

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
DIFESA (IV)	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	113
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	137
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	139
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	141
AFFARI SOCIALI (XII)	»	147
AGRICOLTURA (XIII)	»	151

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	173
<i>INDICE GENERALE</i>	»	174

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (doc. IV, n. 11) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Souad Sbai, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (proc. n. 9215/10 RGNR) <i>(Esame e conclusione)</i>	3
AVVERTENZA	4

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (doc. IV, n. 11)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che il collega interessato è stato ascoltato nell'audizione del 16 marzo 2011 e che il relatore Paniz ha proposto il diniego dell'autorizzazione richiesta. Poiché la seduta dell'Assemblea inizierà tra breve, crede che – per consentire a tutti i colleghi che lo desiderino di intervenire – sia opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, non si opporrà al rinvio ma sottolinea che a suo avviso vi sono le condizioni per deliberare.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito ad altra seduta.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Souad Sbai, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (proc. n. 9215/10 RGNR).

(Esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, riferisce sinteticamente sulla domanda in titolo, ritenendo la decisione sulla questione particolarmente agevole e rapida e dunque possibile anche in questa seduta. Considerato infatti che le dichiarazioni oggetto del giudizio abbiano un contenuto analogo a quello di atti di sindacato ispettivo svolti sia prima sia dopo le dichiarazioni medesime, propone che la Giunta deliberi per l'insindacabilità.

Marilena SAMPERI (PD) concorda con la proposta del Presidente, data la sussi-

stenza del nesso tra le dichiarazioni contestate in giudizio e le funzioni parlamentari svolte.

La Giunta all'unanimità approva la proposta del Presidente e relatore e gli conferisce il mandato a predisporre il documento per l'Assemblea.

La seduta termina alle 9.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIA
DI CONFLITTI D'ATTRIBUZIONE (ORD. C. COST.
N. 87 DEL 2011)*

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Alessandro NACCARATO (PD) rileva l'incoerenza degli interventi del Governo sul personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ricordando come il decreto-legge n. 78 del 2010 abbia, da una parte, bloccato per il triennio 2011-2013 le retribuzioni di tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli del com-

parto in questione e, dall'altra parte, istituito un fondo per neutralizzare in parte l'effetto di queste misure nei confronti del personale del medesimo comparto. Poiché, d'altra parte, i sindacati dei lavoratori del comparto hanno indetto lo stato di agitazione, il Governo, con il decreto-legge in esame, ha rimpinguato il fondo, ma avvalendosi delle risorse previste dal comma 155 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, che erano destinate al riallineamento delle posizioni di carriera del personale delle forze armate e al riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle forze armate e delle forze di polizia. In altre parole, per far fronte a un'emergenza, il Governo ne ha creata un'altra, tradendo, tra l'altro, gli impegni assunti per il riordino dei ruoli e delle carriere e per il riconoscimento della specificità del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico: specificità che non è certamente riconosciuta con assegni *una tantum*.

Fa presente, poi, che sotto il profilo quantitativo le somme stanziare dal decreto-legge sono irrisorie e molto al di sotto delle aspettative del personale del comparto: una volta divise tra i 400 mila

addetti, le risorse del decreto daranno luogo ad aumenti *una tantum* medi di 25 euro.

Conclude osservando che i problemi creati dal decreto-legge n. 78 del 2010 con il blocco degli effetti economici delle promozioni e delle assunzioni di funzioni diverse non possono essere risolti con interventi eccezionali, ma soltanto con misure strutturali.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, giudica importanti le osservazioni del deputato Naccarato sul tema del riordino delle carriere, questione sulla quale le Forze armate stanno da tempo attendendo un intervento legislativo. Riguardo a tale tema osserva, da una parte, che l'insufficienza delle risorse stanziata nella legge finanziaria nel 2004 risultava già allora del tutto evidente, dall'altra, pone in evidenza che il Governo si era fatto partecipe dell'esigenza di riconoscere la specificità del comparto difesa e sicurezza – avvenuta con una disposizione normativa – ma finora non aveva ancora provveduto a far conseguire a tale riconoscimento alcun concreto contenuto economico. Valuta quindi positivamente la decisione del Governo di voler attribuire alle forze del comparto sicurezza e difesa un contributo *una tantum* a riconoscimento della specificità. Ritiene, altresì, auspicabile che il Governo, sollecitato a ciò dalle Commissioni I e IV, ripristini integralmente il fondo destinato al riordino delle carriere al fine di consentire alle stesse di poter varare un provvedimento di riforma organica, su cui rimarca l'interesse della Commissione Difesa.

Mario TASSONE (UdC), rilevata l'assenza del rappresentante del Governo, osserva che sarebbe opportuno che almeno alle sedute delle Commissioni per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge il Governo assicurasse la presenza di un proprio rappresentante. Sul merito, osserva poi che l'intervento previsto dal provvedimento in esame non ha senso se non si accompagna al riordino delle carriere, e rap-

presenta anzi una risposta insufficiente e inutile a problemi veri.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, nel concordare con i rilievi formulati testé dal deputato Tassone, esprime il suo disappunto per la mancata presenza del rappresentante del Governo.

Augusto DI STANISLAO (IdV), ritiene che il decreto-legge in esame persegua un fine nobile, ma che le misure messe in atto risultino deboli. Auspica, dunque, che le Commissioni possano svolgere un ruolo propositivo e che, attraverso miglioramenti unanimemente condivisi, il provvedimento in esame possa costituire qualcosa di più che un provvedimento tampone.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, nel rivolgere il saluto al sottosegretario Crosetto, lo informa che alcuni membri delle Commissioni hanno censurato la mancata presenza del rappresentante del Governo all'inizio della seduta.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, scusandosi per il ritardo, fa presente che esso è stato originato da un contrattempo. Ribadisce comunque la massima considerazione del Governo nei confronti del Parlamento e dei dibattiti che in esso si originano.

Giovanna PETRENGA (PdL) ritiene che sia stato male interpretato un punto molto importante di questo provvedimento, ovvero quello riferito alla sua copertura finanziaria. Avere attinto dai fondi per il riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ha creato indubbiamente qualche rimostranza, tuttavia occorre nuovamente ricordare che lo scorso 23 marzo, in Consiglio dei ministri, e quindi contemporaneamente all'approvazione del decreto-legge in esame, è stato annunciato di voler procedere quanto prima alla predisposizione di un disegno di legge delega per il riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa. Tale provve-

dimento, atteso da tutto il comparto, rappresenterebbe un intervento di fondamentale portata: il riordino andrebbe infatti ad incidere su una serie di disfunzioni e duplicazioni delle funzioni che ora sono causa di uno spreco di denaro, che diventerebbe finalmente disponibile per incrementi salariali e per accrescere e completare l'accezione della specificità del comparto sicurezza. Conclude, quindi, osservando che qualora il provvedimento venga presentato – auspicabilmente in tempi brevi – le Commissioni riunite dovrebbero dare il loro apporto, peraltro già concretizzatosi in sede di esame delle diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Augusto DI STANISLAO (IdV), manifesta il suo pieno consenso alle valutazioni testé formulate dall'onorevole Petrenga.

Giuseppe FALLICA (Pdl) ritiene che il provvedimento all'esame costituisca un forte contributo alla concretizzazione della specificità normativa che nel 2010 è stata riconosciuta alle Forze di polizia, alle Forze armate e ai Vigili del fuoco dal cosiddetto «collegato al lavoro», fortemente voluto dal Governo, e che ha sottolineato la «insostituibilità, unicità e rilevanza svolta dal comparto sicurezza». Ricorda che ciò è espressamente sviluppato nel testo della disposizione citata e che, invece, in molti, purtroppo, si erano all'epoca espressi contro questa importante disposizione, perché non prevedeva contemporaneamente e concretamente aumenti salariali ma, a loro giudizio, una vaga promessa di un riconoscimento retributivo e previdenziale. Sottolinea invece che con questo provvedimento il Governo dimostra ancora una volta la serietà delle sue intenzioni e prosegue nel solco della politica volta a sostenere e finanziare la politica di sicurezza, approvando un decreto-legge *ad hoc*, dove finalmente la locuzione *ad hoc* viene usata non a sproposito.

Pier Fausto RECCHIA (PD) osserva come il dibattito in corso si stia svilup-

pando sulla falsa riga del «meglio di niente». In realtà, reputa che il provvedimento in esame sia molto più vicino al niente che al meglio. Infatti, spalmando l'intero stanziamento che il decreto-legge destina al contributo *una tantum* su tutti gli appartenenti al settore, si ottiene una cifra di circa 25 euro pro-capite. A suo avviso, il decreto-legge in esame è una conseguenza diretta dell'approvazione della norma sul blocco delle retribuzioni, recata dal decreto-legge n. 78 del 2010. Ricorda, quindi, come tale norma fu contrastata fin dall'inizio dal gruppo del Partito democratico e come su di essa non ci fu possibilità di modifica essendo stata posta la fiducia in Assemblea. Venendo alla copertura del provvedimento, evidenzia che i già scarsi stanziamenti presenti sul fondo per la specificità sono stati incrementati attingendo al fondo per il riordino delle carriere. A tale riguardo, osserva che se il Governo avesse voluto realmente attribuire un riconoscimento alla specificità, allora sarebbe stato necessario intervenire attraverso una copertura differente. Tra l'altro, rileva che nella procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che effettua il riparto del contributo si prevede che siano sentiti i ministri degli interni e della difesa, ma non anche le rappresentanze delle parti sociali che verrebbero così escluse da ogni forma di coinvolgimento. In conclusione, reputa necessario un intervento sul testo del provvedimento in fase emendativa che consenta una fase di contrattazione dei contenuti del suddetto provvedimento da parte delle associazioni sindacali e delle rappresentanze di categoria.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, fa presente al sottosegretario Crosetto di aver svolto, nella prima parte del dibattito, alcune considerazioni in ordine alla necessità di portare avanti il processo di riordino delle carriere. Condivide l'esigenza, in questa fase, di utiliz-

zare le risorse originariamente destinate a tale progetto per offrire un primo ristoro al personale del comparto che avrebbe subito pregiudizi dai tagli operati in modo indiscriminato sul pubblico impiego dal decreto n. 78 del giugno 2010, che peraltro a suo avviso potrebbe essere percepito come un ristoro significativo se corrisposto in un'unica soluzione. In un periodo di particolare ristrettezza delle risorse, ritiene che il Governo si muova correttamente in una linea di parziale sottrazione del comparto sicurezza ai necessari sacrifici che investono il resto del pubblico impiego, analogamente a quanto fatto in materia pensionistica ad inizio legislatura, facendo leva sul principio della specificità della natura e delle funzioni di coloro che operano in questo settore.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) osserva che il decreto in esame prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un assegno *una tantum* che per il biennio 2011-2012 integra il fondo di 80 milioni di euro previsto dalla legge n. 122 del 2010 e che verrà erogato anche per l'anno 2013 mediante lo stanziamento di nuove risorse. Esso cerca di porre rimedio ad alcune delle norme contenute nella citata legge n. 122, che, come noto, prevedeva per il triennio 2011-2013 il blocco dei meccanismi automatici di adeguamento retributivo, nonché degli effetti economici legati alle progressioni di carriera. L'effetto che ne conseguiva era particolarmente deleterio in quanto, in seguito ad una promozione, vengono incrementate le responsabilità senza che un corrispondente incremento degli emolumenti. Tutto questo è contrario ad ogni logica se non addirittura incostituzionale. Ricorda che, proprio in considerazione dei prevedibili effetti devastanti di tale norma su organizzazioni basate su strutture gerarchiche e sulle responsabilità di comando, la stessa era stata decisamente criticata dal Partito democratico fin dal momento della sua presentazione, senza che però potessero essere votati gli emendamenti presentati a

causa del ricorso al voto di fiducia. Anche i rappresentanti delle forze di polizia e gli organismi della rappresentanza militare, nonché il personale dei vigili del fuoco hanno manifestato in ogni circostanza la propria contrarietà per queste misure. L'ultima manifestazione delle forze di polizia, svolta di recente davanti all'abitazione del Presidente Berlusconi lo ha indotto – verosimilmente, in relazione alle note problematiche che lo vedono coinvolto in questo momento – ad impegnarsi con un provvedimento correttivo, tradottosi nel decreto-legge che stiamo esaminando.

Conclusivamente, ritiene doveroso fare alcune osservazioni sulle finalità, e sull'adeguatezza dei contenuti del provvedimento in esame. Esso rappresenta un'ulteriore promessa del Governo priva di validi contenuti sostanziali, in quanto la specificità dei comparti interessati, già da tempo formalmente riconosciuta, meriterebbe ben altri contenuti. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che in totale le risorse messe a disposizione per l'esigenza ammontano a 195 milioni di euro per il 2011 e il 2012 e 115 milioni per il 2013 e che, conseguentemente al personale dei tre comparti che ammonta a più di 400.000 persone, verrebbe riconosciuto un assegno *una tantum* di circa 25 euro. Siccome, prevedibilmente, la distribuzione non sarà uniforme, alcuni meno fortunati dovranno accontentarsi di valori ancora più bassi, circostanza che rende inaccettabile tale misura.

Pertanto, manifesta critiche in ordine all'utilizzo delle risorse che erano state programmate per il riordino delle carriere, da tempo atteso dal personale dei comparti sicurezza e difesa, come ha avuto modo di verificare in prima persona. Nota infine che la ripartizione dei fondi e la definizione quantitativa dell'*una tantum* non debba avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, così come previsto dal decreto in esame, bensì attraverso procedure di contrattazione e di

concertazione con gli organismi sindacali e di rappresentanza.

Il sottosegretario Guido CROSETTO ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sullo spirito dell'intervento legislativo, allo scopo di precisarne la platea di destinatari. A differenza di quanto rilevato da alcuni membri delle opposizioni, deve essere chiaro che l'importo stanziato non sarà suddiviso tra tutto il personale del comparto. L'obiettivo del decreto è invece quello di sterilizzare gli effetti pregiudizievole derivanti dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposti con la legge n. 122 del 2010. È evidente che l'assegno avrà quindi come destinatari soltanto coloro che hanno subito tali tagli e risponde all'esigenza di sanare situazioni di obiettiva difficoltà, anche in relazione al conferimento di incarichi superiori e di compensi ricevuti per le missioni svolte nell'anno precedente, che vengono computate nella massa stipendiale oggetto di congelamento. Sottolinea che la scelta del Governo di sottrarre il comparto da meccanismi di contenimento della spesa, inattuabile in precedenza per gli inevitabili effetti emulativi di altri settori, costituisce un concreto riconoscimento, anche se non nasconde le difficoltà di realizzare pienamente tali obiettivi nel triennio per il possibile aumento della platea dei soggetti che si troverebbero nelle condizioni di beneficiare dell'assegno a partire dal secondo anno.

Ettore ROSATO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, dai quali si ricava agevolmente che l'Esecutivo ha ritenuto di tornare sui suoi passi per sanare i danni che aveva determinato con il decreto legge del giugno 2010, proprio con le norme più criticate dalle forze di opposizione. Per di più, l'obiettivo di sterilizzare i tagli subiti dal settore viene realizzato utilizzando risorse già destinate al comparto, e dunque senza nessuno stanziamento aggiuntivo. Si tratta di un'operazione che, lungi dal costituire

un primo tassello di una riforma complessiva verso la costruzione di un nuovo modello di difesa, sembra invece miope e di piccolo cabotaggio, prestando il fianco ancora una volta a valutazioni aspramente critiche sulla conduzione della politica di settore da parte di un ministro che reputa essere il peggior ministro della difesa in assoluto ed anche il peggior ministro del governo Berlusconi.

Il sottosegretario Guido CROSETTO reputa inaccettabili le critiche al ministro La Russa, che ha sempre manifestato il massimo impegno a favore delle Forze armate con risultati che appaiono lusinghieri. Quanto all'esigenza di procedere nel solco di grandi riforme di sistema, ribadisce l'impegno del Governo sul programma di riordino delle carriere, segnalando che occorre comunque tenere conto delle risorse disponibili nel breve periodo, essendo necessari adeguati investimenti iniziali anche quando si intendono compiere azioni di risparmio e di razionalizzazione delle risorse.

Antonio RUGGHIA (PD) invita il sottosegretario ad esplicitare se l'erogazione dell'assegno *una tantum* avrà effetti sul piano pensionistico e se vi è un formale impegno del Governo a reintegrare ed implementare il fondo sul riordino delle carriere che viene prosciugato dal provvedimento in esame.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che, alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, le preoccupazioni iniziali sulle scelte politiche del Governo in materia di personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico non possano che aggravarsi. L'intervento disposto col decreto in esame costituisce una soluzione temporanea e insufficiente a un problema, quello della specificità del comparto nell'ambito della pubblica amministrazione, che richiede invece soluzioni strutturali. Occorre, per quanto riguarda in particolare

le Forze armate, un nuovo modello di difesa. Auspica quindi che da parte del Governo venga qualche altra proposta per far fronte ai problemi del comparto.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, rispondendo all'onorevole Ruggia, si riserva di comunicare alle Commissioni in modo dettagliato gli effetti sul piano pen-

sionistico connessi alla corresponsione dell'assegno.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	11
ALLEGATO (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 4019 Di Centa, elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base</i>)	13

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato nell'ultima seduta svolta in sede referente, è stato elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 4019 – alla quale sono abbinata le proposte di legge

n. 1286 e n. 3655 – recante il seguente titolo: « Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti » (*vedi allegato*).

Avverte, in proposito, che i relatori propongono alle Commissioni riunite di adottare il predetto nuovo testo della proposta di legge n. 4019 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, pertanto, di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente – conformemente a quanto prospettato dai relatori – il nuovo testo della proposta di legge n. 4019, elaborato dal Comitato ristretto, cui risultano abbinata le proposte di legge n. 1286 e n. 3655.

Le Commissioni deliberano, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente il nuovo testo della proposta di legge n. 4019, elaborato dal Comitato ristretto, cui risultano abbinata le proposte di legge nn. 1286 e 3655.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al nuovo testo della proposta di legge n. 4019, testé adottato come testo base, sia fissato alle ore 16 di domani, giovedì 7 aprile 2011.

Le Commissioni convengono.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica (C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa).

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 4019 DI CENTA,
ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME
TESTO BASE**

« Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti ».

ART. 1.

(Norme in materia previdenziale per gli atleti non professionisti).

1. Gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I predetti periodi sono riscattabili, in tutto o in parte, fino ad un massimo di cinque anni, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 2, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, la misura del trattamento pensionistico complessivo a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata esclusivamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

ART. 2.

(Tutela della maternità per gli atleti non professionisti).

1. Gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e che conseguono per tale attività esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno diritto ad una indennità di maternità, pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e ad una indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale, per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, da esercitare entro il primo anno di vita del bambino.

2. Gli atleti e le atlete che praticano le discipline sportive di interesse nazionale individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in apposita evidenza contabile separata, per l'intera durata dell'attività praticata, un

contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.

ART. 3.

(Norme di attuazione e transitorie).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentiti l'INPS e il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2 e definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli atleti e alle atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato di praticare le discipline di interesse nazionale individuate ai sensi del comma 1.

3. I benefici di cui all'articolo 2, comma 1, non si applicano nel caso in cui il parto sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	15
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, dott. Pasquale de Lise (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
AVVERTENZA	16

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, dott. Pasquale de Lise.

(*Svolgimento e conclusione*).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Pasquale DE LISE, *Presidente del Consiglio di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Pierluigi MANTINI (UdC), Mario TASSONE (UdC) e Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL).

Pasquale DE LISE, *Presidente del Consiglio di Stato*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.

RISOLUZIONI

7-00478 Zaccaria: *In materia di programmazione dei flussi migratori.*

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
Nuovo testo C. 3442 Gregorio Fontana.

Nuova disciplina dei libri.

C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.

Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	40
Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e subemendamenti</i>)	41
Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	47
AVVERTENZA	21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 31 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi sul testo in esame (*vedi allegato 1*).

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bernardini 20.1 e 21.2. Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle stesse. Precisa come l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferranti 22.01, volto ad introdurre nuove fattispecie di reato, sia conseguente alla scelta condivisa da tutti i gruppi di approvare in Commissione, in tempi rapidi, un testo che comprendesse esclusivamente norme processuali e relative alla cooperazione giudiziale.

ria internazionale. Della eventuale introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie di reato si potrà comunque discutere in occasione dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 22.01, volto sostanzialmente a reintrodurre la parte di diritto penale espunto dal testo base adottato. Precisa come la presentazione della predetta proposta emendativa avesse lo scopo di ricordare l'importanza di effettuare, in vista dell'esame in Assemblea, un'attenta riflessione circa l'opportunità di affiancare alle norme meramente attuative dello Statuto della Corte penale internazionale, anche norme di diritto penale sostanziale. Preannuncia quindi la ripresentazione dell'articolo aggiuntivo in Assemblea.

Sandro GOZI (PD) con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferranti 22.01, sottolinea la particolare importanza, in vista dell'esame in Assemblea, di identificare quelle condotte che non siano punibili in base a norme penali vigenti e che pertanto necessitano della introduzione di nuove fattispecie di reato.

Rita BERNARDINI (PD) ritira i propri emendamenti 2.1, 3.1, 5.1, 12.2 e 20.2.

Insiste invece per l'approvazione del suo emendamento 12.1, volto a sopprimere la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 12.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che la previsione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *c*) sia necessaria. Conferma quindi l'invito al ritiro dell'emendamento Bernardini 12.1.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che la questione sottesa all'emendamento Bernardini 12.1 potrebbe essere utilmente approfondita in vista dell'esame in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD), prendendo atto della disponibilità della maggioranza di prendere in considerazione il proprio emendamento 12.1, lo ritira preannunciandone la presentazione in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (Pdl) invita il relatore a considerare se possano sorgere dubbi interpretativi in relazione all'applicazione del comma 6 dell'articolo 20 del testo unificato laddove viene fatto riferimento agli ordini di riparazione, ritenendo a suo parere opportuno precisare che si tratti di quelli previsti dagli articoli 75 e 85 dello Statuto.

Roberto RAO (UdC) condividendo l'intervento dell'onorevole Contorno presenta l'emendamento 20.10 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 20.10 del relatore, nonché gli emendamenti Bernardini 20.1 e 21.2 (*vedi allegato 2*).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'11 novembre 2009.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo aver ricordato che l'esame del provvedimento all'ordine del giorno si è di fatto interrotto per circa diciotto mesi nonostante che esso tratti questioni di estremo interesse, avverte che la Commissione deve ora procedere all'esame degli emenda-

menti e subemendamenti presentati (*vedi allegato 3*).

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, ritiene che la Commissione non possa più rinviare l'esame di un provvedimento volto a sanare una grave lacuna dell'ordinamento che è stata più volte oggetto di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, non essendo più tollerabile che non vi siano gli strumenti processuali per dare concreta attuazione alle sentenze di tale organo nel caso in cui abbia accertato, ad esempio, la violazione del principio del contraddittorio. Vi è urgenza non solo di esaminare in Commissione il provvedimento ma anche di inserirlo nel calendario dei lavori dell'Assemblea affinché possa essere approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Dichiaro di essere pronto ad esprimere i pareri sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO chiede che l'esame degli emendamenti possa essere rinviato alla prossima settimana.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere la richiesta del sottosegretario, invitando tutti i rappresentanti di gruppo a farsi promotori presso i rispettivi Presidenti affinché sia chiesta la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) e Federico PALOMBA (IdV) si associano alla richiesta del sottosegretario.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, dichiara di non comprendere le ragioni di un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento considerato che si tratterebbe di esaminare emendamenti presentati da oltre un anno, sui quali si sarebbero dovuti già effettuare tutti gli approfondimenti necessari. Dopo aver preso atto che non vi sono le condizioni per procedere oggi all'esame degli emendamenti, tiene a chiarire che nella prossima seduta non si potrà procedere se non all'esame di tali emen-

damenti e che quindi si dichiarerà contrario a qualsiasi eventuale richiesta di riaprire il termine di presentazione di emendamenti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.

C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha rappresentato l'eventualità di abbinare alle proposte di legge in esame la proposta n. 3657, presentata dall'onorevole Lupi insieme ad altri deputati, recante la modifica dei titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché modifiche agli articoli 336 e 433 e introduzione dell'articolo 336-bis del codice civile, in materia di affidamento dei minori.

Come ha già avuto modo di chiarire, quest'ultima proposta ha un ambito ben più esteso rispetto alle proposte di legge già abbinare, le quali mirano entrambe a valorizzare il rapporto che, grazie all'istituto dell'affidamento, si instaura tra il minore e la famiglia che lo accoglie in un momento di estremo bisogno.

Come si legge nella relazione di accompagnamento, la proposta di legge n. 3657, invece, persegue la finalità di armonizzare l'attuale sistema sostanziale e processuale in materia di affidamento dei minori alle esigenze di tutela del minore emerse nel corso di quasi dieci anni di applicazione delle modifiche introdotte alla legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del 2001. Essa presenta una natura composita in quanto, accanto a previsioni di modifica riguardanti profili di natura sostanziale dell'istituto dell'affidamento familiare, sono state

modificate disposizioni di natura procedimentale, recependo le sollecitazioni provenienti dai supremi organi giurisdizionali e dalle prassi giudiziarie. La proposta di legge, inoltre, incide su aspetti attinenti al sistema di erogazione dei servizi sociali in favore dei minori.

Tutto ciò sta a significare che non è possibile procedere ad un abbinamento d'ufficio, mentre si potrà procedere eventualmente ad un abbinamento disposto dalla Commissione, su proposta del relatore.

In caso di abbinamento l'esame della Commissione si amplierà notevolmente rispetto a quello iniziale che riguarda solo il rapporto tra affidamento ed adozione coinvolgendo tutta la disciplina dell'affidamento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, dichiara di non insistere nella richiesta di abbinamento in considerazione del fatto che determinerebbe un eccessivo ampliamento del tema di esame. Per quanto attiene alla proposta di legge presentata dall'onorevole Lupi, rileva di aver appreso che questi presenterà una ulteriore proposta di legge di contenuto più ridotto che potrà essere abbinata alle proposte oggi in esame.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la materia in esame debba essere approfondita anche attraverso l'effettuazione di audizioni. Si riserva di indicare in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i soggetti da sentire.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

C. 3442 Gregorio Fontana.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PDL), *relatore*, osserva come la proposta di legge A.C. 3442 sia finalizzata a riordinare la disciplina concernente l'individuazione, degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate.

A tal fine l'articolo 1, comma 1, definisce analiticamente i requisiti che le associazioni, le fondazioni, i comitati ed altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, devono possedere al fine di acquisire la qualifica di « associazioni di interesse delle Forze armate », sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, nonché di divenire, potenzialmente, destinatarie di contributi erogati dal medesimo Ministero.

In particolare, è posto l'obbligo per i citati organismi di prevedere nei loro atti costitutivi o statuti, da redigersi nella forma dell'atto pubblico, alcuni requisiti, tra i quali: l'apoliticità, l'apartiticità e l'assenza di finalità sindacali; il perseguimento di fini di utilità sociale di rilevante interesse nel campo della difesa e della sicurezza nazionale; la durata minima di tre anni per i programmi realizzati; l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, di destinare gli eventuali utili gestionali alla realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, nonché di devolvere il proprio patrimonio ad altri organismi che perseguono fini analoghi, previo parere del Ministero della difesa, nel caso in cui si l'associazione pervenga al suo scioglimento.

Si prevede, inoltre, che tali associazioni debbano perseguire una o più delle seguenti finalità, connotate da un elevato valore morale: mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o vicinanza all'istituzione militare, incrementando altresì i rapporti

tra Forze armate e società civile; la diffusione dell'amore per la patria, dei valori costituzionali e democratici delle Forze armate; la custodia della memoria dei caduti, dei luoghi, degli ideali e delle tradizioni delle Forze armate inclusa la storia militare; concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militare; concorrere alle attività di volontariato e di protezione civile di interesse del Ministero della difesa.

Il comma 2 stabilisce inoltre che tali associazioni siano individuate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro della difesa.

L'articolo 2 distingue tra associazioni combattentistiche, d'arma e di categoria.

L'articolo 3 concerne il riconoscimento della personalità giuridica e le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni, disponendo che in tali casi sia applicata la normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa, anche per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di rilevazioni a carattere statistico, di disciplina tributaria e di sede. Dispone, inoltre, l'applicazione della normativa di cui all'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) concernente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in cui si prevede che lo svolgimento delle loro attività istituzionali, eccettuate le società cooperative, indirizzate ad esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale; nonché, che i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

L'articolo 5, stabilisce che alle associazioni di interesse delle Forze armate, per

le loro finalità statutarie, attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché per i progetti di recupero e tutela di siti museali e sacrari militari, siano erogati taluni contributi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 5, comma 3, in particolare, prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, osserva che tale procedura si discosta dall'attuale normativa generale prevista dalla legge n. 549 del 1995 secondo la quale il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Sull'utilizzo dei contributi erogati, anche al fine di verificarne la ratio e l'utilizzo concreto, nonché in relazione alle erogazioni successive, si stabilisce infine che il Ministro della difesa debba effettuare un controllo successivo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre,
C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 2

Al comma 3, dopo la parola: tempi, aggiungere le seguenti: più celeri.

- 2. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 3

Al comma 2, dopo le parole: principi fondamentali, aggiungere le seguenti: di rango costituzionale.

- 3. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 5

Sopprimere il comma 1.

- 5. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 12

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

- 12. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: dieci giorni.

- 12. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 20

Al comma 6, dopo le parole: Gli ordini di riparazione, aggiungere le seguenti: che costituiscono titolo esecutivo nell'ordinamento italiano.

- 20. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione.

- 20. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 21

Dopo le parole: confisca di beni, aggiungere le seguenti: o di esecuzione degli ordini di riparazione.

Conseguentemente sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Consultazioni con la Corte penale internazionale per

l'esecuzione di pene pecuniarie e di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione.

21. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 22

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

TITOLO IV

PRESCRIZIONE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

ART. 23.

(Prescrizione).

1. I delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII non sono soggetti a prescrizione.

2. Le pene comminate per i delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII non si estinguono con il decorso del tempo.

3. La prescrizione dei delitti contro la Corte penale internazionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana o dalla stessa Corte penale internazionale, per il delitto cui sono connessi.

ART. 24.

*(Delitti contro la
Corte penale internazionale).*

1. All'articolo 322-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole: « alla corruzione di membri », sono inserite le seguenti: « della Corte penale internazionale o »;

b) al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli

agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o degli agenti della Corte stessa, nonché ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del citato Statuto istitutivo della Corte penale internazionale ».

2. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 343-*bis*. – (*Corte penale internazionale*). – Le norme degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti della Corte penale internazionale, dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte penale internazionale, delle persone comandate dagli Stati parte dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o degli agenti della Corte stessa, nonché dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del citato Statuto istitutivo della Corte penale internazionale ».

3. Al primo comma dell'articolo 368 del codice penale, dopo le parole: « o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne » sono inserite le seguenti: « o alla Corte penale internazionale ».

4. All'articolo 371-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o al procuratore della Corte penale internazionale »;

b) al primo comma, dopo le parole: « richiesto dal pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « o dal procuratore della Corte penale internazionale ».

5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: « innanzi all'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o alla Corte penale internazionale ».

6. Al secondo comma dell'articolo 374 del codice penale, dopo le parole: « procedimento penale, » sono inserite le seguenti: « anche davanti alla Corte penale internazionale, ».

7. All'articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o alla Corte penale internazionale »;

b) al primo comma, dopo le parole: « essere prodotti all'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o alla Corte penale internazionale ».

8. Al primo comma dell'articolo 377 del codice penale, dopo le parole: « davanti all'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o alla Corte penale internazionale ».

9. Al primo comma dell'articolo 378 del codice penale, dopo le parole: « investigazioni dell'autorità, » sono inserite le seguenti: « comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, » e le parole: « o a sottrarsi alle ricerche di questa » sono sostituite dalle seguenti: « o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti ».

10. Al primo comma dell'articolo 380 del codice penale, dopo le parole: « dinanzi all'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o alla Corte penale internazionale ».

ART. 25.

(Pubblica istigazione e apologia).

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da due a otto anni.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti di cui al medesimo comma 1.

ART. 26.

(Circostanze aggravanti comuni).

1. Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale e dai codici penali militari di pace e di guerra, aggravano i delitti previsti dalla presente legge, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

a) l'aver commesso il fatto in violazione degli obblighi di protezione previsti dall'articolo 2;

b) il numero elevato o la qualità delle vittime, in particolare donne, bambini, anziani e disabili o altre persone che, per loro condizioni individuali o sociali, sono particolarmente esposte alle conseguenze psichiche, fisiche o materiali derivanti dal reato;

c) l'aver cagionato un danno a beni storici, artistici, archeologici, architettonici, scientifici o religiosi ovvero a beni di altro straordinario valore che sono patrimonio comune dell'umanità, riconosciuto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;

d) l'aver rivestito una qualifica o svolto una funzione che attribuisce una posizione di responsabilità per la tutela degli interessi lesi dal reato.

ART. 27.

(Omesso impedimento di delitti).

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e degli articoli 138 del codice penale militare di pace e 230 del codice penale militare di guerra, chiunque, rivestendo, anche in via di fatto, una posizione di direzione, comando o controllo su civili o su militari ovvero esercitando nelle cir-

costanze concrete tali o analoghe funzioni che attribuiscono la supremazia su altri, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII della presente legge è punito:

a) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

b) nei casi non previsti dalla lettera a), con la pena stabilita per il delitto, diminuita dalla metà a due terzi.

ART. 28.

(Pene accessorie e misure di sicurezza).

1. La condanna per uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII della presente legge comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione o dell'arte ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, l'interdizione legale ai sensi dell'articolo 32 del codice penale, l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter del codice penale. Con la sentenza di condanna a una pena inferiore a cinque anni di reclusione il giudice può fissare un termine di durata della pena accessoria non inferiore a cinque anni.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII è sempre ordinata:

a) la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, delle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio, ovvero, quando questa non è possibile, di cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente; quella delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna; di somme di denaro, di beni e di altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o

avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica;

b) la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti, nonché la revoca di ogni licenza di esercizio, di concessioni o di autorizzazioni per le emittenti radiotelevisive.

3. La sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 36, commi primo e secondo, del codice penale.

4. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge il giudice può altresì disporre la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

ART. 29.

(Diritti delle vittime: restituzione, risarcimento e riabilitazione).

1. Le cose confiscate ai sensi dell'articolo 12 sono destinate in primo luogo alla reintegrazione degli interessi lesi dai reati. A tale fine il giudice considera prioritario il diritto delle vittime alle restituzioni, al risarcimento, alle spese e al loro ristoro dalle conseguenze del reato, ivi comprese le esigenze derivanti dal loro recupero e reinserimento nella collettività di appartenenza. Tali esigenze devono essere soddisfatte in base al diritto delle vittime alla riabilitazione di cui all'articolo 75 dello Statuto.

2. Se uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII lede uno dei beni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), ovvero compromette od offende l'ambiente, il giudice dispone la restituzione, il risarcimento e la riparazione in forma specifica,

ove possibile, anche nelle forme del ripristino, del restauro, della ricostruzione o del recupero.

ART. 30.

(Circostanze attenuanti e non punibilità).

1. Ai delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII della presente legge si applicano i benefici di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

ART. 31.

(Giurisdizione nazionale).

1. Per i delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII commessi nel territorio dello Stato si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Quando l'autore o la parte offesa sono cittadini italiani, si procede d'ufficio anche se i delitti stessi sono stati commessi all'estero.

3. Colui che, fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, commette uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII è punito secondo la legge italiana, se non è stata esercitata l'azione penale dalla Corte penale internazionale o da uno Stato parte che rispetta il principio di complementarità di cui all'articolo 17 dello Statuto e lo scopo e l'oggetto dello Statuto stesso relativi al principio di non impunità.

ART. 32.

(Giurisdizione internazionale complementare).

1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto, il Ministro della giustizia ne trasmette copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente ai sensi degli articoli 4 e seguenti del codice

di procedura penale o all'autorità giudiziaria presso cui risulta iscritto un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti.

2. L'autorità giudiziaria competente trasmette al Ministro della giustizia una sommaria relazione sul procedimento, contenente indicazioni sulla probabile durata della fase in cui esso si trova.

3. Alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo è allegata copia degli atti che non sono coperti dal segreto o di quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione ai sensi dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

4. L'autorità giudiziaria segnala altresì al Ministro della giustizia:

a) le circostanze che giustificano la richiesta di proseguire le indagini ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dello Statuto, nonché quelle necessarie per informare il procuratore sui progressi delle indagini preliminari e sull'eventuale esito delle stesse, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 18;

b) ogni informazione e indicazione utili per proporre l'appello ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dello Statuto e per assumere le iniziative previste dal paragrafo 7 del medesimo articolo 18.

ART. 33.

(Eccezioni sulla giurisdizione internazionale).

1. Con le modalità previste dall'articolo precedente, il Ministro della giustizia acquisisce dall'autorità giudiziaria competente ogni informazione e indicazione utili per proporre le eccezioni di inammissibilità e di incompetenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello Statuto e assume le altre iniziative previste dal medesimo articolo 19.

ART. 34.

(Effetti della dichiarazione di competenza da parte della Corte penale internazionale).

1. Quando la Corte penale internazionale, pronunciando su una questione di competenza o di ammissibilità, afferma la propria competenza o l'ammissibilità dell'affare, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della competenza della Corte stessa, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il fatto per il quale procede il giudice italiano è il medesimo oggetto della pronuncia di competenza o di ammissibilità;

b) se il fatto diverso, compreso tra quelli indicati dagli articoli da 5 a 8 dello Statuto, è stato commesso nel contesto della situazione deferita alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per il loro inoltro alla Corte penale internazionale.

ART. 35.

(Riapertura del procedimento nazionale).

1. Il procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto:

1) decide di non aprire l'inchiesta;

2) conclude, all'esito dell'inchiesta, che non vi sono basi ragionevoli per l'esercizio dell'azione penale;

b) se la Camera preliminare della Corte penale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se la Corte penale internazionale dichiara la propria incompetenza o l'inammissibilità dell'affare.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del collegio giudicante provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stato deciso il trasferimento del processo penale in favore della Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, chiede alla Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 10, dello Statuto, copia degli atti compiuti.

ART. 36.

(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva della Corte penale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato per il medesimo fatto.

2. Se nonostante il giudizio con sentenza definitiva di cui al comma 1 viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

ART. 37.

(Competenza).

1. I delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII appartengono alla competenza della corte di assise.

ART. 38.

(Regime penitenziario).

1. Ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: « dell'articolo 58-*ter* della presente legge: » sono inserite le seguenti: « delitti di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, ».

TITOLO V
GENOCIDIO

ART. 39.

(Genocidio mediante lesioni o uccisioni).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Sono equiparati alle lesioni gravi gli atti costituenti tortura, stupro, violenza sessuale o altri trattamenti inumani o degradanti.

2. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa

pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo medesimo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo, anche mediante la privazione di risorse indispensabili alla sopravvivenza dello stesso.

ART. 40.

(Genocidio mediante deportazione).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, deporta ovvero costringe ad esodo forzato persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

ART. 41.

(Circostanza aggravante).

1. Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 39 e 40 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

ART. 42.

(Genocidio mediante la limitazione delle nascite).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, impone o attua misure tendenti ad ostacolare le nascite in seno al gruppo è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

ART. 43.

(Genocidio mediante sottrazione di minori).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, sottrae, anche mediante misure individuali adottate sotto forma di affidamento, comunque denominate, minori appartenenti al gruppo per

trasferirli a un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

ART. 44.

(Genocidio mediante lesioni o uccisioni).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Sono equiparati alle lesioni gravi gli atti costituenti tortura, stupro, violenza sessuale o altri trattamenti inumani o degradanti.

2. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo medesimo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo, anche mediante la privazione di risorse indispensabili alla sopravvivenza dello stesso.

ART. 45.

(Genocidio mediante deportazione).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, deporta ovvero costringe ad esodo forzato persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

ART. 46.

(Circostanza aggravante).

1. Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 39 e 40 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

ART. 47.

(Genocidio mediante la limitazione delle nascite).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, impone o attua misure tendenti ad ostacolare le nascite in seno al gruppo è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

ART. 48.

(Genocidio mediante sottrazione di minori).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, sottrae, anche mediante misure individuali adottate sotto forma di affidamento, comunque denominate, minori appartenenti al gruppo per trasferirli a un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

TITOLO VI

CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 49.

(Ambito di applicazione).

1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate crimini contro l'umanità e come tali punite, ai sensi della presente legge, ove commesse nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro una popolazione civile, anche di natura non militare, in esecuzione o a sostegno della politica di uno Stato o di un'organizzazione.

CAPO II
DELITTI CONTRO LE GENTI

ART. 50.
(Omicidio).

1. Chiunque, con la condotta di cui all'articolo 49, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.

ART. 51.
(Sterminio).

1. Chiunque commette una strage, anche infliggendo a più persone condizioni di vita dirette a determinare in tutto o in parte la distruzione di una popolazione civile, è punito con l'ergastolo se dal fatto deriva la morte di anche una sola persona.

ART. 52.
(Deportazione o trasferimento forzato).

1. Chiunque con violenza o minaccia ovvero mediante atti arbitrariamente adottati nell'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico potere, deporta o trasferisce, in violazione delle norme di diritto internazionale, gruppi di persone in un territorio diverso da quello in cui esse risiedono legalmente è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

ART. 53.
(Apartheid).

1. Chiunque, nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo etnico o razziale su un altro gruppo e al fine di stabilire o di perpetuare tale regime, discrimina o limita nell'esercizio dei propri diritti e delle pro-

prie facoltà legali uno o più appartenenti a un gruppo etnico o razziale è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

ART. 54.
(Persecuzione).

1. Chiunque, per ragioni politiche, razziali, nazionali, etniche, culturali, religiose o di genere priva in modo grave e in violazione del diritto internazionale una o più persone dei loro diritti fondamentali, per ragioni connesse all'identità di un determinato gruppo o collettività, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

Capo III
DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ
E LA DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO

ART. 55.
(Riduzione o mantenimento
in schiavitù o in servitù).

1. Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù o in servitù, ovvero ne fa tratta o commercio, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. Costituisce schiavitù l'esercizio, anche solo di fatto, su di una persona, di poteri inerenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale.

3. Costituisce servitù la soggezione continuativa di una persona alla realizzazione, in favore dell'agente o di terzi, di prestazioni lavorative, dell'accattonaggio o comunque di attività che ne comportano lo sfruttamento.

4. La riduzione o il mantenimento nello stato di servitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità

fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

ART. 56.

(Schiavitù sessuale).

1. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù al fine di farle compiere uno o più atti di natura sessuale è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

ART. 57.

(Gravidanza forzata).

1. Chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale, rende forzatamente gravida una donna è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo, priva illegalmente della libertà personale una o più donne rese forzatamente gravide.

ART. 58.

(Sterilizzazione forzata).

1. Chiunque priva una o più persone della capacità di procreare è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

ART. 59.

(Tortura).

1. Chiunque procura a una persona di cui ha il controllo o la custodia gravi dolori o sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Non si considerano tortura i dolori e le sofferenze derivanti esclusivamente

dalla legittima detenzione in quanto tale o che sono ad essa inscindibilmente connessi.

ART. 60.

(Imprigionamento).

1. Chiunque arbitrariamente imprigiona o altrimenti sottopone una persona ad una restrizione della libertà personale in violazione di norme fondamentali del diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

ART. 61.

(Sparizione forzata di persone).

1. Chiunque, dopo che una persona è stata privata della libertà personale anche in esecuzione di una misura legittima, si rifiuta di riconoscerne lo stato di arresto o di detenzione, ovvero di fornire informazioni sulla sua sorte o sul luogo in cui si trova ristretta, al fine di impedirne o di ostacolarne la difesa legale per un tempo significativo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

ART. 62.

(Altri atti inumani).

1. Chiunque, nell'esercizio della condotta di cui all'articolo 49, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi delle disposizioni del presente titolo, infligge gravi sofferenze a una persona o compie atti intenzionalmente diretti a ledere in forma grave l'integrità fisica o morale di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

TITOLO VII
CRIMINI DI GUERRA

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 63.

(Ambito di applicazione).

1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate crimini di guerra e come tali punite, ove commesse nel contesto di un conflitto armato e in relazione ad esso.

2. Ai fini dei capi IV e V, si considerano conflitti armati quelli di carattere internazionale tra Stati o entità nazionali diversi, a prescindere da una formale dichiarazione di guerra, nonché i conflitti interni prolungati tra forze governative e gruppi armati organizzati. Sono escluse le situazioni interne di disordine e di tensione che comportano sommosse o atti di violenza sporadici o non sistematici.

3. Le condotte di cui al capo IV sono considerate delitti di guerra e come tali punite esclusivamente nei casi di conflitto armato internazionale, a prescindere da una formale dichiarazione di guerra.

CAPO II

ATTI POSTI IN ESSERE CONTRO PERSONE O BENI PROTETTI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949

ART. 64.

(Delitti comuni).

1. I delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, e agli articoli 53 e 57 della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi del presente capo e sono puniti con le pene ivi previste, ove commessi contro le persone protette dalle

Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali, nelle ipotesi previste dall'articolo 42 della presente legge.

ART. 65.

(Esperimenti biologici).

1. Chiunque sottopone una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a un esperimento biologico non terapeutico che non sia giustificato da ragioni mediche ovvero dall'interesse esclusivo della persona, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona, con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 66.

(Distruzione od appropriazione arbitraria di beni altrui).

1. Chiunque, senza giustificazioni di natura militare ed in modo arbitrario, cagiona l'estesa distruzione di beni altrui protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali ovvero se ne appropria nella stessa misura è punito con la reclusione da cinque e dieci anni.

ART. 67.

(Arruolamento forzato).

1. Chiunque costringe una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio Paese o contro le sue Forze armate ovvero comunque la costringe a prestare servizio nelle Forze armate di una parte avversa è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

ART. 68.

(Diniogo del giusto processo).

1. Chiunque priva una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto a un giusto e regolare processo, negandole le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali applicabili, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

ART. 69.

(Deportazione e trasferimento illeciti).

1. Chiunque arbitrariamente deporta, trasferisce, confina o mantiene confinata in un altro Stato ovvero in luogo diverso una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

ART. 70.

(Uso di scudi umani).

1. Chiunque utilizza la presenza di un civile o di un'altra persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali per evitare che taluni siti, zone o edifici di carattere o di interesse militare divengano bersaglio di operazioni militari della parte avversa, o comunque per favorire le proprie operazioni militari, è punito con la reclusione da quattordici a ventuno anni.

2. Se dalla condotta di cui al comma 1 deriva la morte di uno o più dei soggetti protetti ai sensi del medesimo comma 1, usati come scudo la pena è dell'ergastolo.

CAPO III

DELITTI CONTRO LE LEGGI E
GLI USI DEI CONFLITTI ARMATI

ART. 71.

(Delitti comuni).

1. I delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale, e agli articoli 56, 57 e 58

della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi della medesima legge e sono puniti, con le pene per ciascuno previste, ove commessi nel contesto di un conflitto armato e in relazione ad esso.

ART. 72.

(Violazione della dignità personale).

1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalle disposizioni del presente titolo, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, umilia, degrada o altrimenti viola gravemente la dignità di una persona è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

ART. 73.

(Attacco ai civili).

1. Chiunque dirige un attacco contro una popolazione civile in quanto tale ovvero contro civili che non partecipano alle ostilità è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane si applica la pena dell'ergastolo.

ART. 74.

(Attacco a luoghi indifesi).

1. Chiunque, con qualunque mezzo, lancia un attacco o bombarda città, villaggi o abitazioni indifesi e che non sono obiettivi militari è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

ART. 75.

(Attacco a beni civili).

1. Chiunque dirige un attacco contro beni civili è punito con la reclusione da tre

a sette anni. Ai fini del presente articolo, per beni civili si intendono beni che non sono obiettivi militari.

ART. 76.

(Attacco a personale o a beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace).

1. Chiunque dirige un attacco contro il personale, le installazioni, i materiali, le unità o i veicoli, nonché i dati o le risorse impiegati in una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, i quali hanno diritto alla protezione accordata dal diritto internazionale dei conflitti armati ai civili o ai beni civili, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane si applica la pena dell'ergastolo.

3. Se l'attacco determina, in danno di una o più persone, lesioni personali gravi si applica la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

4. Se l'attacco determina danni gravi alle installazioni si applica la reclusione da diciotto a ventidue anni.

ART. 77.

(Morte, lesioni o danni collaterali eccessivi).

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale la perdita di vite umane di civili o il loro ferimento, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane si applica la reclusione da venti a ventiquattro anni.

3. Se l'attacco determina, in danno di una o più persone, lesioni personali gravi si applica la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

4. Se l'attacco determina danni gravi ai beni civili si applica la reclusione da quindici a ventidue anni.

ART. 78.

(Danni ambientali).

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni all'ambiente, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

2. Se l'attacco determina la distruzione del patrimonio biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe ecologica si applica la reclusione da dieci a diciotto anni.

ART. 79.

(Opere e installazioni che contengono o che producono energie pericolose).

1. Chiunque arbitrariamente lancia un attacco che può coinvolgere opere o installazioni contenenti o produttrici energie pericolose che possono essere liberate dall'attacco e causare gravi perdite di vite umane, ferite o danni a beni civili è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

ART. 80.

(Omicidio o ferimento di persona fuori combattimento).

1. Chiunque cagiona la morte o il ferimento grave di un combattente che, avendo deposto le armi o non avendo più mezzi di difesa, si è arreso senza condizioni è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.

ART. 81.

(Abuso della bandiera di parlamentare).

1. Chiunque usa indebitamente la bandiera di parlamentare, simulando falsamente l'intenzione di negoziare, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 82.

(Abuso di bandiera, insegne o uniformi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite).

1. Chiunque fa un uso improprio della bandiera, delle insegne o delle uniformi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 83.

(Abuso degli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949).

1. Chiunque usa indebitamente gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli addizionali è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 84.

(Attacco a obiettivi protetti).

1. Chiunque attacca un edificio, un'opera o un luogo dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, ovvero monumenti storici, ospedali o luoghi dove i malati e i feriti sono riuniti, al di fuori dei casi in cui sono utilizzati per fini militari, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

2. Chiunque, in violazione del diritto internazionale e nelle stesse circostanze di cui al comma 1, attacca ovvero espone al rischio di un attacco un bene culturale

oggetto di protezione rafforzata è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

3. È punito con la stessa pena di cui al comma 2 chiunque attacca direttamente ogni altro bene storico, artistico, archeologico, architettonico, scientifico, culturale o religioso che, per caratteristiche proprie e note ai belligeranti, costituisce eredità culturale e spirituale di un popolo ovvero patrimonio universale del genere umano, al di fuori dei casi in cui è utilizzato per fini militari.

ART. 85.

(Mutilazione).

1. Chiunque sottopone una persona che si trova sotto il suo controllo a mutilazione, anche sfigurandola o rendendola permanentemente inabile o rimuovendole un organo, che non è giustificata da cure mediche, dentistiche od ospedaliere dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o per l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona si applica la reclusione da dieci a venti anni.

ART. 86.

(Esperimenti medici o scientifici).

1. Chiunque sottopone una persona che si trova sotto il suo controllo a un esperimento medico o scientifico che non è giustificato da cure mediche, dentistiche od ospedaliere o dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o per l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona si applica la reclusione da dieci a venti anni.

ART. 87.

(Perfidia).

1. Chiunque cagiona la morte o il ferimento di una persona della parte avversa facendo appello, con l'intenzione di ingannarla, alla sua buona fede o alla sua fiducia per farle credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale dei conflitti armati è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

ART. 88.

(Diniere di quartiere).

1. Chiunque, essendo in posizione di effettivo comando o controllo sulle forze subordinate alle quali si rivolge, dichiara od ordina che non vi sono sopravvissuti al fine di minacciare l'avversario o di condurre le ostilità nel presupposto che non vi saranno sopravvissuti è punito con la reclusione da tre a sette anni.

ART. 89.

(Distruzione o sequestro di proprietà nemica).

1. Chiunque distrugge o illegalmente espropria proprietà dell'avversario al di fuori dei casi in cui ciò è richiesto dalla necessità del conflitto è punito con la reclusione da tre a sette anni.

ART. 90.

(Saccheggio).

1. Chiunque saccheggia una città o altro luogo, anche se preso d'assalto, è punito con la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni.

ART. 91.

(Impiego di veleno o di armi avvelenate).

1. Chiunque impiega una sostanza idonea a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà tossiche ovvero impiega un'arma che rilascia tale sostanza per effetto del suo uso è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

ART. 92.

(Impiego di gas, liquidi, materiali o procedimenti vietati).

1. Chiunque impiega un gas idoneo a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà asfissianti o tossiche ovvero impiega altra sostanza, liquido o materiale ovvero procedimento analogo è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

ART. 93.

(Impiego di proiettili vietati).

1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale, impiega proiettili che si espandono o che si schiacciano facilmente nel corpo umano, in modo da causare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

ART. 94.

(Mine).

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, utilizza mine antipersona o altri analoghi ordigni è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

ART. 95.

(Attacco a cose o a persone che usano i segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949).

1. Chiunque attacca persone, edifici, materiali, unità mediche, trasporti o altri obiettivi che usano, in conformità al diritto

internazionale, un emblema distintivo od altro metodo di identificazione che indica la protezione ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

ART. 96.

(Privazione di mezzi di sopravvivenza).

1. Chiunque priva i civili dei mezzi indispensabili di sopravvivenza, anche impedendo loro di ricevere soccorsi, al fine di usare tale privazione come metodo di guerra è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

ART. 97.

(Uso o arruolamento di minorenni in operazioni militari).

1. Chiunque recluta o arruola un minore di quindici anni nelle Forze armate nazionali ovvero lo fa partecipare alle ostilità è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 chiunque omette le misure necessarie a prevenire, impedire, interrompere o altrimenti far cessare il reclutamento e il servizio forzato ovvero la partecipazione attiva nelle ostilità di minori di quindici anni.

ART. 98.

(Cattura di ostaggi).

1. Chiunque sequestra o altrimenti tiene in suo potere una o più persone minacciando di ucciderle, di ferirle o di mantenerle in stato di sequestro, al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone a compiere o ad omettere qualsiasi atto, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

CAPO V

DELITTI DI GUERRA NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI

ART. 99.

(Dispersione dei beni culturali).

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, usa ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai territori occupati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire l'esportazione di beni culturali dai territori occupati ovvero il sequestro e la restituzione dei beni importati dai medesimi territori è punito con la reclusione da tre a sette anni.

3. Chiunque illecitamente si appropria, saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali protetti dalle norme di diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la stessa pena se commessi sul territorio italiano ovvero su un altro territorio non occupato.

ART. 100.

(Privazione di diritti o di azioni).

1. Chiunque dispone l'abolizione, la sospensione o l'improcedibilità davanti all'autorità giudiziaria di diritti o di azioni giudiziarie dei cittadini della parte avversa è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

ART. 101.

(Impiego di talune armi, proiettili, materiali o metodi di guerra).

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale dei conflitti ar-

mati, utilizza armi, proiettili, materiali o metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che, per loro natura, colpiscono gli obiettivi in modo indiscriminato, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

ART. 102.

(Abuso di bandiera, insegne o uniformi dell'avversario).

1. Chiunque fa uso indebito della bandiera, delle insegne o delle uniformi dell'avversario nel corso di un attacco, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 103.

(Trasferimento o deportazione).

1. Chiunque trasferisce direttamente o indirettamente parte della popolazione civile dello Stato nel territorio occupato militarmente, favorendone l'insediamento, ovvero deporta o trasferisce, in tutto o in parte, la popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

ART. 104.

(Arruolamento forzato).

1. Chiunque costringe un cittadino della parte avversa a partecipare alle operazioni militari contro il proprio Paese o le sue Forze armate è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

TITOLO VIII

ALTRI DELITTI INTERNAZIONALI

ART. 105.

(Mercenari).

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa a un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato né essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a otto anni.

3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti dai commi 1 e 2 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a quattordici anni.

4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal presente articolo con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

5. Tutte le regole relative al diritto internazionale dei conflitti armati sono applicabili, in quanto compatibili, ai mer-

cenari, ai quali sono equiparati coloro che rivestono funzioni militari o paramilitari nel quadro di un conflitto armato.

ART. 106.

*(Imposizione di marchi
o di segni distintivi).*

1. Chiunque costringe persone appartenenti a un gruppo nazionale, etnico,

razziale o religioso a portare marchi o segni intesi a rilevarne l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

22. 01. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ALLEGATO 2

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre,
C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 20.

Al comma 6 dopo le parole: ordini di riparazione inserire le seguenti: a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello Statuto,.

20. 10. Il relatore.

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione.

20. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 21.

Dopo le parole: confisca di beni, aggiungere le seguenti: o di esecuzione degli ordini di riparazione.

Conseguentemente sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione.

21. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ALLEGATO 3

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), le parole « di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono soppresse. Dopo le parole libertà fondamentali sono inserite le parole e dei suoi protocolli addizionali.

0. 1. 100. 3. Ferranti, Tenaglia.

Sopprimere la lettera b).

0. 1. 100. 4. Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera b) è così sostituito: all'articolo 631, al comma 1, dopo le parole « in base a quali si richiede la revisione » vanno aggiunte le parole « ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera a), b), c) e d) ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 631 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Nei casi previsti nella lettera d-bis) dell'articolo 630, la domanda è ammessa quando la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato in via definitiva la sussistenza di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, o dei suoi protocolli addizionali tale da rendere il processo iniquo, purché la violazione abbia avuto un'incidenza determinante sulla condanna ed il pregiudizio no possa essere altrimenti eliminato.

0. 1. 100. 2. Ferranti, Tenaglia.

Sopprimere la lettera d).

0. 1. 100. 5. Vietti, Rao.

Alla lettera d) sostituire le parole è proposta dopo 3 mesi con le seguenti: può essere proposta entro 6 mesi.

0. 1. 100. 50. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), le parole: dopo tre mesi sono sostituite dalle seguenti: dopo sei mesi.

0. 1. 100. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d) inserire la lettera d-bis):

All'articolo 637, dopo il comma 3 va aggiunto il comma 3-bis: « Nel caso di cui all'articolo 647-bis, (comma 1, lettera d-bis,) il giudice, nel riformulare la pena, non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare un misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza impugnata né revocare benefici.

0. 1. 100. 1. Ferranti, Tenaglia.

Aggiungere il seguente comma 2:

2. All'articolo 633 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è introdotto il seguente:

3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera d-bis) del codice di

procedura penale, alla richiesta deve essere unita una copia tradotta in lingua italiana e debitamente autenticata della sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

0. 1. 100. 6. Vietti, Rao.

Aggiungere il seguente comma 3:

3. All'articolo 636 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è introdotto il seguente:

1-bis. Nel caso in cui al giudizio di revisione debba procedersi per la ipotesi prevista al comma 1, lettera *d-bis*), dell'articolo 630 del codice di procedura penale, il decreto di citazione a giudizio, emesso a norma dell'articolo 601 del codice di procedura penale, contiene altresì la specifica indicazione degli atti compiuti nelle precedenti fasi di giudizio che conservano efficacia anche nel giudizio di revisione.

0. 1. 100. 7. Vietti, Rao.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 630, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

d-bis) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

b) all'articolo 631, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

2. Nei casi previsti nella lettera *d-bis)* dell'articolo 630, la domanda è ammessa

quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria;

c) all'articolo 633, comma 2, le parole: « dall'articolo 630, comma 1, lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 630, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d-bis)* »;

d) all'articolo 634, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. La Corte d'appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall'articolo 630, comma 1, lettera *d-bis)*, è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

1. 100. Il Governo.

L'articolo 1, è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Nel libro IX del codice di procedura penale, dopo il titolo IV è aggiunto il seguente:

Titolo IV-*bis*.

Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

ART. 647-*bis*. — *(Revisione a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo).* — 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

ART. 647-ter. — (Soggetti legittimati). — 1. Possono richiedere la revisione:

- a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;
- b) il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal procuratore generale della Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

ART. 647-quater. — (Forma della richiesta). — 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

2. La richiesta, a pena di inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

3. La richiesta di cui all'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), è sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

ART. 647-quinquies. — (Ammissibilità della richiesta). — 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-bis, la Corte di Cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

2. La Corte dichiara la inammissibilità della richiesta:

- a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;
- b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 ad euro 2.065.

4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta la corte trasmette gli atti alla corte d'appello del distretto individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.

5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

ART. 647-sexies. — (Sospensione dell'esecuzione). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte d'appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666 la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare una ingiusta detenzione.

2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelare di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

ART. 647-septies. — (Giudizio di revisione). — 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

2. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

ART. 647-octies — (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna). — 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642.

1. 1. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 630 del codice di procedura penale, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

e) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

1. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso articolo 630-bis, sopprimere le parole: e dei decreti penali di condanna.

1. 3. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 633 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. La richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera *d*), può essere proposta entro sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 1.

1. 500. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 630-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Nei casi previsti dal comma 1, la revisione è ammessa solo quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento;

b) il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.

1. 6. Ferranti.

*Al comma 2, sostituire le parole dall'articolo 630 comma 1 lettere *a*) e *b*) con le seguenti dall'articolo 630 lettere *a*), *b*) e *d*).*

1. 4. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

1. 5. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 631 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2) Nei casi previsti dalla lettera *e*) dell'articolo 630 la domanda è ammessa quando la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento ed il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto

all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.

1. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 631 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2) Nei casi previsti dalla lettera e) dell'articolo 630 la domanda è ammessa quando il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.

1. 02. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo).

1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.

2. 11 Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.

3. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, dopo le parole: « Corte costituzionale » sono aggiunte le seguenti: « e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico

dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ».

2. 100. Il Governo.

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

ART. 2.

(Introduzione dell'articolo 201-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

ART. 201-bis. — *(Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo).* — 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione al Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dei decreti penali di condanna.

2. 2. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il capoverso ART. 2-bis.

0. 2. 0. 100. 1. Vietti, Rao.

Al comma 1, primo periodo, le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro centottanta giorni.

0. 2. 0. 100. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

ART. 2-bis.

(Norme transitorie).

1. Per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, divenute definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis del codice di procedura penale è presentata, a pena d'inammissibilità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo che precede, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

ART. 2-ter.

(Copertura finanziaria).

1. Dalla esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. 0100. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 3.

(Norme transitorie).

1. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 01. Zeller, Brugger.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate (C. 3442 Gregorio Fontana).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

osservato che l'articolo 5, comma 3, prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato;

ritenuto che appaia preferibile, conformemente dall'attuale normativa generale prevista dalla legge n. 549 del 1995, prevedere che il riparto fra i singoli enti sia effettuato annualmente con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione affari internazionali e relazioni interparlamentari della Camera legislativa della Repubblica dell'Uzbekistan 48

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub 48

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (*Esame e rinvio*) 49

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (*Esame e rinvio*) 50

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao (*Seguito esame e rinvio*) 52

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri (*Deliberazione*) 53

ALLEGATO 2 (*Programma dell'indagine*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 53

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 6 aprile 2011.

Incontro con una delegazione della Commissione affari internazionali e relazioni interparlamentari della Camera legislativa della Repubblica dell'Uzbekistan.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.05 alle 9.55.

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 6 aprile 2011.

Incontro con l'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

C. 4142 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che esso giunge all'esame del Parlamento in un momento particolarmente significativo. Negli ultimi mesi vi è stata infatti una notevole crescita del ruolo diplomatico dello Stato arabo, dapprima, alla fine del 2010, con il tentativo di mediazione – attuato congiuntamente alla Turchia – della crisi politica libanese.

È recente la firma di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, che rimangono il maggiore alleato del Qatar, volto ad accrescere la cooperazione in materia di sicurezza, rendendo istituzionale la messa in comune di informazioni su persone sospette di terrorismo. Ancor più rilevante è il ruolo che il Qatar sta giocando, nel quadro della missione militare in Libia, alla quale forze aeree dello Stato del Golfo partecipano sin dall'inizio, assieme agli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, truppe del Qatar, seppure con un piccolo contingente, partecipano alla forza militare del Consiglio di cooperazione del Golfo, recentemente intervenuta nel Bahrein a fronte delle proteste della maggioranza sciita contro la locale dinastia sunnita. Non può

sfuggire ad alcuno, pertanto, il rilievo politico-strategico dell'Accordo in esame, che si compone di undici articoli.

Richiama in particolare l'articolo 3, che contempla i settori della cooperazione, tra cui le politiche degli appalti nel settore militare; l'importazione, esportazione e trasporto di armi conformemente alle rispettive normative nazionali; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'ottemperanza ai trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport militari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione – inclusi corsi e conferenze. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Assai importante appare l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, quali di seguito elencati, che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi.

Rileva che la norma di cui all'articolo 5 non viene equiparata a quelle previste dalle cosiddette « apposite intese governative » contemplate dall'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 che disciplina l'esportazione dei materiali d'armamento. È stata quindi finalmente accolta la segnalazione più volte avanzata da questa Commissione, nella presente e nelle scorse legislature.

Particolare interesse assume anche l'articolo 9, che concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata,

anche in caso di trasferimento di informazioni, documenti, materiali o attrezzature.

Segnala che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar si compone di quattro articoli: l'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza, ad anni alterni e con decorrenza dal 2011, la spesa di 12.245 euro annui.

Auspica la tempestiva autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Qatar che collabora fattivamente con la NATO nell'Iniziativa di Istanbul, come ha riconosciuto nella sua visita a Doha di metà febbraio il Segretario generale Rasmussen.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un sollecito *iter* di esame del provvedimento in titolo in ragione della sua rilevanza intrinseca e in vista della imminente visita in Italia dell'Emiro del Qatar, da cui potranno derivare al nostro Paese significativi benefici sia sul piano politico che su quello commerciale.

Marco ZACCHERA (PdL), preannunciando una valutazione favorevole da parte del suo gruppo sul provvedimento in titolo, sottolinea la delicatezza della materia oggetto dell'Accordo anche in relazione alla situazione di particolare instabilità che colpisce i Paesi del mondo arabo, paventando che in questa fase un provvedimento come quello in esame possa rappresentare una sorta di cambiale in bianco.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.
C. 4143 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario BARBI (PD), *relatore*, rileva che il Protocollo in titolo emenda la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa sotto l'egida dell'OCSE nel 1988 con l'obiettivo di fornire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri strumenti più efficaci per il contrasto dell'evasione a livello nazionale ed internazionale, dallo scambio di informazioni all'assistenza al recupero dei crediti di natura tributaria. Il nostro Paese ha ratificato la Convenzione con la legge 10 febbraio 2005, n. 19. Il Protocollo emendativo si è reso necessario al fine di allineare il testo della Convenzione allo *standard* dell'OCSE attualmente in uso, in materia di trasparenza e di scambio di informazioni.

Sottolinea che gli articoli iniziali del Protocollo prevedono rispettivamente alcune modifiche al Preambolo della Convenzione (articolo I) e precisazioni sull'ambito di applicazione dello scambio di informazioni effettuato ai sensi della Convenzione (articolo II), nonché sul livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni (articolo III).

Per quanto riguarda l'adeguamento allo *standard* internazionale in materia di scambio di informazioni, il Protocollo dispone che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali (articolo V). Il Protocollo prevede espressamente che gli Stati membri del-

l'Unione europea e Parti della Convenzione possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea (articolo VII).

Per quanto concerne gli aspetti tecnico-finanziari derivanti dall'entrata in vigore del Protocollo sul piano interno, rappresenta che si avranno senza dubbio vantaggi per il bilancio dello Stato, relativi a un maggiore introito fiscale. La lotta all'evasione fiscale in campo internazionale disporrà, infatti, di ulteriori strumenti di conoscenza, mediante una migliore informazione, anche sui conti correnti e sulle situazioni bancarie presenti nei Paesi aderenti.

Il Protocollo prevede, in particolare, una più ampia assistenza amministrativa in materia fiscale nel rispetto della sovranità nazionale e dell'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti, garantendo nel contempo un'estesa protezione della riservatezza delle informazioni scambiate.

Segnala che alla Convenzione, così come emendata dal Protocollo in oggetto, potranno aderire anche Stati che non aderiscono né all'OCSE né al Consiglio d'Europa: attraverso l'adesione essi potranno avvalersi dei vantaggi derivanti dal nuovo contesto di cooperazione fiscale basato su una maggiore trasparenza.

Segnala che il disegno di legge di ratifica non contiene la clausola di copertura finanziaria poiché, come attestato nella dichiarazione allegata alla relazione illustrativa, esso rientra nella categoria di disegno di legge di ratifica di accordi che non prevedono nuove spese o istituzione di nuovi uffici. Nel formulare l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento richiama le parole pronunciate il 4 maggio 2004 dal collega Antonione, allora Sottosegretario di Stato agli affari esteri durante l'iter di approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione del 1988: « Oggi come allora l'adesione italiana a questo tipo di strumenti pattizi internazionali, oltre a rafforzare il quadro normativo internazionale in materia di diritto

tributario, rappresenta al contempo un chiaro segnale ai nostri *partners* sulla volontà del nostro Paese di contrastare sempre più l'evasione fiscale in tutte le sue forme ».

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea come il provvedimento in esame sia finalizzato a dare maggiore efficacia alla Convenzione dell'OCSE e come da ciò possano derivare rilevanti benefici anche sul piano del processo di allargamento dell'Unione europea.

Marco ZACCHERA (Pdl) chiede chiarimenti al relatore in ordine al rapporto tra il provvedimento in esame e i singoli accordi che gli Stati siglano sul piano bilaterale nella stessa materia.

Mario BARBI (PD), *relatore*, riservandosi di fornire maggiori elementi nel prosieguo dell'esame, rileva che la Convenzione e il Protocollo in oggetto costituiscono la disciplina-quadro entro i cui confini opera l'autonomia degli Stati che possono pertanto siglare trattati sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale eventualmente in difformità rispetto alla Convenzione ma non in contrasto con essa.

Franco NARDUCCI, *presidente*, osserva che gli Stati che aderiscono alla Convenzione sono tenuti a rinegoziare gli accordi bilaterali già siglati in materia di reciproca assistenza fiscale. Segnala quindi il caso della Svizzera che, avendo sottoscritto la Convenzione ed essendo stata espunta dalla *black list* dei Paesi non conformi agli standard OCSE, ha già provveduto a rinegoziare gli accordi bilaterali con ventinove Paesi, tra cui non figura l'Italia a causa delle note resistenze opposte dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al

termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva adottato il testo del disegno di legge C. 4193 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, fissando a ieri alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte quindi che sono state presentate sette proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sarubbi 3.1, sull'articolo aggiuntivo Sarubbi 5.02, sull'emendamento Di Stanislao 7.1, sull'articolo aggiuntivo Sarubbi 7.01 e sull'emendamento Ruggia 8.1; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Di Stanislao 3.01 mentre formula parere contrario all'articolo aggiuntivo Ruggia 5.01.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatto salvo l'emendamento Ruggia 8.1 che invita al ritiro ai fini della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che le proposte emendative da lui presentate contribuiscano fattivamente, nello spirito della proposta di legge abbinata di cui è primo firmatario, a rendere più stringenti i vincoli previsti. In particolare, non comprende le ragioni del parere contrario

sul divieto di intermediazione. A suo avviso, è meglio licenziare un buon provvedimento anche al prezzo di un'ulteriore lettura presso il Senato che legiferare in modo insufficiente.

Andrea SARUBBI (PD) sottolinea l'importanza delle proposte emendative presentate da lui e dal collega Ruggia a completamento della disciplina di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione di Oslo. Illustra quindi l'emendamento a sua firma 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarubbi 3.1 e l'articolo aggiuntivo Di Stanislao 3.01.

Andrea SARUBBI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Ruggia 5.01, di cui è cofirmatario, ed illustra quello da lui presentato 5.02, osservando come, anche in assenza di aziende produttrici di munizioni a grappolo, potrebbero sussistere comunque i titolari dei brevetti relativi.

Gianpaolo DOZZO (LNP) manifesta dubbi sulla *ratio* della proposta emendativa, una volta che la produzione risulti inibita.

Andrea SARUBBI (PD), nel riferirsi ad un caso specifico verificatosi nell'ambito della ricerca universitaria, ritiene che la norma proposta accrescerebbe la trasparenza della materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Sarubbi 5.02 e l'emendamento Di Stanislao 7.1.

Andrea SARUBBI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo da lui presentato 7.01 e ritira, come proposto dal rappresentante del Governo, l'emendamento Ruggia 8.1 di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sarubbi 7.01.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, essendo esaurito l'esame delle propo-

ste emendative e nessun altro chiedendo di intervenire, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

(Deliberazione).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 marzo scorso, e sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 2*).

Raccomanda la deliberazione dell'indagine dal momento che la riorganizzazione della rete diplomatico-consolare è assolutamente urgente, ma non sempre attuata così come auspicato.

Ricorda che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha già deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla stessa materia e con lo stesso titolo, per cui sarebbe opportuno procedere congiuntamente. Se non vi sono obiezioni, si riserva pertanto di chiedere al Presidente della Camera di promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato.

Marco ZACCHERA (PdL) plaude all'iniziativa anche a nome del Comitato permanente sugli italiani all'estero di cui è presidente. Segnala quanto l'argomento sia sentito dalle comunità all'estero che non sempre comprendono le ragioni dei tagli subiti. Assicura pertanto la sua massima collaborazione.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il Presidente della Commissione per il lavoro svolto ed auspica che l'indagine possa svolgersi congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento perché sia garantita al tema la più elevata attenzione sul piano istituzionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: quantità limitata inserire le seguenti: di submunizioni esplosive.

3. 1. Sarubbi, Rughia, Barbi, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Garofani.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Divieto di intermediazione).

1. È vietato alle banche, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio e alle società di investimento a capitale variabile, nonché agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle fondazioni bancarie, finanziare società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua i

criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. 01. Di Stanislao, Evangelisti.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Obblighi a carico dei detentori di munizioni e submunizioni a grappolo).

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende presenti sul territorio italiano produttrici di munizioni a grappolo, di submunizioni esplosive, e di loro componenti, come definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione, nonché chiunque detenga a qualsiasi titolo munizioni a grappolo, submunizioni esplosive, o parti di esse, devono effettuare denuncia delle munizioni a grappolo, delle submunizioni esplosive o delle singole parti di esse, di cui sono in possesso, ai comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, e provvedere entro i successivi sessanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.

5. 01. Rughia, Sarubbi, Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Barbi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Obblighi a carico di coloro che dispongono di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive).

1. Chiunque disponga, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo o di parti di esse, come definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione, deve farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 02. Sarubbi, Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Barbi.

ART. 7.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Chiunque disponga, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di bombe a grappolo o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire i necessari controlli volti a garantire la sospensione e la rinuncia di qualunque attività produttiva.

7. 1. Di Stanislao, Evangelisti.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e sub-munizioni a grappolo).

1. Agli intermediari finanziari abilitati, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, è vietato il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costi-

tuite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, deposito, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) intermediari abilitati: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) finanziamento: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui alla lettera a);

c) mina antipersona: ogni dispositivo od ordigno corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374;

d) munizioni e sub-munizioni a grappolo (cluster): ogni munizione convenzionale corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, numero 2, della Convenzione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, dell'utilizzo, della riparazione, della promozione, della vendita, della distribuzione, dell'importazione, dell'esportazione, del deposito, della detenzione o del trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo. Nello stesso termine, la Banca d'Italia indica l'ufficio responsabile

della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui al comma 1.

4. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui al presente articolo, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso le sedi degli stessi.

5. Gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo importa la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate in mercati regolamentati, l'incapacità temporanea ad

assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di cui fa parte una società quotata.

7. 01. Sarubbi, Ruggia, Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Garofani, Barbi.

ART. 8.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione, concernenti l'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo e la cooperazione e l'assistenza internazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2011, da destinarsi al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

8. 1. Ruggia, Sarubbi, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Barbi, Garofani.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

L'indagine conoscitiva è finalizzata ad acquisire elementi di valutazione circa il processo di ristrutturazione in corso della rete diplomatico-consolare, in relazione sia all'obiettivo di una presenza più rispondente alla promozione del sistema-paese sia all'obiettivo di una riduzione dei costi. In particolare, si ritiene necessario valutare l'adeguatezza dell'attuale distribuzione geografica delle sedi diplomatiche e consolari rispetto all'evoluzione degli scenari internazionali e dei correlativi interessi nazionali. Sarà altresì oggetto di attenzione l'analisi delle ripercussioni sui servizi resi alle collettività italiane all'estero.

L'indagine mira altresì a verificare lo stato di attuazione della riforma interna del Ministero degli affari esteri, avviata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, che ha soppresso le direzioni generali per aree geografiche, integrandole nelle direzioni generali tematiche. In tale ambito, si procederà inoltre ad approfondire l'impatto dell'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna.

L'attività conoscitiva sarà peraltro l'occasione per un esame organico delle conseguenze che i tagli di bilancio che si sono

susseguiti negli ultimi esercizi hanno comportato sotto il profilo dell'adempimento delle funzioni istituzionali del Ministero degli affari esteri e degli obblighi internazionali del Paese.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Soggetti da audire:

Ministro degli affari esteri;

Direttori generali e centrali del Ministero degli affari esteri;

Ambasciatori, consoli e funzionari diplomatici;

Rappresentanti delle categorie interessate (operatori economici, italiani all'estero, personale ministeriale);

Esperti in materia internazionalistica.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2011.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione. C. 4106 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Istituzione della riserva di completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia (<i>Esame e rinvio</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – nulla osta</i>)	61
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04535 Ruggia: Sulle eventuali iniziative che il Ministero intenda assumere per garantire una corretta informazione in merito all'esercizio del diritto di associazione per il personale militare	62
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-04534 Di Stanislao: Sul provvedimento di congedo nei confronti del caporal maggiore scelto Massimo Bello	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione. C. 4106 Cirielli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda di aver svolto nella seduta del 23 marzo scorso, in qualità di relatore, la relazione illustrativa sul progetto di legge in titolo, unitamente alla proposta di legge n. 2861 Paglia. Ricorda, altresì, che nella seduta del 29 marzo si è deliberato il loro disabbinamento.

Nel corso delle precedenti sedute i rappresentanti di diversi gruppi avevano preannunciato la presentazione di ulteriori iniziative legislative vertenti su analoghe materie. Non risulta, allo stato, che siano state annunciate in Assemblea proposte di legge né provenienti dal gruppo del Partito democratico né da quello dell'Italia dei Valori. È stata invece annunciata – ed è in corso di assegnazione

– una proposta sottoscritta da numerosi deputati della Lega Nord, finalizzata all'istituzione del Corpo dei volontari militari per la mobilitazione (atto camera 4174, a prima firma dell'onorevole Gidoni).

In riferimento a tale progetto di legge, desidera fare chiarezza sulle profonde differenze che intercorrono con la proposta di legge a sua firma. Infatti, quest'ultima non intende di fatto creare una nuova struttura all'interno delle Forze armate ma mira piuttosto ad integrare, nell'alveo dell'attuale ordinamento delle Forze armate e per sopperire alla sospensione del servizio di leva, una nuova Forza di mobilitazione laddove ciò si renda necessario, al fine di colmare un evidente vuoto normativo in tal senso.

La proposta sottoscritta dall'onorevole Gidoni, invece, crea un vero e proprio nuovo Corpo permanente, cui vengono attribuite anche delle prerogative che potrebbero intersecarsi, se non addirittura confliggere, con quelle affidate alla Protezione Civile e al Dipartimento del Soccorso Pubblico del Ministero dell'Interno.

Inoltre, la proposta Cirielli si riferisce a un bacino di volontari, costituito virtualmente ma mobilitabile in tempo reale, all'occorrenza, solo dal Governo e non certo dalle Regioni; tali volontari sarebbero già addestrati ed integrati all'interno dei reparti esistenti. Invece, l'iniziativa legislativa avanzata dalla Lega da un lato istituisce nuove unità chiamate « battaglioni » che, di fatto, si affiancherebbero a quelle già esistenti; dall'altro lato, crea nuove linee di comando e, soprattutto, attribuisce ai Presidenti di Regione una competenza impropria – per alcuni versi suscettibile di ingenerare dubbi di costituzionalità in quanto lesiva delle prerogative dello Stato centrale e, in ultima analisi, anche del ruolo del Presidente della Repubblica – poiché gli affida la possibilità di mobilitare tali battaglioni, che addirittura potrebbero essere posti alle loro dipendenze.

In virtù di tali considerazioni che rendono evidente quanto le due proposte siano ispirate da finalità e da contenuti

profondamente diversi, l'orientamento della Presidenza, ferma restando la necessità di attenderne la formale assegnazione, è nel senso di non procedere all'abbinamento d'ufficio delle suddette proposte.

Antonio RUGGHIA (PD) conferma l'intenzione di presentare una proposta di legge del gruppo del Partito democratico sul tema dell'introduzione di meccanismi sostitutivi del sistema della leva obbligatoria, ormai sospeso da diversi anni. Evidenza che l'esigenza di svolgere una riflessione supplementare è stata determinata proprio dalla risonanza mediatica e dai contenuti della proposta della Lega, in relazione alla quale dichiara di condividere pienamente le valutazioni della Presidenza. Va infatti ribadita con forza la necessità che il dibattito si incardini in un corretto alveo ordinamentale e costituzionale. Viceversa, l'iniziativa del collega Gidoni appare strumentalmente diretta ad ottenere esclusivamente una visibilità mediatica e, per certi versi, stride anche con l'attuazione del percorso che conduce al federalismo fiscale, che presuppone un sistema di difesa centralizzato.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) segnala che le interpretazioni fornite dai mezzi di informazione sull'iniziativa legislativa del collega Gidoni si sono rivelate fuorvianti e superficiali. Si è intesa veicolare l'idea secondo cui si proponeva l'istituzione di un non meglio precisato esercito del Nord. In realtà, anche da una lettura sommaria appare evidente che le motivazioni sottese alla proposta di legge sono ben diverse e che le polemiche sono state sollevate per ragioni strumentali.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, precisa di essersi per parte sua sempre sottratto a sterili contrapposizioni tra nord e sud del Paese, come dimostrato peraltro anche nella recente vicenda legata al progetto di legge sulle truppe alpine. Nel caso di specie, desidera anzi sottolineare che la proposta di legge a sua firma sull'istituzione del servizio nazionale militare di volontari prevede che esso abbia

un'alimentazione di personale anche su base territoriale. Ribadisce, tuttavia, che lo spirito delle due proposte appare manifestamente differente.

Ettore ROSATO (PD) osserva al riguardo che le due proposte presentano un elemento comune, ovvero la loro sostanziale inutilità, in quanto non affrontano le reali problematiche connesse alla scelta di un nuovo modello di difesa, che invece dovrebbe essere definito prima di proseguire l'esame di tali aspetti.

Luciano ROSSI (Pdl) ritiene invece che la materia su cui incidono le proposte di legge richiamate dalla presidenza, pur diverse, sia meritevole di opportuna ed attenta riflessione nei modi e nei tempi a ciò necessari.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) ribadisce che, a suo avviso, occorre riflettere sui concreti contenuti normativi prima di esprimere posizioni nette come quella espressa dal collega Rosato, che ritiene non suffragata da un'adeguata conoscenza dei testi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, replicando all'onorevole Rosato, reputa offensivo un simile giudizio negativo, che è stato espresso senza aver partecipato alle sedute della Commissione in cui erano state illustrate le rilevanti finalità e le esigenze, anche di ordine costituzionale, che la sua proposta di legge mira a soddisfare. Non solo si rende concreto il principio costituzionale di difesa della Patria, ma si introduce un dibattito complesso che tuttavia occorre affrontare se si vuole creare uno strumento difensivo che appare assolutamente necessario in un futuro più o meno lontano.

Ettore ROSATO (PD) ribadisce di considerare marginale una simile tematica rispetto a questioni ben più concrete ed urgenti. Osserva peraltro di aver sempre evitato da parte sua di sottolineare la presenza o meno alle sedute dei colleghi e dello stesso presidente, che è risultata

talvolta essere incostante in ragione di altri impegni istituzionali.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, reputando inaccettabili simili critiche, invita l'onorevole Rosato a consultare i dati periodicamente riportati da istituti indipendenti che effettuano monitoraggi costanti sull'attività dei parlamentari, che smentiscono decisamente le sue affermazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della riserva di completamento delle Forze armate.

C. 2861 Paglia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 marzo scorso, in qualità di relatore, ha svolto la relazione illustrativa su tale progetto di legge, unitamente alla proposta di legge C. 4106 Cirielli. Ricorda, altresì, che nella seduta del 29 marzo si è deliberato il loro disabbinamento.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, come già evidenziato nella relazione introduttiva svolta dal presidente Cirielli nella seduta del 23 marzo, osserva che la proposta di legge C. 4106 Cirielli e la proposta di legge C. 2861 Paglia incidono su due ambiti parzialmente diversi. Infatti, mentre la proposta di legge 4106 è principalmente volta a creare una struttura di supporto alle Forze armate in grado di colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria, la proposta di legge dell'onorevole Paglia mira, invece, a riformare la disciplina relativa alle Forze di completamento.

Ritiene che le citate proposte, tuttavia, presentavano un aspetto in comune, per il quale era stato in un primo momento

effettuato l'abbinamento, costituito dal fatto che entrambe presentano riflessi sul modello di difesa. Sotto questo profilo, dunque, non ritiene condivisibili le critiche espresse dal deputato Rosato durante l'esame del precedente punto all'ordine del giorno. In particolare, ritiene che l'utilità della proposta Cirielli e, quindi, anche di quella in esame possa essere rintracciata proprio nel fatto che esse avviano una riflessione, sia pur incidentale, sul modello di difesa. Al riguardo, sottolinea che nel passaggio dall'esercito reclutato in base alla leva a quello basato invece sui volontari, tale seconda modalità ha presentato dei guasti tecnici che hanno costretto le Forze armate a chiedere interventi normativi che potessero integrare l'attuale modello ormai in sofferenza. Auspica pertanto che le proposte di legge originariamente abbinate possano proseguire su un binario parallelo.

Ricorda, infine i principali contenuti caratterizzanti la proposta di legge in esame, volta a recepire le numerose istanze provenienti da coloro che appartengono alla citata riserva e che da tempo richiedono un intervento legislativo sulla materia, e che riguardano i modi e tempi dei cicli di addestramento; la sospensione o la decadenza dalla riserva in caso di mancata risposta ai richiami; i tempi massimi di richiamo; gli incentivi fiscali in favore dei datori di lavoro e le agevolazioni fiscali a favore dei professionisti e lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda, invece, la platea di soggetti potenzialmente interessati, la proposta Paglia è riferita a specifiche categorie di soggetti da assegnare agli enti, distaccamenti e reparti a completamento del personale in servizio permanente e per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

C. 4215 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 24 marzo, definisce gli effetti civili della festività del 17 marzo 2011. Ricorda che tale giorno, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è stato dichiarato « festa nazionale » dall'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, senza che però in quella norma fossero specificati gli effetti giuridici. Come noto, le feste nazionali prevedono l'osservanza del completo orario festivo e l'imbandieramento degli edifici pubblici (legge n. 260 del 1949). Il provvedimento in esame esplicita, al comma 1, tali effetti in relazione al 17 marzo 2011.

Il successivo comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, ha lo scopo di assicurare la neutralità finanziaria di quanto disposto dal precedente comma 1. Nella formulazione originaria, si prevedeva che, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Rispetto a tale testo, con la nuova formulazione introdotta al Senato si prevede la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011 non solamente in riferimento alla festività soppressa del 4 novembre ma anche, in alternativa, per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54; si prevede espressamente, inoltre, con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione da 4 a 3 delle giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 937 del 1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nell'esprimere una valutazione positiva del provvedimento, e nel proporre un parere di «nulla osta», desidera comunque rimarcare l'importanza della ricorrenza del 4 novembre, (anniversario della vittoria nella prima guerra mondiale e dichiarato Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate) che, pur non avendo il regime giuridico del giorno festivo, costituisce un appuntamento importante e significativo per le Forze armate, nonché occasione di numerose iniziative di incontro tra militari e civili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 15.25.

5-04535 Ruggia: Sulle eventuali iniziative che il Ministero intenda assumere per garantire una corretta informazione in merito all'esercizio del diritto di associazione per il personale militare.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Antonio RUGGHIA (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio RUGGHIA (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che fornisce un'interpretazione assolutamente non condivisibile dei riferimenti normativi. Occorre invece ribadire il principio secondo cui limitazioni all'esercizio dei diritti politici fondamentali del personale delle Forze armate sono sicuramente giustificabili solo quando vi siano superiori interessi e nelle forme strettamente necessarie. In questo ambito, si può comprendere il divieto di svolgere attività in seno a partiti politici solo nella parte in cui ciò risulta inconciliabile con le attività di servizio. Non è invece consentito interpretare in modo estensivo alcun divieto che non sia espresso testualmente nelle disposizioni di legge, proprio per la natura dei diritti individuali che risulterebbero indebitamente compressi.

5-04534 Di Stanislao: Sul provvedimento di congedo nei confronti del caporal maggiore scelto Massimo Bello.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, esprime l'auspicio che la vicenda oggetto dell'interrogazione abbia una soluzione improntata al buon senso, e che l'amministrazione militare possa rivedere una decisione assunta secondo una logica meramente burocratica. Ritiene infatti che si possa sicuramente richiedere al soggetto pubblico di agire in sede di autotutela a favore di un suo fedele servitore che ha

ricevuto immeritadamente un trattamento particolarmente rigoroso.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04535 Ruggia: Sulle eventuali iniziative che il Ministero intenda assumere per garantire una corretta informazione in merito all'esercizio del diritto di associazione per il personale militare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero, in premessa, elencare i riferimenti del quadro normativo in materia, da cui emerge che:

l'articolo 98 della Costituzione dà facoltà al legislatore di stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici, tra gli altri, per militari di carriera in servizio attivo e per i funzionari e agenti di polizia;

la legge n. 121 del 1981 ha dato corpo a tale opzione applicando alle Forze di Polizia (articolo 16) il divieto in parola per un anno dalla sua entrata in vigore, con successive proroghe sino al 1990;

l'Arma dei Carabinieri, pur ricompresa nel novero delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 16 citato, ha collocazione autonoma nell'ambito del Dicastero, con rango di Forza armata e, pertanto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 449 del 1999, gode di un regime giuridico del tutto peculiare, che la distingue nettamente dalla Polizia di Stato, con riferimento alla quale non si può quindi invocare la comparazione, per ontologica diversità delle situazioni messe a confronto.

Ciò posto, la norma di legge applicativa della facoltà prevista dall'articolo 98 della Costituzione va ricercata nelle norme di principio sulla disciplina militare (articolo 6 della legge n. 382 del 1978, riassetato dall'articolo 1483 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), le quali nel regolare l'esercizio dei diritti politici da parte dei

militari, pur non declinando espressamente il divieto in tema, tuttavia:

premettono il principio generale secondo cui le Forze armate debbono, in ogni circostanza, mantenersi al di fuori delle competizioni politiche;

vietano la partecipazione a riunioni/manifestazioni di partito, nonché l'attività di propaganda in favore anche di singoli candidati alle elezioni, politiche ed amministrative, nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 382 del 1978 (ora riassetato dall'articolo 1350 del decreto legislativo 66 del 2010), ossia con modalità tali da non consentire che la qualità di militare sia percepita all'esterno.

Premesso tale breve quadro di riferimento normativo, giova ora osservare come l'iscrizione ai partiti politici si caratterizzi per l'instaurazione di un rapporto con il partito che:

esclude la possibilità di mantenere riservata la qualità di militare dell'aderente al partito e, dunque, di rispettare le condizioni richieste del richiamato articolo 1350 del decreto legislativo 66 del 2010;

risulta stabile;

comporta un impegno alla cura degli interessi del sodalizio, in caso di assunzioni di cariche, che si traduce nell'esercizio di attività politica in concreto;

implica la soggezione alle norme statutarie del partito.

In ragione di tali considerazioni è possibile sostenere che l'adesione ad un partito:

potrebbe determinare la lesione del principio di terzietà delle Forze armate, sancito dal combinato disposto del citato articolo 1483 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e dell'articolo 713 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, che ha riassetto l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986, che potrebbe risultare – in forza della disciplina di partito – condizionante la condotta della persona fisica militare, nonché del richiamato articolo 1350, comma 3 del Codice dell'Ordinamento militare;

va considerato comportamento suscettibile di assumere rilievo anche sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'articolo 751, lettera a), n. 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Fatti questi doverosi chiarimenti, e per affrontare nel merito i quesiti posti con l'atto in argomento, desidero sottolineare che i contenuti della lettera del Comandante Interregionale « Vittorio Veneto », non contengono « interpretazioni fuorvianti delle concessioni che la legge stabilisce », ma sono invece da considerarsi, per quanto sopra argomentato, pienamente legittimi, in quanto aderenti alla vigente normativa in materia ed ai principi espressi dalla giurisprudenza.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04534 Di Stanislao: Sul provvedimento di congedo nei confronti del caporal maggiore scelto Massimo Bello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione affronta il caso del signor Bello che, a suo tempo, ha partecipato al concorso emanato con il bando del 28 gennaio 2004 per l'immissione nel ruolo dei volontari in spe dell'Esercito di 2.200 volontari in ferma breve, ma è stato giudicato non idoneo dalla competente Commissione esaminatrice per il mancato superamento, in due differenti sedute, di una prova di efficienza operativa consistente nell'effettuazione di 27 flessioni addominali nel tempo massimo di due minuti.

In relazione a tale giudizio si è sviluppato un contenzioso, piuttosto articolato e complesso, di cui – sia per esigenze di chiarezza sia per l'esiguità del tempo previsto per la risposta – si ritiene necessario evidenziare i passaggi cruciali.

Innanzitutto, l'operato dell'Amministrazione si è dimostrato in punto di legittimità immune da qualsivoglia censura, così come ampiamente motivato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8362/2010, sul ricorso in appello proposto dal signor Bello, contro il Ministero della Difesa, per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 3580 del 18 maggio 2006.

Il TAR Lazio, con la citata sentenza, aveva, infatti, respinto, con dovizia di argomenti e conformandosi alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, tutte le censure avverso il provvedimento di esclusione dal predetto concorso.

In particolare, il Consiglio di Stato, in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ha respinto il ricorso in parola, concludendo, tra l'altro, che:

sono del tutto irrilevanti sia i richiamati esiti delle prove di efficienza fisica che il Bello ha espletato al di fuori della procedura concorsuale rispettivamente presso l'Università di Palermo e il Reggimento Lancieri di Aosta, sia la buona qualità delle prestazioni rese in missioni internazionali durante il servizio prestato in qualità di volontario in ferma breve;

doverosamente la Commissione esaminatrice si è attenuta alle vincolanti previsioni del bando a garanzia della *par condicio* fra tutti i candidati e in considerazione del principio di autonomia delle procedure concorsuali;

lo stato emozionale e l'ansia da prestazione che avrebbero colto il candidato durante lo svolgimento della prova fisica, oltre ad essere indimostrate non sono cause esimenti del giudizio di esclusione dal reclutamento;

per nessuna ragione l'Amministrazione avrebbe potuto valutare in concreto l'incidenza del mancato superamento delle prove ginniche sull'idoneità del candidato a svolgere il servizio militare anche in relazione alla possibilità di impiego in mansioni compatibili con il proprio stato.

Preme rammentare, in conclusione, che l'istituto dell'autotutela è il potere che ha l'Amministrazione di correggere un proprio atto illegittimo o infondato. In altri termini, quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un errore, ha la possibilità di annullarlo o correggerlo, evitando in

tal modo di danneggiare ingiustamente il soggetto nei cui confronti è stato emesso.

Pertanto, poiché, sulla base del quadro delineato, emerge con evidenza la legittimità del provvedimento di congedo dell'interessato, non ricorrono i presupposti per l'applicazione di tale istituto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Invitalia Spa (*Svolgimento e conclusione*) 68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 69

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) . 81

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate (*Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine e di una ulteriore integrazione del programma*) 75

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*) 76

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 78

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 79

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 80

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Invitalia Spa.*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico ARCURI, *amministratore delegato di Invitalia Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto OCCHIUTO (UdC), Massimo VANNUCCI (PD), Cesare MARINI (PD), Pietro FRANZOSO (Pdl) e Renato CAMBURSANO (IdV), ai quali replica Domenico ARCURI, *amministratore delegato di Invitalia Spa*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Invitalia Spa per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiarata, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, fa presente, in via preliminare, che lo schema di decreto legislativo è volto ad attuare l'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Ricorda che il provvedimento, trasmesso dal Governo in assenza dell'intesa in sede di Conferenza unificata, è a tale riguardo corredato della relazione prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 che indica le specifiche motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta. Il Governo ha tuttavia garantito l'impegno a proseguire un confronto politico con gli enti territoriali al fine di addivenire, come già accaduto in occasione degli altri decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, alla definizione di un testo il più possibile condiviso con tutti i soggetti interessati. In particolare, ritiene opportuno, come il Governo ha assicurato, garantire un coinvolgimento delle autonomie territoriali nella ripartizione delle risorse.

Sottolinea che il testo all'esame risulta di particolare importanza per completare il quadro attuativo del federalismo fiscale perché rappresenta la garanzia che esso assicuri la solidarietà necessaria tra le diverse aree del Paese, che, come ricordato recentemente dal Ministro Tremonti, è ancora caratterizzato da un'economia duale, con grandi differenze tra il Nord e il Sud. Il provvedimento intende, in particolare, farsi carico dell'attuazione della norma di cui all'articolo 119, quinto

comma, della Costituzione, che fissa il principio dell'attribuzione di risorse aggiuntive, rispetto a quelle ordinarie della finanza degli enti territoriali e del fondo perequativo di cui al terzo comma della medesima disposizione costituzionale, per « promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ».

Quanto al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 illustra le finalità del medesimo in attuazione delle richiamate disposizioni di delega e costituzionali, chiarendo che esso è volto appunto a disciplinare la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Come chiarito nella relazione illustrativa allo schema, le risorse e gli interventi destinati in favore di determinati enti territoriali non devono essere prefigurati in modo da assumere carattere risarcitorio, bensì volti a configurarsi come promotori dello sviluppo. In tal senso, lo schema va inserito nel più generale quadro normativo dell'ambito comunitario. A tal proposito, sottolinea che lo schema di decreto in esame interviene in una fase di ampio confronto a livello europeo che, nell'ambito della strategia Europa 2020, è volto a tracciare il nuovo ruolo della politica di coesione, anche alla luce degli orientamenti che emergeranno dal Programma nazionale di riforma che il nostro Paese dovrà presentare a breve in seguito all'introduzione del semestre europeo. Segnala, peraltro, che lo schema in esame tiene altresì conto delle indicazioni contenute nelle conclusioni della quinta Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, sul futuro della politica di coesione per il 2014-2020. Per tali ragioni, ritiene che l'attuazione di tale provvedimento consentirà una più uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi del-

l'articolo 17, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché di accelerare il conseguimento degli obiettivi inclusi nella strategia Europa 2020 con particolare riferimento al Sud del Paese. Osserva, poi, che l'articolo 2 detta i principi e i criteri della politica di riequilibrio economico e sociale in base ai quali sono perseguite le finalità di promozione dello sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale di cui all'articolo 1, individuando, altresì, le risorse attraverso le quali tali finalità possono essere perseguite. Per quel che concerne le risorse, la norma fa riferimento all'utilizzo delle risorse derivanti prioritariamente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, che sostituisce l'attuale Fondo per le aree sottoutilizzate e dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, per la parte esclusivamente destinata alla spesa in conto capitale per investimenti, nonché alle spese per lo sviluppo ammesse ai sensi dei regolamenti comunitari.

I principi e i criteri direttivi fissati dalla disposizione per l'utilizzo delle predette risorse sono i seguenti sono: la leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e autonomie locali, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale; il metodo della programmazione pluriennale delle risorse, tenendo conto anche delle priorità programmatiche che vengono individuate dall'Unione europea nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione e assicurando in ogni caso una ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella percentuale dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord; l'aggiuntività delle risorse; la programmazione e attuazione degli interventi finalizzati ad assicurare qualità, tempestività, effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali; la programmazione deve inoltre indirizzare alla costruzione di un sistema di indicatori di risultato, al ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e,

nel caso in cui ciò sia appropriato, alla previsione di riserve premiali e a meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria, assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative. Per quanto concerne l'individuazione delle risorse destinate ai sensi dell'articolo in esame, al perseguimento delle finalità di promozione dello sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale di cui all'articolo 1, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che può farsi riferimento al quadro finanziario esposto nel Quadro strategico nazionale 2007-2013. In proposito, ricorda che le risorse delle politiche di coesione (comunitaria e nazionale) e regionale ammontavano, per l'intero periodo 2007-2013, a circa 124,9 miliardi di euro, di cui 64,4 miliardi di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, 28,8 miliardi di fondi strutturali dell'Unione europea e 31,7 miliardi di risorse di cofinanziamento nazionale, iscritte, nel bilancio dello Stato, sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie previsto dalla legge n. 183 del 1987. A tal proposito richiamo anche le audizioni che si sono svolte sulla questione ed alla documentazione depositata.

L'articolo 3 reca disposizioni di carattere procedurale che riguardano: il coordinamento della politica di coesione economica sociale e territoriale e le modalità di utilizzo dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea. La competenza in materia di coordinamento e di relazione con l'Unione europea è individuata in capo al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, che la esercita d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli atti di indirizzo da emanare nell'esercizio di tali funzioni sono adottati di concerto con lo stesso Ministro, nonché con quello dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri ministri eventualmente interessati. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 3, gli atti di indirizzo e di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati mem-

bri sono adottati dal Ministro delegato nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle regioni e delle autonomie locali. Tale disposizione non definisce, tuttavia, snodi concertativi finalizzati al rispetto di tali poteri e prerogative. Osserva, poi, che il comma 3 stabilisce la possibilità di adottare opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1, nonché l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro. Tali misure possono essere adottate su iniziativa del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

L'articolo 4 modifica la denominazione del « Fondo per le aree sottoutilizzate » che viene trasformata in « Fondo per lo sviluppo e la coesione ». Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese. Il comma 2 dispone che il Fondo per lo sviluppo e la coesione abbia carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione del Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo con ciò l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse corrispondentemente a quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea. Ai sensi del comma 3, il Fondo destina le proprie risorse al finanziamento degli interventi speciali dello Stato previsti dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, attraverso l'erogazione di contributi speciali, in base a quanto disposto dall'articolo 16 della legge di delega, e secondo le modalità indicate agli articoli successivi del provvedimento. La disposizione specifica inoltre le caratteristiche degli interventi che il Fondo provvede a finanziare, prevedendo che debba trattarsi di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale, sia di carattere immateriale, aventi rilievo nazionale, interregionale e regionale ed aventi natura di grandi pro-

getti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati che siano quantificabili e misurabili, anche per ciò che riguarda il profilo temporale degli interventi stessi. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici ed al contenuto delle audizioni con riferimento alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ed alla tematica della perequazione infrastrutturale, ritengo che il Governo dovrebbe chiarire se nel nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione possano confluire o, quanto meno, possano essere ricomprese tutte le risorse destinate ad interventi di politica regionale volti a riequilibrare i livelli di sviluppo tra le diverse aree territoriali, quali ad esempio il Fondo per la montagna, il Fondo per le isole minori e gli altri fondi per interventi speciali che attualmente sono finanziati in via autonoma. Peraltro, rileva che la relazione illustrativa nella parte relativa all'articolo 7 esclude tali fondi da quelli destinati ad interventi di riequilibrio territoriale indicati all'articolo 1. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se, e in che misura, dal comma 1 dell'articolo in esame — che sembra attribuire al Fondo nuove funzioni volte a garantire l'unità programmatica degli interventi aggiuntivi, le quali stando alla lettera della norma dovrebbero già valere a partire dall'entrata in vigore del provvedimento — derivino effetti inerenti il ciclo di programmazione in corso ai sensi del Quadro strategico nazionale 2007-2013 ovvero se tali nuove funzioni entreranno a regime a partire dal nuovo ciclo pluriennale di programmazione 2014-2020.

L'articolo 5 definisce le modalità di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, il comma 1 demanda alla legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Pertanto, in sede di prima applicazione, la legge di stabilità per il 2013 stanzerà le risorse adeguate per le esigenze del periodo di programmazione 2014-2020, sulla base della quantificazione

che verrà proposta dal Ministro delegato, in misura compatibile con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Contestualmente la legge di stabilità provvederà alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per quote annuali, in base all'andamento stimato della spesa. Il comma 2, al primo periodo, stabilisce che, anche in base alle risultanze del sistema di monitoraggio unitario disciplinato al successivo articolo 6, la legge di stabilità può rimodulare l'articolazione annuale delle quote, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo, la riprogrammazione può essere effettuata solo previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato — regioni e autonomie locali. La differenza consiste nel fatto che in quest'ultimo caso, si fa riferimento alla « riprogrammazione » del Fondo, cioè ad una diversa destinazione delle risorse rispetto a quanto definito nel Documento di indirizzo strategico e nella relativa delibera CIPE, e non ad una semplice rimodulazione dell'allocazione che non altera la dotazione complessiva del Fondo stesso. Il comma 3 prevede che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da approvare entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione — in sede di prima applicazione sarà il mese di ottobre 2013 — siano definiti i contenuti di un documento di indirizzo strategico, tenendo altresì conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma nazionale di riforma e dei documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica. Il documento — i cui contenuti sono espressamente stabiliti dalla disposizione — sarà predisposto dal Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, nonché d'intesa con la Conferenza unificata. Il comma 4, infine, stabilisce che entro il 1° marzo dell'anno successivo — in sede di prima applicazione il termine sarà il 1° marzo 2014 — il Ministro delegato, attuando gli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti

dalla predetta delibera del CIPE, propone al Comitato stesso ai fini della conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, oltre che con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziarie con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In sostanza, con delibera del CIPE sono individuati gli interventi e i programmi da finanziare. Il termine del 1° marzo sembra riferito all'attività propositiva del Ministro delegato e non quale termine per la deliberazione da parte del CIPE. Sul punto ritengo comunque utile un chiarimento da parte del Governo.

Segnala, poi, che l'articolo 6 introduce nell'ordinamento lo strumento del « contratto istituzionale di sviluppo ». Il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti tale contratto, con cui si provvede a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE, individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. Il comma 2 definisce i contenuti del contratto istituzionale di sviluppo, al quale possono partecipare oltre che le regioni e le amministrazioni centrali anche i concessionari di servizi pubblici. La stipula del « contratto istituzionale di sviluppo », che appare assumere carattere vincolante, è finalizzata a destinare le risorse assegnate dal CIPE e a individuare le responsabilità di ciascuna parte interessata e i tempi di erogazione dei fondi. Per ogni intervento, dunque, il contratto esplicita il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità dell'aiuto, la definizione del crono programma e le responsabilità delle parti contraenti, la previsione eventuale delle condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi e al conseguente attribuzione al governo delle risorse revocate. Il comma 3 specifica che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo dovranno essere

disciplinati dalle norme sulle infrastrutture strategiche contenute di cui al Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, si applicano le disposizioni processuali previste per le controversie relative a tali infrastrutture. Il comma 4 stabilisce che le risorse del Fondo siano trasferite ai soggetti assegnatari in relazione allo stato di avanzamento della spesa e fatti affluire in appositi fondi a destinazione vincolata rispetto alle finalità approvate. Sottolinea che tali finalità devono garantire la piena tracciabilità delle risorse attribuite anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 volte a impedire infiltrazioni criminali mafiose, nonché dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009, che reca la disciplina contabile delle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. Il comma 5 attribuisce il coordinamento e la vigilanza dell'attuazione degli interventi al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, che opera anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche. Il comma 6, infine, dispone le norme in caso di inerzia e inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi oggetto del decreto in esame, anche nell'ipotesi del mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma. Il Governo, in tali casi, esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le modalità procedurali individuate allo scopo dall'articolo 8, della legge n. 131 del 2003. Segnalo che, tra i poteri del Governo, è prevista la possibilità di nomina, senza nuovi o maggiori oneri, di un commissario straordinario.

Rileva, poi, che l'articolo 7, recante le disposizioni transitorie e finali, mantiene ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato che sono riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che perseguono finalità diverse da quelle indicate al precedente articolo 1. Fa presente che sembrerebbero, pertanto, rimanere ferme le disposizioni

vigenti relative alle finalità di « favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona » e di « provvedere – da parte dello Stato – a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni di comuni, province, città metropolitane e regioni », che sono indicate nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ma non ricomprese nell'articolo 1 del provvedimento in esame. Il secondo periodo del comma in esame prevede la possibilità, con riferimento ai predetti contributi e interventi « diversi », che siano introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, mediante uno o più decreti legislativi integrativi adottati secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Al riguardo, osserva che la disposizione di cui al secondo periodo andrebbe valutata alla luce dei principi di delega, atteso che essa attribuisce a successivi decreti legislativi il potere di definire istituti introdotti dal testo, benché sia da ritenere che tali decreti possano intervenire entro il 21 maggio 2011 solo per l'attuazione dell'oggetto della delega ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009.

Dalla rapida disamina svolta, ritiene che risulti in modo evidente l'importanza del provvedimento in esame soprattutto per le regioni del Mezzogiorno e credo che l'esame in Commissione consentirà, soprattutto se, come auspico, sarà caratterizzato da un atteggiamento costruttivo di tutti, di migliorare gli aspetti del testo che possono suscitare qualche perplessità. In particolare, rileva l'opportunità di approfondire la tematica dei diritti della persona, cui accennavo da ultimo e richiamata dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, almeno nel senso di intervenire al fine di ridurre gli squilibri nella qualità dei servizi pubblici tra le diverse aree del Paese. In secondo luogo, ritiene che debbano essere approfondite le modalità di coordinamento nell'utilizzo delle risorse del nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione, eventualmente prevedendo una cabina di regia al fine di una maggiore efficienza ed efficacia, nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, che possa svolgere anche un utile

ruolo di supporto tecnico-operativo per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi e, quindi, migliorare la qualità della spesa pubblica. Ritiene che un altro nodo di difficile soluzione, atteso il perimetro della delega, è quello della partecipazione delle regioni a statuto speciale, che saranno escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento, laddove oggi una quota non trascurabile delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate riguarda, ad esempio, la Sicilia. Giudica inoltre che sussista un ulteriore margine di intervento anche con riferimento alla disposizione sulla tracciabilità dei fondi, che si potrebbe meglio precisare, come richiesto anche dalla Corte dei conti, per evitare che risorse destinate alle finalità proprie del Fondo per lo sviluppo e la coesione vengano disperse nella generalità dei capitoli di bilancio delle diverse amministrazioni. Infine, reputa che sia opportuno, coerentemente con lo spirito della riforma del federalismo fiscale, porre l'accento sulla responsabilità degli amministratori che dimostrino un'incapacità progettuale o gestionale delle risorse loro assegnate o assegnabili. Auspica, conclusivamente, che la Commissione possa procedere in modo più possibile condiviso su un testo che è destinato a giocare un ruolo importante per lo sviluppo strategico del Paese.

Il Ministro Raffaele FITTO sottolinea che il provvedimento in esame delinea un nuovo modo di procedere nella gestione delle risorse relative ad interventi infrastrutturali e per le aree sottoutilizzate. Fa presente che, anche in coerenza con la Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale della Commissione europea, l'obiettivo del Governo è quello di intervenire in maniera strutturale sulla *governance* dell'utilizzo di tali risorse, al fine di evitare le inefficienze e le problematiche sul versante della spesa che hanno caratterizzato l'esperienza passata. Nell'esprimere condivisione rispetto alle osservazioni svolte dal relatore, sottolinea l'importanza dell'introducendo contratto istituzionale di sviluppo che consentirà di realizzare opere in tempi certi, con l'in-

dividuaione di responsabilità precise e con la previsione di poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempienza degli enti territoriali preposti. Evidenzia inoltre l'importanza di effettuare la ricognizione infrastrutturale prevista, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 dal decreto ministeriale 26 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2011, strettamente collegato al provvedimento in esame. Richiama inoltre l'opportunità, segnalata anche dal relatore, di avere nel Dipartimento per lo sviluppo e la coesione il punto di riferimento per il coordinamento delle attività previste dallo schema di decreto legislativo all'attenzione della Commissione. Osserva inoltre che il Governo attua con riferimento ai fondi per la coesione un confronto continuo e costante con la Commissione europea anche in vista della nuova programmazione 2013-2020, e rivolge grande attenzione sulle misure volte ad evitare la perdita dei finanziamenti in scadenza entro la fine del corrente anno. Con riferimento alla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, fa presente che essa è dovuta più che al dissenso verso il provvedimento alla non compatibilità tra le impostazioni dei rappresentanti dei diversi livelli di governo, laddove i rappresentanti delle regioni avrebbero preferito una modifica più limitata all'attuale sistema, mentre quelli degli enti locali condividevano un'impostazione più innovativa. Conferma comunque la disponibilità del Governo a proseguire un confronto in sede politica con gli enti territoriali, al fine di addivenire ad una sostanziale condivisione del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita una nota relativa al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che i lavori della Commissione procederanno in parallelo con quelli della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, come già avvenuto in occasione dell'esame degli altri schemi di decreto legislativo attuativi delle

disposizioni di cui alla legge n. 42 del 2009. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine e di una ulteriore integrazione del programma).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella riunione del 23 marzo 2011, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di richiedere una ulteriore proroga, fino al 31 ottobre 2011, del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate e di integrare il programma a suo tempo deliberato, al fine di poter procedere all'audizione del dottor Marco Tronchetti Provera, Presidente di Pirelli & C. Spa., in considerazione dell'esperienza maturata dall'interessato in materia di politica industriale. Avverte che, essendo stata raggiunta sul punto la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è quindi possibile procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine e all'integrazione del suo programma. Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga al 31 ottobre 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate, nonché di integrazione del pro-

gramma dell'indagine nei termini precedentemente indicati.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva e l'integrazione del relativo programma nei termini indicati dal presidente.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio — Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CESARIO (IR) illustra il contenuto del provvedimento, il quale dispone che lo Stato, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali sono coinvolte navi cisterna o piattaforme petrolifere, promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare. In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che il testo fa riferimento a un onere complessivo, derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, di 26 milioni di euro a decorrere dal 2011, senza tuttavia indicare gli elementi di quantificazione e le voci che concorrono a determinare l'onere complessivo. Giudica, pertanto, necessario acquisire i dati posti

alla base della quantificazione, con distinta indicazione delle componenti di costo, del loro ammontare e del relativo sviluppo temporale, inclusi gli oneri derivanti dalla previsione di sgravi contributivi per il personale dell'impresa armatoriale concessionaria. Circa quest'ultimo punto, ricorda che a fronte di un'analoga previsione di sgravi contributivi, contenuta nel decreto-legge n. 4 del 2006, è stata a suo tempo predisposta un'apposita copertura finanziaria. Inoltre, per una compiuta valutazione dei possibili effetti finanziari dell'intervento — anche ai fini dei saldi di indebitamento netto e di fabbisogno della pubblica amministrazione — ritiene che andrebbero forniti elementi circa la natura del rapporto intercorrente fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società aggiudicataria della concessione, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali riconducibili a ciascuna delle due parti e ai loro riflessi economici, chiarendo, tra l'altro, se — in ragione di tali elementi contrattuali — la concessione prevista possa essere ricondotta ad un modello di partenariato pubblico-privato e, quindi, alle regole stabilite con la decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004 ai fini della verifica del potenziale impatto sul conto economico delle pubbliche amministrazioni. Ricorda che con la circolare del 27 marzo 2009 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che la decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004 prevede che le spese relative ai beni oggetto di tali operazioni non vengano registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se sussiste un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata. Tale trasferimento avviene essenzialmente nel caso in cui il soggetto privato assuma contemporaneamente il rischio di costruzione, connesso alla fase progettuale e di realizzazione, che si considera in capo al soggetto privato qualora la pubblica amministrazione sia tenuta al pagamento solo al verificarsi di tutte le condizioni stabilite, nonché almeno uno tra il rischio di disponibilità, inteso come il rischio connesso

alla fase operativa, correlato alla capacità del soggetto privato di offrire il servizio coerentemente con gli *standard* contrattuali stabiliti, e il rischio di domanda, (inteso come il normale rischio di mercato legato alla variabilità della domanda. A suo avviso, andrebbe altresì chiarito quale soggetto acquisirà il diritto di proprietà del bene al termine della concessione. Qualora, infatti, tale diritto sia in capo alla componente pubblica, potrebbero determinarsi, in mancanza di una nuova concessione, spese relative agli oneri di manutenzione, non quantificati né coperti. Circa i profili di quantificazione riferiti alle risorse da utilizzare a fini di copertura, evidenzia l'esigenza di disporre di dati aggiornati relativi alle importazioni di prodotti petroliferi negli ultimi anni. Osserva – infine – che il fondo istituito dall'articolo 3 per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento ha una durata ventennale, mentre per l'onere indicato dall'articolo 2, comma 5, non viene espressamente indicato un limite di durata. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 2, comma 5, segnala che, anche se dalla denominazione del Fondo utilizzato con finalità di copertura ai sensi del successivo articolo 3 sembra che l'autorizzazione di spesa faccia riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 2, la stessa dovrebbe indicare esplicitamente il comma al quale si riferisce piuttosto che richiamare genericamente l'intero articolo. Ritiene, in particolare, che tale chiarimento sia opportuno anche al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli sgravi contributivi previsti dal comma 4 dell'articolo 2. Riguardo all'articolo 3, ferme rimanendo le osservazioni formulate in merito all'idoneità della copertura prevista dal comma 2 e alla sua coerenza temporale, segnala, con riferimento al comma 4, che lo stesso non appare formulato in maniera conforme alla vigente procedura contabile. Lo stesso, infatti, più correttamente, dovrebbe prevedere che le risorse di cui al comma 2 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riasse-

gnate allo specifico capitolo, recante il Fondo per la costruzione e l'esercizio delle due unità navali, allo scopo istituito ai sensi del comma 1 nello stato di previsione relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riguardo alle osservazioni svolte dal relatore, nel rappresentare la necessità di acquisire idonea relazione tecnica ai fini della verifica della corretta quantificazione degli oneri previsti dal provvedimento in esame e della sufficienza dei mezzi di copertura, in relazione alle singole richieste fa presente quanto segue. In merito all'indicazione degli elementi di quantificazione e delle voci che concorrono a determinare l'onere complessivo recato dal provvedimento, nonché dei dati aggiornati relativi alle importazioni di prodotti petroliferi, concorda sulla necessità dell'acquisizione dei suddetti elementi. Con riferimento alla richiesta di quantificazione degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi per il personale dell'impresa armatoriale concessionaria dei lavori di costruzione e gestione delle navi da recupero, fa presente la necessità che venga predisposta apposita relazione tecnica da parte del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con riferimento all'indicazione degli elementi circa la natura del rapporto intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società aggiudicataria della concessione, concorda con la necessità che vengano esplicitati elementi in ordine alla natura del rapporto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e società aggiudicataria della convenzione, anche allo scopo di poter valutare l'eventuale assoggettamento di detto rapporto alle regole riguardanti le operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate alla verifica dell'impatto sul conto economico delle Pubbliche Amministrazioni. Concorda altresì con il relatore sulla necessità di individuare il soggetto che acquisirà il diritto di proprietà dei beni al termine della concessione. Circa lo sfasamento tra il finanziamento del fondo da parte delle società

importatrici di petrolio ipotizzato per soli venti anni e la previsione di un onere permanente, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, concorda con le osservazioni svolte dal relatore. In merito alla riformulazione dell'articolo 2, comma 5, al fine di individuare esplicitamente il comma al quale si riferisce la copertura piuttosto che richiamare genericamente l'intero articolo, osserva che il tenore letterale della norma sembrerebbe comprendere tutti i costi che possono generarsi dall'attuazione del provvedimento e non solo quelli relativi alla costruzione e all'esercizio delle navi. In ogni caso, fa presente che ogni ulteriore valutazione potrà essere fornita solo in esito all'esame della relazione tecnica. Circa la riformulazione dell'articolo 3, comma 4, in relazione alle modalità contabili di funzionamento del fondo, concorda con il relatore sulla necessità della modifica della disposizione relativa alla copertura, nel senso di precisare che le risorse devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo specifico capitolo di competenza, recante il fondo di cui trattasi.

Massimo VANNUCCI (PD), pur prendendo atto delle considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, osserva come il gruppo del Partito Democratico lo ritenga meritevole di particolare attenzione. In particolare, giudica corretta la scelta di promuovere la costruzione e l'esercizio di due navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare, destinate ad operare una nel mare Adriatico e una nel mar Tirreno, richiamando le persuasive considerazioni contenute nella relazione illustrativa, che contiene anche un'efficace illustrazione dei possibili effetti di un incidente nel Mediterraneo. Ricorda, poi, che — come evidenziato dalla medesima relazione illustrativa — l'approvazione della proposta di legge completerebbe un quadro normativo che in passato ha ricevuto apprezzamenti a livello internazionale e consentirebbe poi l'attribuzione di

importanti commesse per il settore caratteristico italiano, che attualmente sta affrontando una situazione di crisi occupazionale, permettendo altresì lo sviluppo di prototipi che potrebbero essere successivamente commercializzati all'estero.

Bruno CESARIO (IR), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine di tre settimane.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine di tre settimane.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

C. 4215 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento, già approvato dal Senato, prevede la conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, che reca disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. In particolare, il decreto prevede che, limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo sia considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle

altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge n. 54 del 1977, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. Con riguardo al lavoro pubblico, si prevede – per le medesime finalità – che siano ridotte a tre le giornate di riposo compensativo delle festività soppresse riconosciute dalla normativa vigente e, in base ad essa, dai contratti e accordi collettivi. In proposito, dichiara di non avere osservazioni da formulare, chiedendo tuttavia al Governo di confermare che gli oneri connessi alle prestazioni festive rese nella giornata del 17 marzo 2011 dai dipendenti pubblici tenuti ad assicurare la continuità del servizio – quali ad esempio il personale del servizio sanitario nazionale e delle Forze di polizia – siano fronteggiati utilizzando le somme già a disposizione delle singole amministrazioni per remunerare in via ordinaria tali prestazioni. La compensazione disposta dalle norme, infatti, come ribadito dalla relazione tecnica, rende invariato il numero delle giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, ma incrementa di uno il numero delle giornate festive del 2011, dal momento che la festività del 4 novembre era, già a legislazione vigente, ricadente di domenica mentre il 17 marzo 2011 non cadeva di giorno festivo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'assenza di ulteriori oneri per le ragioni esposte dal relatore.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4215 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2011, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente, in via preliminare, che la proposta di legge recante la nuova disciplina del prezzo dei libri è stata approvata dalla Commissione cultura della Camera in sede legislativa ed è stata successivamente modificata dal Senato. Poiché le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non incidono su profili di questa Commissione, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sulla proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 definitivo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda di avere ricevuto per le vie brevi dai rappresentanti dei gruppi proposte di integrazione e di modifica alla bozza di

documento depositata nella seduta del 23 marzo 2011. Fa presente di avere recepito tutte le proposte pervenute non in contrasto con il testo presentato e con gli orientamenti in passato espressi all'unanimità dalla Commissione. Ritiene quindi che si possa procedere al più presto con la votazione del documento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (Atto n. 328).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO XI

Roma, - 5 APR. 2011

All'Ufficio Legislativo - Economia

Prot. N. 45907

SEDE

Prot. Entrata N. 45383

OGGETTO: Atto Governo n. 328 – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Schede di lettura n. 302 del 29 marzo 2011.

Con riferimento al documento indicato in oggetto, nel rinviare alla primaria competenza al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – proponente dello schema di decreto legislativo in argomento, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

In ordine all'esigenza di procedere preliminarmente ad una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali regionali al fine di determinare il fabbisogno infrastrutturale atto a consentire agli enti territoriali l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, si precisa che la concreta attuazione del decreto legislativo in esame dovrà essere coordinata con il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 22 della legge delega 5 maggio 2009, n.42. Tale decreto mira infatti a dare attuazione al processo di perequazione infrastrutturale volto ad assicurare agli enti con maggiore fabbisogno infrastrutturale risorse pubbliche adeguate all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza con il finanziamento previsto dalla suddetta legge delega, ivi inclusi i trasferimenti statali a fini perequativi, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Inoltre, non si potrà prescindere da una compiuta attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010, con il trasferimento di beni alle Regioni e agli enti locali. Un altro elemento indispensabile sarà costituito dalla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

che, secondo quanto previsto dallo schema di decreto legislativo concernente l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, dovrà essere effettuata con legge statale previa ricognizione da parte della SOSE S.p.A. dei livelli essenziali delle prestazioni effettivamente erogati dalle Regioni e dei relativi costi, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 216 del 2010 concernente la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali.

Con riferimento, infine, alla possibile configurazione di un vincolo di destinazione delle risorse finalizzate all'adeguamento infrastrutturale e la "*conseguente inidoneità delle stesse a costituire strumenti di copertura di altre tipologie di interventi*", si precisa, sotto il profilo tecnico, che tale vincolo non sussiste in quanto i futuri stanziamenti relativi al "Fondo per lo sviluppo e la coesione" di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, attengono ad una spesa rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera a), della legge n. 196/2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	84
5-03423 Schirru: Collocazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria a Cagliari	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-04301 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per il reclutamento di funzionari presso l'Agenzia delle entrate	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	102

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04130 Ventucci: Interpretazione della normativa in materia di depositi fiscali a fini IVA .	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103
5-04536 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere	87
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106
5-04537 Fugatti: Legittimità della determinazione in misura fissa del canone di occupazione di spazi pubblici relativi ai passi carrabili	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	108
5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni	88
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	109
5-04539 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti delle società quotate e revisione dei meccanismi di remunerazione dei <i>manager</i>	89
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	111

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 e abb.-A (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	90
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	90

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	91
---	----

RISOLUZIONI:

7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro (<i>Discussione e rinvio</i>)	91
---	----

7-00513 Strizzolo: Emanazione del decreto ministeriale di riduzione dell'accisa sui carburanti, in attuazione dell'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007 (<i>Discussione e rinvio</i>)	93
7-00538 Fugatti: Problematiche concernenti l'iscrizione presso il registro delle imprese degli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata (<i>Discussione e rinvio</i>) .	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, prima, allo svolgimento delle interrogazioni e, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

5-03423 Schirru: Collocazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria a Cagliari.

Il Sottosegretario Sonia Viale risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD), si dichiara innanzitutto dispiaciuta per il fatto che il Governo abbia ritenuto di fornire risposta all'interrogazione, presentata a settembre 2010, solo dopo che l'Agenzia del territorio di Cagliari ha già avviato le operazioni di trasloco dalla vecchia sede della « cittadella finanziaria », nella quale erano stati accorpati gli uffici dell'Agenzia medesima e quelli dell'Agenzia delle entrate, al fine di attribuire funzionalità ed efficienza agli uffici stessi e di semplificare i rapporti fra pubblica amministrazione e contribuenti.

Inoltre, rileva con rammarico come nemmeno la mobilitazione dei cittadini, i

quali hanno raccolto ben 15.000 firme in 15 giorni, sia valsa ad evitare il predetto trasferimento di sede.

In proposito, ricorda come l'ipotesi della separazione degli sportelli delle due Agenzie fosse ciclicamente riemersa negli ultimi otto anni, e fosse stata sempre scongiurata, finora, grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, dei consigli provinciali e comunali, dei sindacati e di alcuni ordini professionali.

Rammenta quindi che fin dal maggio 2004, anche la Commissione Finanze della Camera aveva approvato due risoluzioni sulla ricollocazione degli uffici finanziari di Cagliari, la n. 7-00411 e la n. 7-00432, presentate, rispettivamente, dai deputati Benvenuto e Maurandi e da Antonio Pepe e Anedda, le quali impegnavano il Governo a contrastare i progetti di scorporo degli uffici finanziari, a condurre un'analisi dei costi/benefici dei progetti stessi, ad acquisire i pareri degli enti locali e a disporre la revoca del progetto di scorporo e trasferimento della cosiddetta cittadella finanziaria di Cagliari.

Ciò nonostante, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto allo scorporo, incurante delle proteste di numerosi professionisti e utenti, i quali hanno invano evidenziato, in molteplici occasioni e in tutte le sedi, non soltanto i costi connessi con il trasferimento degli uffici dell'Agenzia del territorio, ma anche i disservizi derivanti dalla conclusione di quell'esperienza di strettissima collaborazione con l'Agenzia delle entrate che aveva costituito la motivazione principale della nascita della « cittadella finanziaria ».

In particolare, l'attuazione di tale separazione fa compiere all'Amministrazione finanziaria un notevole passo indietro rispetto ai risultati conseguiti per effetto della centralizzazione di tutti gli

uffici finanziari in un'unica struttura, rappresentati, fino ad oggi, dalla facile raggiungibilità da qualunque parte della città e dell'*hinterland*, con ampia disponibilità di parcheggi per dipendenti ed utenti, grazie ad un'intensa frequenza di mezzi pubblici e alla fermata della metropolitana leggera, dalle economie di tempo per i dipendenti, i cittadini ed i professionisti, dalla possibilità di trovare i servizi bancari prossimi a quelli finanziari centralizzati, dalle strutture organizzate per una comoda e razionale attesa dei contribuenti, nonché dai servizi di ristorazione disponibili.

D'altra parte, le economie invocate per motivare la scelta del trasferimento degli uffici – di cui non è stato possibile avere contezza, nonostante un incontro appositamente richiesto alla direttrice dell'Agenzia del territorio – saranno pesantemente controbilanciate dalle diseconomicità causate ai contribuenti e ai professionisti, i quali, per risolvere i propri problemi con l'Amministrazione finanziaria, saranno costretti a recarsi in una zona della città difficile da raggiungere, sia per la scarsa presenza di mezzi pubblici, sia perché l'accesso veicolare alla nuova sede di via Jenner avviene attraverso un tratto di strada congestionato e rischioso.

Infatti, via Jenner è un tratto di strada cieco, a due corsie, che termina con l'ingresso secondario dell'Azienda ospedaliera Brotzu, la più grande della Sardegna, che ospita reparti di eccellenza di interesse non solo regionale, nella quale lavorano circa 2.500 operatori. Inoltre, a via Jenner hanno sede altre strutture sanitarie, che si occupano della cura e della ricerca della microcitemia e delle malattie rare, molto diffuse in Sardegna, nonché di malattie oncologiche, alle quali accedono quotidianamente centinaia di cittadini, anche per sottoporsi a terapie salvavita.

A tale proposito, evidenzia come il trasferimento degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, che quotidianamente ricevono centinaia di utenti tra professionisti, notai o semplici cittadini, possa costituire un potenziale pregiudizio per il diritto alla salute di tutti i sardi, che

sarebbero ulteriormente gravati dall'aumento del traffico e dall'impossibilità di trovare parcheggio nelle vicinanze dei predetti presidi ospedalieri.

Ritiene, pertanto, del tutto ingiustificata la scelta di attuare il trasferimento degli uffici dell'Agenzia del territorio di Cagliari a via Jenner, in considerazione del fatto che vi era la possibilità di realizzare risparmi sul canone di locazione dalla vecchia sede di via Vesalio, senza procedere allo smembramento della cittadella finanziaria, dal quale deriverà, purtroppo, uno scadimento del livello dei servizi erogati dall'Amministrazione finanziaria ai cittadini cagliaritari.

5-04301 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per il reclutamento di funzionari presso l'Agenzia delle entrate.

Il Sottosegretario Sonia Viale risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donella MATTESINI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta, la quale ha reso nota l'intenzione dell'Agenzia delle entrate di assumere a tempo indeterminato anche i candidati risultati idonei al concorso per l'assunzione di 825 funzionari, bandito nel 2008, in considerazione dell'importante investimento effettuato in occasione della predetta procedura concorsuale.

Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatta, rilevando tuttavia come nella risposta permangano elementi di ambiguità, se non di contraddittorietà, in quanto l'Agenzia dichiara l'intenzione di bandire un nuovo concorso per le assunzioni relative al triennio 2011-2013 e per coprire il normale *turnover*.

Osserva, peraltro, come sia destituita di fondamento l'affermazione secondo la quale gli idonei di un concorso non vantano un diritto soggettivo all'assunzione, essendo tale tesi contraddetta non soltanto dalle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008, le quali avevano vincolato l'Agenzia delle entrate ad attingere prio-

ritariamente dalle graduatorie esistenti, prima di bandire nuovi concorsi, ma anche da numerose sentenze della giurisprudenza amministrativa e, più di recente, da una sentenza pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04130 Ventucci: Interpretazione della normativa in materia di depositi fiscali a fini IVA.

Cosimo VENTUCCI (PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottolinea la necessità di risolvere quanto prima la problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, la quale sta assumendo dimensioni ormai incresciose. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta resa dal Sottosegretario, la quale chiarisce, quanto meno, che ormai, in materia tributaria si procede attraverso atti di materia secon-

daria piuttosto che con interventi legislativi.

Rileva, comunque, una certa confusione nei concetti utilizzati nella risposta preparata dagli uffici del Ministero, la quale fa riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza invece richiamare, come sarebbe stato opportuno, la disciplina comunitaria in materia doganale. Stigmatizza, quindi, come l'orientamento assunto in sede interpretativa dall'Amministrazione finanziaria abbia completamente stravolto l'interpretazione autentica fornita dal Parlamento con l'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, sulla disciplina applicabile ai depositi fiscali a fini IVA.

A tale proposito sottolinea come, prendendo spunto da comportamenti illeciti che certamente sono stati posti in essere da alcuni operatori, si stia penalizzando un intero comparto, attraverso un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di depositi fiscali che non tiene neanche conto delle effettive modalità di funzionamento del settore doganale. A questo riguardo evidenzia come, in tutti i casi in cui le merci importate superino la linea di confine, devono essere automaticamente assolti gli obblighi IVA, depositando in dogana le somme relative, le quali costituiscono garanzia ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari nei confronti dell'Erario.

Ritiene quindi opportuno approfondire in tempi brevi la tematica, attraverso una serie di audizioni, tra le quali sarebbe probabilmente utile prevedere anche quella del Ministro per le politiche comunitarie, che potrebbe chiarire alla Commissione i motivi per cui si è deciso di attribuire le competenze relative all'intero sistema doganale europeo agli organismi comunitari. Rileva, infatti, come tale decisione sia probabilmente alla base di alcune anomalie che si registrano in tale comparto, testimoniate dal fatto che le operazioni doganali svolte in Italia risultano inferiori, sia in termini assoluti, sia in

rapporto al numero di abitanti, rispetto a quelle effettuate in altri Paesi europei, quali l'Olanda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle problematiche affrontate dall'atto di indirizzo, e che è anche oggetto della risoluzione 7-00455 Fugatti, suggerisce l'opportunità di procedere, nei prossimi giorni, all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, il quale potrà certamente offrire un contributo utile a risolvere i problemi evidenziati.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) condivide la proposta del Presidente di procedere all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda con le considerazioni espressi dal deputato Ventucci, ritenendo anch'egli opportuno approfondire la tematica sottesa all'interrogazione attraverso l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

5-04536 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario, prendendo atto del carattere interlocutorio della risposta, dovuto alla delicatezza della questione affrontata dall'interrogazione, e alla conseguente necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Ritiene peraltro che, in una fase in cui l'economia comincia a dare timidi segnali di ripresa, non debba essere negata l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli da 15 a 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del

1973 alle *holding* che hanno contratto, con gli istituti di credito, finanziamenti per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza alle stesse *holding* o alle società da esse controllate, i quali non rappresentano forme di dilazione di pagamento di operazioni già esistenti, ma nuovi finanziamenti, formalizzati con autonomi contratti e idonei a costituire la provvista di nuove disponibilità, da impiegare per l'estinzione di debiti pregressi.

Auspica, quindi, che il Governo si adoperi affinché sia superato, eventualmente in via interpretativa, l'orientamento recentemente manifestato da alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, i quali hanno applicato ai predetti finanziamenti, peraltro in contrasto con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2004, non la menzionata imposta sostitutiva, ma le ordinarie imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, nonché la tassa sulle concessioni governative, determinando, in tal modo, una situazione di incertezza che rischia di causare il blocco dei predetti finanziamenti e conseguentemente, la stasi di attività rilevanti per l'economia del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la questione affrontata dall'interrogazione possa essere inclusa tra i temi da sottoporre al direttore dell'Agenzia delle entrate in occasione di un'audizione che dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane.

5-04537 Fugatti: Legittimità della determinazione in misura fissa del canone di occupazione di spazi pubblici relativi ai passi carrabili.

Giovanni FAVA (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni FAVA (LNP), pur esprimendo soddisfazione per la precisione e la pun-

tualità della risposta, che dimostra lo sforzo compiuto dal Governo per cercare di fornire agli interroganti un riscontro il più possibile esauriente, rileva come permanga la necessità di dirimere, sul piano non solo tecnico, ma anche politico, la questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo, il quale pone, essenzialmente, il problema di stabilire se sia consentito ai comuni di determinare il canone di occupazione di spazi pubblici, nel caso di passi carrabili, in misura fissa per ogni accesso, indipendentemente dalla superficie dei passi medesimi e da ogni altro parametro, per lo più destinando le relative entrate al finanziamento di specifiche finalità, quali la costruzione di un polo scolastico, come disposto dalla delibera del Consiglio comunale di Gonzaga menzionata nell'interrogazione, che rischia di costituire un pericoloso precedente.

In particolare, ritiene che il comportamento del Comune di Gonzaga, il quale ha sostanzialmente approfittato di una lacuna della disciplina vigente in materia, sia improntato a criteri arbitrari e iniqui, non essendo conforme ai principi del nostro ordinamento la determinazione di un canone di occupazione di spazio pubblico che prescindendo sia dalla superficie del passo carrabile sia dal tipo di autorizzazione.

Considera, pertanto, opportuno che il Parlamento e il Governo si facciano promotori di iniziative volte a colmare la predetta lacuna e, nel breve periodo, a verificare se sussistano le condizioni per dare ai cittadini una risposta non interlocutoria in merito alla problematica segnalata dagli interroganti.

5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alberto FLUVI (PD), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, osserva come non si possa affatto dare per scontata la tesi, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, secondo la quale l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003 non avrebbe operato alcuna abrogazione del regolamento introdotto con decreto ministeriale n. 33 del 1990 e che, pertanto, il rilascio all'utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, il quale sostituisce la licenza di cui all'abrogato articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, realizza il presupposto impositivo ai fini dell'applicazione della relativa tassa di concessione governativa.

Ritiene, invece, che il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, abbia apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione che ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione – atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, nell'ambito del quale la pubblica amministrazione gode di una posizione di supremazia sui privati – al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato, che presuppone una posizione di parità tra i contraenti. Ciò sembrerebbe comportare l'implicita abrogazione di tutta la normativa basata sulla sussistenza di un rapporto concessorio di tipo pubblicistico e, in particolare, il venir meno del presupposto legislativo necessario ai fini dell'imposizione dell'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa.

Segnala, peraltro, come tale ricostruzione risulti avvalorata da due sentenze recentemente pronunciate dalle commissioni tributarie regionali di Perugia e di Venezia-Mestre, rilevando, altresì, come l'opinione contraria dell'Amministrazione finanziaria, del resto prevedibile, sia da ricondurre al timore di dover rimborsare ai contribuenti gli importi relativi alle tasse di concessione governativa versate a

partire dall'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Sospendendo, quindi, ogni giudizio in merito alla risposta fornita dal Sottosegretario, invita il Governo ad approfondire la questione affrontata dall'interrogazione, anche in considerazione del fatto che nei prossimi mesi anche altri organi giurisdizionali aderiranno probabilmente all'orientamento già espresso dalle citate commissioni tributarie regionali.

5-04539 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti delle società quotate e revisione dei meccanismi di remunerazione dei *manager*.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Francesco BARBATO (IdV) esprime grande soddisfazione per le preannunciate dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione di Generali Cesare Geronzi, considerando in termini molto positivi la conclusione di una questione delicatissima, relativa alla gestione ed agli assetti interni del Gruppo Generali, che è stata al centro dell'attenzione della Commissione Finanze nell'ultimo mese. Ritiene, a tale proposito, che tale vicenda testimoni come il Parlamento, e la politica nel suo complesso, quando sono orientati a realizzare l'interesse generale, possano svolgere una positiva azione di stimolo rispetto ad alcuni fondamentali problemi del Paese. Considera invece deludente il ruolo meramente notarile che il Governo ha inteso assumere su tale tematica, che avrebbe potuto avere ricadute negative non solo sul Gruppo Generali, ma sull'intero mercato finanziario nazionale, il quale attendeva da tempo una svolta nella *governance* dello stesso Gruppo, come dimostrato dall'immediato, sensibile incremento della quotazione di borsa del titolo non appena si è diffusa la notizia delle dimissioni del Presidente Geronzi.

Su un piano più generale, sottolinea come le istituzioni italiane, e, segnatamente, l'Esecutivo, debbano avere la capacità di vigilare sul rispetto della normativa in materia di mercati finanziari e di gestione delle società quotate, prevenendo e sanzionando eventuali fenomeni di scarsa trasparenza o di cattiva gestione, senza dover attendere l'intervento di soggetti stranieri e senza ricorrere all'azione di supplenza svolta in molti casi dall'autorità giudiziaria.

In particolare, considera inaccettabile dover assistere alle dichiarazioni di un finanziere straniero, quale Tarek Ben Ammar, il quale ha sostenuto che, senza le recenti dichiarazioni di un socio straniero di Generali, il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione Vincent Bollorè, il bilancio del Gruppo Generali avrebbe rischiato di risultare falso, laddove invece il controllo sulla regolarità di bilancio dovrebbe essere assicurato dagli organi di controllo interni del Gruppo ovvero, in ultima istanza, dalle autorità di vigilanza.

In tale contesto sottolinea altresì la necessità di rivedere profondamente la disciplina concernente i meccanismi di remunerazione dei *manager* delle società quotate, stigmatizzando, al riguardo, come al Presidente dimissionario del Consiglio di amministrazione di Generali sarebbe stata riconosciuta, nel caso in cui non fosse stato confermato nella carica, un'indennità, pari a 2 annualità del suo compenso lordo, che appare scandalosa ove si consideri che molto spesso i lavoratori si vedono riconoscere un trattamento di fine rapporto addirittura inferiore all'ammontare dei versamenti effettuati nel corso della loro vita lavorativa.

Ritiene altresì improcrastinabile intervenire per rafforzare la disciplina in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, evitando che siano attribuite altissime responsabilità a soggetti che, come Geronzi, sono stati condannati per gravi reati e che, comunque, con la loro cattiva gestione, hanno provocato danni al patrimonio della società, agli azionisti, ed al mercato nel suo complesso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364 e abb.-A.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento, formulando una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere, al fine di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accedendo alla richiesta formulata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

C. 3442 Gregorio Fontana.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento, formulando una proposta di parere favorevole con osservazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime una valutazione negativa sul comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge, il quale prevede che alle associazioni di interesse delle Forze armate si applichino, per le attività direttamente connesse alle finalità statutarie, le disposizioni dell'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi. A tale proposito ricorda che il predetto articolo 150 del TUIR sancisce il carattere non commerciale delle attività istituzionali svolte dalle ONLUS, nonché l'esclusione dal reddito imponibile dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse.

In questo contesto evidenzia come la norma di cui al comma 2 dell'articolo 4 si ponga in netto contrasto con la *ratio* della disciplina tributaria prevista per le ONLUS, sia in quanto le associazioni di interesse delle Forze armate non perseguono, diversamente dalle ONLUS, finalità di solidarietà sociale, sia in quanto le associazioni stesse hanno, in alcuni casi, personalità giuridica di diritto pubblico.

Sottolinea, inoltre, come le predette associazioni possano già avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'articolo 148 del TUIR, qualora rivestano la

qualifica di enti non commerciali di tipo associativo senza scopo di lucro, e come esse possano altresì optare per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, la quale prevede, in particolare, modalità agevolate di determinazione dell'imposta sui redditi e dell'IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, considera opportuno approfondire le osservazioni sviluppate dal Sottosegretario.

Suggerisce, pertanto, di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condividendo il suggerimento formulato dal relatore, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha rinviato a domani il seguito dell'esame in sede consultiva del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dai deputati Comaroli e Forcolin.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando innanzitutto che l'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993 istituisce e disciplina i depositi fiscali ai fini IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari, stabilendo, alla lettera *b*) del comma 4, che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e, al comma 6, che l'imposta sul valore aggiunto è assolta dal soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile.

In proposito, rileva come l'Amministrazione finanziaria, di recente, abbia contestato l'utilizzo virtuale, esclusivamente contabile, del deposito fiscale ai fini IVA da parte degli operatori, ritenendo che, ai fini dell'applicazione dell'istituto, non sia più sufficiente la sola annotazione dei beni

nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*, ma sia necessaria la materiale introduzione fisica dei beni nel deposito. Alla luce di tale interpretazione, l'Amministrazione ha proceduto a recuperare l'imposta dagli operatori che non l'avevano assolta in dogana, usufruendo dell'esenzione di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 50-*bis*.

Tuttavia, l'orientamento assunto in merito dall'Amministrazione finanziaria ha comportato la paradossale e inaccettabile conseguenza di una duplicazione dell'IVA sulla base del medesimo presupposto impositivo sostanziale, disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e rappresentato dall'importazione di beni nel territorio italiano. Infatti, l'imposta che l'Amministrazione finanziaria pretende di recuperare sui beni è già stata assolta dai soggetti passivi al momento dell'estrazione degli stessi beni dal deposito fiscale IVA, ai sensi dell'articolo 50-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993.

Ritiene, quindi, che non possa considerarsi esigibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, alla luce dei principi di sostanzialità, effettività, proporzionalità e divieto di duplice imposizione, ai quali si ispirano l'ordinamento tributario nazionale e quello comunitario, l'imposta già assolta, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA.

A favore di tale tesi milita, del resto, il disposto dell'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale disciplina espressamente l'ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo, sia nel caso in cui il cedente abbia applicato l'IVA con le consuete modalità, addebitandola in fattura anziché avvalendosi del *reverse charge*, sia nel caso in cui il cedente e il cessionario abbiano commesso irregolarità – il primo emettendo fattura senza applicazione dell'imposta, il secondo emettendo autofattura in carenza dei presupposti di

legge – che il tributo sia comunque considerato assolto, seppur in maniera irregolare, e che la sanzione sia limitata al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, entro un limite minimo e massimo, lasciando impregiudicato il diritto alla detrazione del tributo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In tale contesto, l'atto di indirizzo impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative per assicurare una corretta interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, nel senso di chiarire, in primo luogo, che i beni non comunitari possono essere introdotti in un deposito fiscale ai fini IVA anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*.

Inoltre, la risoluzione intende impegnare il Governo a chiarire che l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppur irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito IVA, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 50-*bis* e dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che alle predette irregolarità si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Gianfranco CONTE, *presidente*, richiamando le considerazioni già svolte in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata 5-04130 Ventucci, vertente sulla medesima materia, ritiene opportuno approfondire la tematica oggetto dell'atto di indirizzo attraverso l'audizione, nei prossimi giorni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, in particolare al fine di verificare se sia necessario un intervento legislativo oppure se il problema possa essere risolto attraverso atti di natura interpretativa.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda con la proposta avanzata dal Presidente, ritenendo comunque opportuno ribadire il principio secondo cui spetta al Parlamento stabilire i principi e gli indirizzi che devono orientare l'attività esecutiva ed interpretativa dell'Amministrazione finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00513 Strizzolo: Emanazione del decreto ministeriale di riduzione dell'accisa sui carburanti, in attuazione dell'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Ivano STRIZZOLO (PD) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando che l'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007 ha introdotto disposizioni fiscali dirette a utilizzare il maggior gettito IVA legato all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per ridurre temporaneamente l'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, il prezzo al consumo.

In particolare, il comma 291 dispone che, in presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2 per cento rispetto al valore del petrolio indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, sono ridotte al fine di compensare il maggiore gettito IVA dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi, stabilendo, altresì, che la riduzione delle aliquote di accisa è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Proprio in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 291, della legge

n. 244 del 2007, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 ha ridotto le aliquote di accisa per il periodo tra il 20 marzo 2008 e il 30 aprile 2008, sterilizzando, in tal modo, il maggior gettito IVA conseguito nel periodo dal 10 gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, valutato in 162,03 milioni di euro.

In proposito, osserva come lo strumento previsto dal legislatore impedisca che il consumatore sia gravato da un duplice aumento, quello determinato dal prezzo e quello originato dalla tassazione, consentendo il trasferimento sul prezzo finale del solo incremento dei costi di acquisto. Inoltre, la misura garantisce la neutralità finanziaria, provvedendo, a parità di gettito complessivo, ad una ricomposizione della quota IVA e dell'accisa.

Rammenta, quindi, come le quotazioni del greggio abbiano superato, nelle ultime settimane, i 117 dollari al barile (rispetto a un prezzo stimato dalla Decisione di finanza pubblica di 75,1 dollari al barile) ed il prezzo medio nazionale della benzina, rilevato dalla stampa specializzata, sia arrivato a 1,566 euro al litro, con punte massime di 1,611 euro al litro nel Mezzogiorno, mentre quello del gasolio per autotrazione sia a 1,458 euro al litro.

Peraltro, dai dati riportati da un quotidiano specializzato, emerge come l'incremento percentuale del prezzo della benzina da gennaio a ottobre 2010 sia stato del 2,7 per cento, e del diesel del 5,8 per cento, mentre nel periodo ottobre 2010-febbraio 2011 vi sia stata un'impennata dei prezzi che ha portato ad un aumento percentuale del 9,3 per cento del prezzo della benzina e dell'11 per cento del prezzo del diesel.

A tale proposito, evidenzia come l'incremento del prezzo del greggio si sia riflesso sul prezzo dei carburanti, determinando un incremento del gettito IVA di alcune centinaia di milioni di euro al mese, senza che il Governo abbia provveduto ad emanare l'atteso decreto sulla cosiddetta accisa mobile trimestrale, al fine di abbassare subito il prezzo dei carburanti.

Rileva, quindi, come la richiesta che le parti sociali e le associazioni dei consumatori hanno sollevato con insistenza, anche al fine di scongiurare una possibile deriva inflazionistica, sia stata finora disattesa, e come il ritardo nell'emissione del decreto al momento stia creando, attraverso il rialzo del prezzo del petrolio, un ingiusto introito per l'erario, a danno degli operatori economici e dei privati.

In particolare, le associazioni dei trasportatori, la federazione dei benzinai, l'associazione tabaccai, nonché moltissimi cittadini residenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, segnalano come il rilevante differenziale con i prezzi dei carburanti praticati nelle vicine Slovenia e Austria determini un vero e proprio « esodo » in tali Paesi confinanti, per l'approvvigionamento di carburanti, i cui effetti è possibile stimare, da quando si è verificata l'impennata dei prezzi alla pompa, in una perdita di vendite di circa 60.000 euro al giorno, con il conseguente minore introito anche per l'Erario.

In tale contesto, l'atto di indirizzo impegna il Governo a procedere rapidamente all'emanazione del decreto di riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione della norma prevista dalla legge finanziaria per il 2008, in modo tale da utilizzare il maggior gettito IVA dovuto all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per la riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, del prezzo al consumo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno consentire al Governo di approfondire la questione oggetto della risoluzione, in particolare al fine di quantificare gli effetti di maggior gettito IVA che sono stati determinati dall'incremento del prezzo dei prodotti petroliferi registratosi nel corso degli ultimi mesi.

Ivano STRIZZOLO (PD) comprende l'esigenza del Governo di effettuare una precisa quantificazione dei maggiori introiti IVA derivanti dalla dinamica dei prezzi petroliferi, sottolineando, al tempo stesso, di tenere conto delle sollecitazioni

ad intervenire su tale questione che giungono dal settore dell'autotrasporto e dall'intero mondo economico. Ribadisce infatti come, a causa del più alto livello del prezzo dei carburanti che si registra in Italia, nelle zone di confine con l'Austria e con la Slovenia molti cittadini preferiscono effettuare il rifornimento di carburante in tali Paesi, con evidenti danni sia per gli operatori del settore della distribuzione, sia per l'erario dello Stato e di quelle regioni, come il Friuli Venezia Giulia, cui spetta una compartecipazione al gettito dell'accisa sui carburanti stessi.

In tale contesto evidenzia la necessità che il Governo chiarisca, al più tardi entro la prossima settimana, la propria posizione in merito, ritenendo che mantenere l'attuale situazione di incertezza equivarrebbe, sostanzialmente, ad aggravare il carico tributario sui contribuenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come la tematica oggetto dell'atto di indirizzo investa le competenze dell'Agenzia delle dogane, ritenendo pertanto opportuno approfondire tale tema in occasione dell'audizione, già preannunciata, del Direttore dell'Agenzia.

Alberto FLUVI (PD) condivide l'opportunità di procedere all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sottolineando tuttavia l'esigenza che essa sia svolta quanto prima, al fine di dare finalmente soluzione ad un tema che si trascina ormai da settimane.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sulla base dei contatti informali già intercorsi, ritiene che l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane potrebbe aver luogo nella settimana compresa tra il 18 ed il 22 aprile prossimi.

7-00538 Fugatti: Problematiche concernenti l'iscrizione presso il registro delle imprese degli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dai deputati Comaroli e Forcolin.

Massimo BITONCI (LNP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340 del 2000, vale a dire dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale;

Nonostante tale disposto normativo, il conservatore del registro delle imprese di Vicenza, in data 9 dicembre 2009, ha inviato una direttiva al consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, nella quale ha invitato a non inviare al registro delle imprese atti sprovvisti di autentica notarile.

Per motivare il nuovo orientamento, il conservatore ha richiamato un provvedimento del giudice del registro di Vicenza, confermato in sede di reclamo dal tribunale, che ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione di un atto di cessione di quote di una società a responsabilità limitata – trasmesso da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340, come previsto dal predetto articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 –, in quanto sprovvisto dell'autentica notarile delle firme digitali sullo stesso apposte.

In sostanza, attraverso la citata direttiva, il conservatore del registro delle imprese di Vicenza ha inteso dare efficacia *erga omnes* ad un provvedimento del giudice del registro delle imprese, che, sebbene confermato dal tribunale vicentino, ha efficacia solo tra le parti,

peraltro senza indicare su quale provvedimento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura si basi il predetto atto.

In conseguenza di tale orientamento, che appare, al momento, unico in Italia, molti intermediari abilitati non hanno potuto ottenere l'iscrizione presso il registro delle imprese di Vicenza di atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata, e sono stati invitati ad allegare alle richieste di registrazione atti di cessione muniti di autentica notarile delle firme, ritenuta requisito di legittimità per l'iscrizione al registro delle imprese.

Evidenzia, quindi, come il rifiuto di iscrizione, opposto dal conservatore del registro delle imprese di Vicenza, contrasti con la lettera dell'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, impedisca alla disposizione di esplicare la propria efficacia nella provincia di Vicenza e ne vanifichi gli effetti di liberalizzazione e semplificazione, disattendendo la volontà del legislatore, chiaramente espressa nel senso di estendere agli intermediari abilitati, di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della già citata legge n. 340, la possibilità di curare gli adempimenti relativi alla formazione e al deposito degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata. Infatti, ai sensi della citata norma del decreto-legge n. 112 del 2008, il controllo di legittimità formale dell'atto di cessione di quote, ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese, può essere effettuato da un dottore commercialista regolarmente iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto professionista in possesso dei requisiti richiesti per svolgere legittimamente tale tipo di controllo.

Sottolinea, altresì, come la norma recata dal decreto-legge n. 112 del 2008, che consente ai titolari di quote di società a responsabilità limitata di trasferire le proprie partecipazioni servendosi di professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, debba evidentemente applicarsi in tutto il terri-

torio nazionale, indipendentemente dal luogo ove è ubicata la sede della società.

Paradossalmente, invece, a dispetto della volontà chiaramente espressa dal legislatore, la possibilità di servirsi di professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è riconosciuta ai soci di società a responsabilità limitata aventi sede in provincia di Vicenza, i quali, a causa dell'orientamento assunto dal tribunale della città e dal conservatore del locale registro delle imprese, sono costretti a depositare atti di trasferimento muniti di autentica notarile delle sottoscrizioni, mentre nelle altre province, in conformità all'indirizzo generale dell'Unioncamere, tale autentica non è ritenuta necessaria.

Rileva, pertanto, come si renda ancor più necessario, al di là del caso specifico segnalato, proprio in considerazione delle predette difficoltà interpretative, un intervento normativo volto a chiarire o a semplificare il dettato legislativo. Infatti, la presenza di interpretazioni difformi in merito all'applicazione della normativa in materia di iscrizione di cessioni di quote sta creando notevoli incertezze presso gli operatori, che si trovano costretti a sostenere oneri maggiori per lo svolgimento di tali pratiche, con evidente danno anche per l'intera collettività.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad assumere o a favorire le iniziative normative necessarie per chiarire il quadro normativo in materia, dando effetto alla volontà del legislatore, indicata dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, di estendere ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340, la possibilità di depositare presso il registro delle imprese gli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata, nonché al fine di evitare interpretazioni difformi di tale normativa, scongiurando il rischio che singoli giudici o conservatori dei registri delle imprese, quale quello di Vicenza, possano rigettare l'iscrizione nel registro di un atto di cessione di quote trasmesso da un intermediario abilitato.

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva preliminarmente come la questione affronta dall'atto di indirizzo rientri nella specifica competenza del Ministero dello Sviluppo economico, richiamandosi inoltre a quanto già riferito nella seduta del 16 marzo scorso in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata 5-04391, vertente sulla medesima materia.

Passando quindi ai profili di merito, rileva come la materia sia regolata, oltre che dalle norme sostanziali di diritto civile, anche dalla disciplina procedurale introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale recentemente innovato anche sulla tematica in esame.

A tale proposito riconosce che il coordinamento di quest'ultima normativa con le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 crea effettivamente delle difficoltà interpretative, risolte dalla magistratura vicentina nel senso indicato dalla risoluzione.

In tale contesto rileva come il Ministero dello Sviluppo economico ritenga opportuno avviare un ciclo di consultazioni con tutte le parti in causa, a partire dallo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dal Consiglio nazionale del notariato, dal sistema camerale, dal Ministero della Giustizia, vigilante sulle professioni interessate dalla norma e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, per favorire le iniziative volte a chiarire il quadro normativo in materia.

Appare inoltre necessario precisare che la norma di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 afferma che l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340 del 2000.

Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al comma sopra citato, il quale già prevede che il commercialista sia abilitato al deposito per l'iscrizione dell'atto di cessione, presso il registro delle imprese, senza che ciò abbia evitato l'intervento del giudice del registro di Vicenza.

Ribadisce, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo economico dispone di una vigilanza completa sul repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), mentre dispone di una vigilanza esclusivamente amministrativa sul registro delle imprese, quale la verifica delle procedure di protocollazione delle imprese, il rispetto dei tempi e la modulistica, atteso che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1999, il registro delle imprese è tenuto dall'ufficio omonimo retto da un conservatore e sotto l'unica vigilanza del giudice del registro delle imprese.

Evidenzia pertanto come il Ministero dello Sviluppo economico non disponga in sede amministrativa di poteri coercitivi nei confronti dei conservatori, ferma restando la possibilità di approfondire ulteriormente la questione ai fini di eventuali iniziative normative volte a chiarire o semplificare le disposizioni in questione.

Massimo BITONCI (LNP) rileva come le considerazioni testé svolte dal Sottosegretario ricalchino sostanzialmente il contenuto della risposta ad un'interrogazione a risposta immediata 5-04391, di cui egli era

cofirmatario, svolta recentemente presso questa Commissione.

Ritiene quindi necessario dare quanto prima soluzione al problema determinato dall'orientamento assunto dal Tribunale di Vicenza e dal locale conservatore del registro delle imprese, che interpretano in modo difforme alla *ratio* la disciplina relativa alla sottoscrizione ed al deposito presso il medesimo registro degli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata. In particolare, considera urgente chiarire se sia necessario un intervento normativo per assicurare l'omogenea interpretazione, su tutto il territorio nazionale, della predetta normativa. A tale proposito suggerisce l'opportunità di svolgere alcune audizioni in merito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come gli uffici competenti siano a lavoro per dare soluzione alla questione affrontata dalla risoluzione, ritenendo pertanto opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-03423 Schirru: Collocazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria a Cagliari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione in esame si riportano gli elementi trasmessi dall'Agenzia del territorio.

**TRASFERIMENTO UFFICIO
PROVINCIALE DI CAGLIARI**

Con il trasferimento dell'Ufficio provinciale di Cagliari in un nuovo immobile, l'Agenzia del Territorio intende ottenere un consistente risparmio, sanando un'annosa situazione di esubero di spazi, ottenendo nel contempo ambienti di lavoro e a disposizione del pubblico più funzionali e moderni, senza degrado del servizio all'utenza.

Sinergie tra uffici delle Entrate e uffici del Territorio e accessibilità dei servizi.

L'idea di costituire, in parecchie città, poli immobiliari in cui ubicare l'insieme degli uffici territoriali del Ministero delle Finanze, con il compito di agevolare la collaborazione tra queste strutture e facilitare i cittadini nel loro rapporto con l'amministrazione, risale agli anni '80.

All'epoca le attività degli uffici finanziari erano distribuite su numerosi uffici indipendenti, quali Registro, Imposte Dirette, IVA, Catasto, Conservatoria, Intendenza di Finanza, con una forte interazione tra di loro e, frequentemente, si registrava, per i cittadini, la necessità di presentare in doppio atti e dichiarazioni.

In questo lungo arco temporale, in relazioni a interventi normativi e allo snellimento e razionalizzazione dei processi operativi, con un importante sup-

porto dell'informatica, il quadro si è sensibilmente modificato, con l'accorpamento delle attività correlate in strutture unificate, in particolare l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, con compiti ben distinti tra loro e procedure progressivamente separate. Ad oggi, in sostanza, le tipologie di utenti delle due Amministrazioni e le ragioni del loro accesso ai relativi uffici sono assai diverse e i legami operativi tra le due Agenzie sono praticamente inesistenti e residuali. Di fatto, le sovrapposizioni sono limitate alle successioni, che devono essere presentate prima alle Entrate e successivamente al Territorio: anche per questa tipologia, che rappresenta comunque una quota molto piccola dell'attività dell'Agenzia del Territorio, si sta lavorando per consentire una presentazione unica.

Per questo si può affermare che la coesistenza, negli stessi immobili, degli uffici di entrambe le Agenzie non presenta significativi vantaggi per l'utenza. In effetti, a livello nazionale, questa situazione si presenta solo in 25 uffici su 106, in genere in immobili demaniali e frutto di scelte, come a Cagliari, risalenti agli anni 80-90. Nessuna di queste situazioni risale ad anni recenti, in cui anzi, in parecchie casi, si è verificata la « separazione » e nessun nuovo ufficio nello scorso decennio è stato attivato con la compresenza delle due Agenzie. Cioè, in sostanza, il modello della « Cittadella finanziaria » è stato di fatto abbandonato, senza che questo abbia comportato particolari problemi.

Va inoltre rilevato che, negli ultimi anni, si è grandemente sviluppata la possibilità di consultare gli archivi e presen-

tare atti catastali e di pubblicità immobiliare per via telematica. Tale modalità, per l'Ufficio di Cagliari, è attualmente utilizzata dai professionisti per oltre il 50 per cento, per la generalità degli atti di aggiornamento del catasto, e con punte di oltre il 60 per cento, per alcune tipologie di atti. Queste percentuali registrano una significativa crescita ogni anno. Per le misure catastali e le ispezioni ipotecarie l'utilizzo del canale telematico supera il 70 per cento. Recentemente è stata avviata la richiesta e ricezione per via telematica delle planimetrie e, a breve, sarà avviata la trasmissione telematica dei titoli da parte dei notai. Questa evoluzione rende evidentemente sempre meno necessario accedere fisicamente agli uffici.

Anche nel campo della Pubblicità Immobiliare, le note redatte dai notai sono presentabili in via informatica e, con la firma digitale, di prossima applicazione, anche il titolo, oggi ancora in forma cartacea, verrà trasmesso telematicamente, rendendo superfluo l'accesso in ufficio.

L'attuale situazione logistica e i costi connessi.

L'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Cagliari, che raggruppa tutti servizi catastali e di pubblicità immobiliare della provincia, è attualmente situato in 2 edifici del complesso edilizio di proprietà della Nuova Italcostruzioni, situato in località San Nicolau, noto come « Cittadella finanziaria ». Nello stesso complesso hanno sede anche 2 dei quattro uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate della provincia di Cagliari (gli altri sono a Igelsias e Sanluri) e uno sportello di Equitalia.

La struttura degli immobili, realizzati oltre 15 anni fa, presenta alcune rilevanti criticità strutturali, in relazione all'uso a cui sono destinati, in quanto, per la eccessiva vastità dei locali ad ufficio, la grande dimensione dei disimpegni e la presenza di numerosi locali di sgombero non utilizzabili non consente un razionale e moderno utilizzo degli spazi, con evidenti sprechi. Inoltre, non dispongono, al momento, di adeguati spazi attrezzati ad archivio, normalmente posti nei sot-

terranei, che devono quindi essere dislocati in spazi progettati per ospitare uffici operativi.

Complessivamente, gli spazi occupati risultano assolutamente sovrabbondanti rispetto alle esigenze ed ai riferimenti *standard*, anche in relazione alla consistente riduzione del personale che nel 1994, al momento dell'occupazione iniziale del complesso, era dell'ordine delle 200 unità, mentre ora si è ridotto a 120. Questa riduzione è connessa sia al distacco della componente attribuita all'Agenzia del Demanio, successivamente traslocata, che al protratto blocco del *turn over*, peraltro compensato dal significativo sviluppo delle procedure informatizzate, che coinvolgono l'utenza professionale nelle fasi di predisposizione dei documenti.

Il costo attuale è di circa 2 milioni di euro all'anno, al netto di IVA, a cui si aggiungono circa 250.000 euro/anno per spese di conduzione (energia, pulizie, Tarsu, ordinaria manutenzione).

Attualmente, la superficie media adibita ad uffici ed archivi ha un valore di 77 metri quadrati pro capite, a fronte di una media nazionale per l'intera Agenzia di 45. Il costo di affitto *pro capite* risulta, a fronte di una media nazionale di 7.200 euro/anno, di circa 18.500 euro/anno cioè il 260 per cento della media.

Questa situazione, evidentemente insostenibile, è stata affrontata ripetutamente nel corso degli anni, individuando diverse soluzioni logistiche e contrattuali, che non hanno mai trovato una compiuta soluzione.

Senza inoltrarsi, in questa sede, sugli specifici aspetti legali connessi al contratto, che vedono l'Agenzia, supportata dall'avvocatura dello Stato, su posizioni contrapposte alla proprietà, basti ricordare che nel 2003 venne sottoscritto un contratto di locazione relativo alla sistemazione dell'Ufficio Provinciale di Cagliari in un solo fabbricato, con riduzione del canone, mai perfezionato per l'atteggiamento dilatorio della proprietà. Infatti, la proprietà si era impegnata ad effettuare, a proprie cure e spese, i lavori di adeguamento funzionale e ad ottenere il cambio

di destinazione d'uso dei locali sotterranei da autorimessa coperta a deposito cartaceo, per consentire all'Ufficio del Territorio di rilasciare gli spazi eccedenti. Queste circostanze non si sono mai verificate.

La scelta del nuovo immobile: percorso, motivazioni e risparmi.

Il nuovo immobile è stato scelto attraverso un preciso e lungo iter formale, i cui atti sono disponibili, secondo quanto previsto dalle norme, culminato nel prescritto nulla osta alla spesa da parte dell'Agenzia del Demanio.

Infatti, in relazione alla critica situazione illustrata, si è avviata, a giugno 2008, una procedura pubblica per la ricerca di nuovi locali, preceduta dalla richiesta, con esito negativo, agli enti locali territoriali di disponibilità di immobili da destinare a sede dell'ufficio provinciale.

L'apposita commissione, formalmente costituita, ha poi valutato, a fronte del capitolato pubblicato, gli aspetti logistici, tecnici ed economici delle 9 offerte pervenute, tra cui quella della stessa Nuova Italconstruzioni per la « Cittadella finanziaria », in una configurazione logistica non rispondente alle richieste dell'Agenzia. L'offerta ritenuta maggiormente valida, sotto l'aspetto funzionale ed economico, è quella avanzata dalla Antonio Puddu Costruzioni, relativa a un immobile ubicato in via Jenner, allora in avanzato stato di costruzione.

In parallelo alla ricerca di una nuova localizzazione dell'ufficio provinciale, sono comunque proseguiti i contatti con la Nuova Italconstruzioni, al fine di ricercare una soluzione concordata che consentisse, a condizioni accettabili e garantite, la permanenza nel complesso San Nicolau. Tali contatti e le proposte formulate dall'Agenzia, a fine 2009, non hanno portato ad altro risultato che alla sostanziale riproposizione, da parte della proprietà, del mai attuato accordo del 2003. La proposta prevedeva l'accorpamento di tutti gli uffici in una sola palazzina, quella attualmente

ospitante i servizi catastali, a fronte di un costo di un canone di 1.100.000 euro/anno.

L'Agenzia ha pertanto ritenuto necessario procedere, dopo avere ottenuto la congruità da parte dell'Agenzia del Demanio, alla formalizzazione del rapporto contrattuale per il nuovo immobile di via Jenner, con il quale si può ottenere, oltre ad una situazione logistica e funzionale più idonea, un consistente risparmio, conseguibile in tempi certi.

Il canone annuo è infatti di 846.000 euro/anno, al netto di IVA, con un risparmio annuo di circa 1.150.000 (oltre all'IVA) rispetto alla situazione attuale. La nuova localizzazione in via Jenner risulta più conveniente anche rispetto alla eventuale permanenza a San Nicolau con l'utilizzo di una sola palazzina, come proposto dalla Nuova Italconstruzioni, comportando un risparmio annuo di circa 250.000 euro (sempre oltre IVA).

Inoltre, è possibile conseguire una riduzione delle spese di gestione, soprattutto per il consistente risparmio per riscaldamento e raffrescamento (valutabile intorno al 30 per cento), reso possibile dalle innovative soluzioni tecnologiche e dalla maggiore razionalità degli spazi. Questo risparmio è valutabile in circa 100.000-150.000 euro/anno.

Il nuovo immobile: localizzazione, accesso caratteristiche e servizi.

La posizione dell'immobile scelto come nuova sede dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio risponde alle esigenze di accesso da parte dei cittadini e professionisti, che non è imitato alla città di Cagliari, ma esteso all'intera provincia.

Infatti la localizzazione in via Jenner, non certo una remota zona periferica, è tale da assicurare un collegamento viario ottimale sia con il centro cittadino, garantito dall'« Asse Mediano », che con le principali strade che collegano Cagliari a tutto il territorio provinciale, senza interferenze con il traffico urbano. La zona è servita da

diverse linee di trasporto pubblico che garantiscono il collegamento con il centro città e con i paesi dell'*hinterland*.

D'altra parte, proprio la presenza delle maggiori strutture ospedaliere, a carattere regionale, e di strutture direzionali, dimostra l'adeguatezza della zona a svolgere compiti di servizio per un ampio territorio, come evidentemente previsto dal piano regolatore.

In ogni caso, l'edificio di via Jenner è un « fabbricato destinato a uffici pubblici o di interesse collettivo », al momento vuoto ma che verrebbe comunque occupato. Il Piano Regolatore Comunale prevede degli standard urbanistici per verde, parcheggi e viabilità, tutti aspetti che l'edificio rispetta, come certificato dal rilascio della concessione edilizia.

L'edificio ha caratteristiche strutturali particolarmente idonee ad ospitare i grandi archivi cartacei che caratterizzano gli uffici dell'Agenzia del Territorio, la cui mancanza ha, di fatto, bloccato il possibile compattamento nella « Cittadella finanziaria ». Oltre a rispondere pienamente a tutte le più recenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, l'edificio scelto offre soluzioni tecnologiche avanzate, che consentono un significativo contenimento dei consumi energetici, con conseguente risparmio nei costi di gestione. Inoltre, la razionalità degli spazi interni, con una ridotta superficie inutilizzata per corridoi e disimpegni, consente un flessibile utilizzo dello spazio, in funzione delle specifiche esigenze dell'Agenzia. Queste condizioni non si riscontrano nell'immobile della « Cittadella finanziaria », risalente a 20 anni fa. Solo nel nuovo ufficio sarà quindi possibile realizzare pienamente i recenti standard adottati dall'Agenzia per il *front office*, che consentono una razionale e confortevole accoglienza per il pubblico. In questo ambito i servizi catastali e di pubblicità immobiliare saranno maggiormente integrati a vantaggio dell'utenza.

A tutti i dipendenti è assicurato un posto macchina, complessivamente 120, di cui 45 al coperto, mentre per l'utenza dell'ufficio vi sarà la possibilità di utiliz-

zare un'ampia area a parcheggio, con accesso dall'interno del complesso di via Jenner. La presenza, nello stesso stabile, di un punto di ristoro con accesso autonomo completa le caratteristiche della nuova sede. Le dotazioni disponibili nel nuovo ufficio, a vantaggio dei dipendenti e dell'utenza, risultano, quindi, certamente non inferiori a quelle presenti nella « Cittadella finanziaria ».

Disagi e disservizi transitori per l'utenza e il personale.

Si registreranno inevitabili disagi per l'utenza nella fase di trasloco degli archivi nella nuova sede, che potrebbe comportare, per un periodo limitato, qualche interruzione di servizio. Per contro, tutti i lavori di adeguamento e attrezzaggio degli uffici e del *front office* saranno svolti a edificio non funzionante, senza comportare alcun disagio per i dipendenti.

Peraltro, i disagi sarebbero stati ben più consistenti nel caso di permanenza nella « Cittadella finanziaria », poiché questa soluzione avrebbe necessariamente comportato l'accorpamento dei servizi in un solo edificio, con lavori di adeguamento svolti in continuità di servizio. In tale caso, si sarebbero sicuramente avute situazioni di disagio per il pubblico e i dipendenti, per un periodo stimabile in 6 mesi, a causa della coesistenza tra cantiere e *front office*, oltre al comunque inevitabile trasloco dell'archivio cartaceo della Conservatoria.

Conclusioni.

Per le considerazioni svolte la soluzione scelta dall'Agenzia del Territorio appare dunque pienamente idonea a garantire un elevato *standard* dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare, in un ambiente confortevole, in una località agevolmente raggiungibile, senza disservizi a carico dell'utenza. Questa soluzione, nel contempo, garantisce un significativo risparmio, in linea con le disposizioni di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.

ALLEGATO 2

5-04301 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per il reclutamento di funzionari presso l'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante esprime preoccupazione in merito alla sorte dei candidati risultati idonei ai concorso dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 825 funzionari.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rileva che nel nostro ordinamento gli idonei di un concorso non hanno un diritto soggettivo all'assunzione.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza costante del giudice amministrativo (Cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 12 settembre 2006, n. 5320 e Consiglio di Stato, sez. V sentenza 1.0 gennaio 2007, n. 53), la regola ordinaria per l'accesso al pubblico impiego è quella di risultare vincitori in un concorso, mentre l'eccezione è costituita dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni, qualora intendano procedere all'assunzione di personale, non sono obbligate a procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace ma, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, possono decidere di bandire un nuovo concorso.

Tutto ciò premesso, l'Agenzia ha fatto presente che intende assumere a tempo

indeterminato anche gli idonei in considerazione dell'importante investimento effettuato nella suddetta procedura concorsuale, che ha consentito di selezionare e formare persone di elevata preparazione professionale in grado di svolgere i compiti tecnicamente molto complessi dell'Agenzia.

Al momento, tuttavia, non è dato conoscere se e quando vi sarà una reintegra della dotazione finanziaria dell'Agenzia, che è stata fortemente decurtata, poiché da tale reintegra dipende l'assunzione degli stessi.

L'Agenzia ha evidenziato, infine, che la questione dell'assunzione degli idonei non ha nulla a che vedere con l'autorizzazione a bandire un nuovo concorso per 310 funzionari decretata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante.

Tale autorizzazione, infatti, riguarda la programmazione delle assunzioni per il triennio 2011-2013 ed è finalizzata a coprire il normale *turnover*, nei limiti assunzionali previsti dal legislatore, impegnando fondi che si renderanno disponibili solo successivamente al momento delle reali cessazioni del personale.

ALLEGATO 3

5-04130 Ventucci: Interpretazione della normativa in materia di depositi fiscali a fini IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame gli Onorevoli proponenti intendono impegnare il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative per assicurare una corretta interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, nel senso di chiarire che:

i beni non comunitari possono essere introdotti in un deposito fiscale ai fini IVA anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*;

l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppur irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito IVA, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 50-*bis* e dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che alle predette irregolarità si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

In particolare, viene lamentata una non corretta applicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle norme relative ai depositi IVA di cui al citato articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e viene censurato l'orientamento di recente assunto dall'Amministrazione fiscale, la quale ha contestato l'utilizzo virtuale, esclusivamente contabile, del deposito IVA, ritenendo che le dispo-

sizioni in materia presuppongano la materiale introduzione dei beni nel deposito, ed ha proceduto al recupero della relativa imposta non assolta in dogana. Viene altresì evidenziato come il pagamento dell'imposta in dogana comporti una duplicazione nell'applicazione del tributo peraltro già assolto dal contribuente all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito a norma del comma 6 del sopra citato articolo 50-*bis*.

Ciò posto, per assicurare una corretta interpretazione della norma di cui trattasi, con l'interrogazione in oggetto si intende impegnare il Governo ad adottare iniziative atte a chiarire che i beni provenienti da Stati extraUE possano essere considerati come introdotti nei depositi anche attraverso la sola annotazione dei beni nei registri del depositano e che l'IVA su tali operazioni non sia dovuta se è stata già assolta, sia pure irregolarmente, mediante il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni dal deposito.

Al riguardo, in primo luogo occorre far presente che l'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 331/1993 prevede l'effettuazione senza pagamento dell'IVA delle «operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA».

Tale disposizione costituisce una deroga alla regola generale secondo la quale le merci importate devono assolvere l'IVA all'atto della presentazione della dichiarazione doganale; essa è finalizzata a sospendere il pagamento dell'imposta sulla base di un'attestazione, sottoscritta dal

depositario, dell'avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis*.

La destinazione finale dei beni comporterà, successivamente, un assoggettamento ad IVA nel caso in cui avvenga un'immissione in consumo nel territorio dello Stato, ovvero una non imponibilità se i beni sono destinati ad essere spediti in un paese terzo (cessione all'esportazione) o in un altro Stato membro dell'Unione europea (cessione intracomunitaria).

Nella prima ipotesi l'IVA sarà assolta, ai sensi dell'articolo 50-*bis*, comma 6, mediante il meccanismo del *reverse charge*, in base al quale il relativo ammontare è iscritto a debito nel registro delle vendite, nonché, ai fini della detrazione, se spettante, nel registro degli acquisti.

Più in particolare, per quanto concerne il primo rilievo, si fa presente che la questione è stata oggetto, da parte dell'Agenzia delle dogane, di vari interventi amministrativi, finalizzati a delineare le procedure per beneficiare del non assoggettamento dell'IVA in dogana.

Al riguardo, la circolare n. 16 del 28 aprile 2006 ha, tra l'altro, precisato che « i beni devono essere materialmente introdotti nel deposito (...) non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale degli stessi nell'apposito registro di cui al citato comma terzo dell'articolo 50-*bis* ».

Con successiva nota n. 7521 del 28 dicembre 2006 l'Agenzia delle dogane richiama e fa proprie talune considerazioni espresse dall'Agenzia delle entrate nella nota n. 2006/127886 del 30 agosto 2006, in base alle quali, « le merci devono essere materialmente introdotte nel deposito in quanto devono, comunque, essere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia dei beni... ».

L'Agenzia delle dogane ha tenuto una posizione sostanzialmente coerente, anche dopo l'intervento di interpretazione autentica di cui all'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo il quale « la lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-*bis* del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione del deposito IVA. ».

Invero, con nota n. 22321 del 24 febbraio 2009, l'Agenzia delle dogane, commentando la nuova disposizione, ribadisce « resta fermo quanto in precedenza precisato da questa Agenzia in merito all'inapplicabilità dell'articolo 50-*bis* in esame in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'istituto ».

Per quanto riguarda il secondo rilievo, occorre evidenziare che in materia risultano in corso procedimenti penali, ancora in fase istruttoria, a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, nel corso dei quali sono emersi a carico di società nazionali indizi di un possibile uso improprio del deposito fiscale; in alcuni casi, ad esempio, è stato accertato che la documentazione doganale di importazione recava la stessa data dei documenti attestanti l'ingresso e l'uscita dei beni dal deposito; in altri, è emerso che gli automezzi utilizzati per il trasporto, contrariamente a quanto risultante dai documenti predisposti, di fatto non hanno mai raggiunto il deposito.

Anche in merito a tale specifica questione l'Agenzia delle dogane è intervenuta, con la circolare n. 23 del 27 luglio 2007, ed ha chiarito quale sia il trattamento sanzionatorio applicabile nel caso in cui alla dichiarazione in dogana circa la destinazione dei beni non è seguita la loro effettiva introduzione nel deposito IVA, con conseguente sottrazione dei beni al pagamento dell'imposta all'importazione, anche nell'ipotesi in cui siano stati materialmente posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 331 del 1993, per attestare l'estrazione dei beni dal deposito stesso.

Occorre sottolineare, infine, che la Corte di Cassazione, con una serie di

sentenze depositate tra il 19 ed il 21 maggio 2010 (nn. 12262, 12275, 12579, 12580, 12581), ha affermato che la norma in questione « si riferisce a beni consegnati al depositario, ove il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di introduzione nel deposito ». Pertanto, se un'introduzione materiale è sempre necessaria per beneficiare dei vantaggi connessi all'istituto del deposito IVA, la Cassazione conclude che, in assenza di un effettivo immagazzinamento, manca il presupposto per l'esenzione dall'IVA all'importazione, che dunque legittimamente viene recuperata dall'Agenzia delle dogane. Peraltro, sempre secondo la Corte, all'Ufficio non può essere opposto il pagamento già effettuato mediante l'emissione dell'autofattura all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito giacché « il sistema di accertamento dei due tributi è diverso, in quanto l'IVA all'importazione è diritto di confine che deve essere accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto

impositivo, e di cui una quota parte deve essere riversata alla comunità europea, mentre l'IVA nazionale viene autoliquidata e versata in relazione alla massa di operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente e inserite nella dichiarazione periodica. Quanto all'autofatturazione delle merci in uscita da un deposito IVA, trattasi di un'operazione neutra di compensazione dell'IVA nazionale a debito con quella a credito e non, quindi, di un vero e proprio pagamento del tributo ».

In conclusione, l'operato dell'Amministrazione appare corretto e conforme al disposto normativo. Va altresì tenuto conto che le disposizioni in questione si pongono nel più ampio contesto della disciplina comunitaria in materia doganale e pertanto anche l'eventualità che si ponga allo studio una ipotesi di modifica normativa, questa deve comunque tener conto dei limiti imposti per il rispetto dell'ordinamento comunitario.

ALLEGATO 4

5-04536 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, l'Onorevole interrogante fa presente che frequentemente gli istituti di credito concedono « ... finanziamenti a società *holding* per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, propri o di società controllate, finanziamenti che corrispondono nella sostanza a mutui di scopo per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza dalle banche ».

L'interrogante rappresenta, inoltre, che « ... nel caso in cui la destinazione sia l'estinzione di finanziamenti delle società controllate, le stesse intervengano di norma in atto come coobbligati in solido con la società *holding*, mentre è previsto che la disponibilità delle risorse finanziarie venga destinata, sulla base di un mandato delle società controllate, esclusivamente alla società *holding* ».

Le pattuizioni negoziali dei contratti di finanziamento in esame, per i quali è prevista una durata superiore a 18 mesi, stabiliscono che l'erogazione della somma venga effettuata a favore della *holding* su mandato delle società controllate. Per effetto del finanziamento è, dunque, la *holding* che acquista l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme erogate.

In base al vincolo di destinazione previsto dal contratto di mandato, le società *holding* provvedono a trasferire il finanziamento pro-quota alle società controllate, al fine di consentire alle stesse di far fronte alle proprie pregresse esposizioni debitorie.

Tutto quanto premesso, l'interrogante rappresenta che alcuni Uffici territoriali della Agenzia delle Entrate hanno negato

l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine di cui agli articoli 15 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sulla base della considerazione che l'imposta sostitutiva può essere applicata solo a finanziamenti destinati a scopi produttivi. Tale regime sostitutivo non può invece trovare applicazione per i « finanziamenti destinati alla riqualificazione di indebitamenti esistenti ».

L'istante chiede, quindi, di conoscere se tale comportamento dell'amministrazione finanziaria sia in linea con la politica del Governo di sostegno alle imprese, considerato, peraltro, che le operazioni sopra descritte non rappresenterebbero forme dilatorie di finanziamenti esistenti ma nuovi finanziamenti idonei a costituire la provvista di disponibilità da impiegare per l'estinzione di debiti pregressi.

Con riferimento alla problematica rappresentata dall'onorevole interrogante, l'Agenzia delle Entrate fa presente che, in base agli articoli da 15 a 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le operazioni di credito a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a diciotto mesi), sono assoggettate al ricorrere di determinati requisiti, al pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'applicazione di tale imposta tiene luogo dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative che risulterebbero dovute, in base al regime ordinario, in relazione a tali contratti.

Dal tenore letterale della norma di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 601 del 1973 non si desume con immediatezza la circostanza che il finanziamento deve essere destinato a finalità specifiche. Peraltro la Corte di Cassazione, in diverse sentenze, ha interpretato la disposizione normativa in discorso ritenendo che « ... la *ratio legis* della norma di agevolazione prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è norma di stretta interpretazione, è indubbiamente da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale » (Corte di Cassazione civile. Sez. tributaria del 5 marzo 2009, n. 5270).

La Suprema Corte ha, tra l'altro, precisato, con riferimento ad una ipotesi di finanziamento concesso a fronte di una pregressa scoperta di conto corrente

bancario che « ... laddove ci si trovi di fronte ad una situazione ... che presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, mentre ciò che diviene oggetto di regolamento negoziale è il termine della sua restituzione, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento ma piuttosto modalità e i tempi di recupero del credito ».

In sostanza, la Cassazione afferma che il legislatore ha voluto premiare con un trattamento agevolato le operazioni di finanziamento che si traducono in investimenti produttivi che possono creare nuova ricchezza e sulla quale si potrà più adeguatamente applicare il prelievo fiscale.

Quanto sopra premesso, considerata la delicatezza della questione, che richiede approfondimenti non esperibili nell'immediato, l'Agenzia delle entrate si riserva di esprimere una compiuta opinione in tempi ragionevolmente brevi, previa effettuazione di una analisi dei contratti di finanziamento cui l'interrogazione si riferisce.

ALLEGATO 5

5-04537 Fugatti: Legittimità della determinazione in misura fissa del canone di occupazione di spazi pubblici relativi ai passi carrabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ai passi carrabili in misura fissa pari ad euro 100 per ogni accesso, al fine di destinare le relative entrate al finanziamento di un edificio scolastico, sia conforme alla legge.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, rappresentando in via preliminare che le problematiche relative al canone di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni in materia di codice della strada, esulano dalla propria competenza tecnica, ha precisato che non sembrano sussistere motivi ostativi alla possibilità di introdurre nel regolamento relativo al canone di cui al citato articolo 27 una definizione di passo carrabile mutuata dalla TOSAP, tanto è vero che l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che dalla misura complessiva della tassa « va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ». Tale norma, come precisato nella Circolare n. 2/DF del 20 gennaio 2009, « risponde all'esigenza di evitare una duplicazione di oneri connessi alla stessa occupazione. Tra detti oneri deve essere sicuramente annoverato il ca-

none previsto dai commi 7 e 8, dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada, che disciplinano le formalità per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni richieste per le occupazioni che interessano strade non statali, prevedendo il pagamento di una somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Cfr. *ex multis*: Corte di Cassazione, sez. V, sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), deve essere corrisposta anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP. Pertanto, la lettura coordinata delle norme innanzi richiamate comporta che, ferma restando la debenza del canone del codice della strada per l'intero ammontare, è solo dall'importo dovuto a titolo di TOSAP (ovvero di COSAP) che va detratto quello del canone del codice della strada ».

Infine, il Dipartimento ha precisato che l'intento del comune di correlare il canone al finanziamento della realizzazione del nuovo polo scolastico potrebbe essere, invece, legittimamente perseguito mediante l'istituzione di un'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, poiché tra le opere pubbliche individuate dal comma 149 della medesima legge, la lettera *i*), prevede proprio le « opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica ».

ALLEGATO 6

5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 21 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) secondo cui la tassa trova applicazione sulla « Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza ... ».

Con riferimento a tale disposizione, l'interrogante fa presente che l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera s), ha previsto l'abrogazione dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 che disciplina la licenza di esercizio per cui sarebbe venuto meno il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative che è dato dalla licenza.

A sostegno della tesi sostenuta, l'onorevole interrogante richiama alcune pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali con le quali non si è ritenuta dovuta la tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33 recante il « Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione » prevede il « ... rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento (...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio ... ».

A tale proposito, l'Agenzia osserva che il decreto legislativo n. 259 del 2003 non ha operato alcuna abrogazione del regolamento introdotto con il decreto ministeriale n. 33 del 1990 che, pertanto, deve ritenersi ancora in vigore. Il rilascio all'utente di tale documento, che sostituisce la licenza di stazione radio, realizza, quindi, il presupposto impositivo di applicazione della tassa sulle concessioni dovuta ai sensi del richiamato articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

La tesi sostenuta dall'Onorevole interrogante, secondo cui con l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003 si sia di fatto inteso escludere l'applicazione della tassa sulle concessioni governative in relazione all'utilizzo di apparecchiature per la telefonia mobile non risulterebbe, peraltro, coerente con il disposto di cui al successivo articolo 219 del medesimo decreto. Tale disposizione stabilisce, infatti, che « Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ». Tale condizione non sarebbe realizzata se si esclu-

desse l'applicazione della tassa sulle concessioni governative sul rilascio delle suddette licenze.

In considerazione delle disposizioni vigenti in materia, l'Agenzia ritiene, pertanto, che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all'utente il documento attestante la sua condizione di abbonato.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è individuabile nel titolo giuridico che consente all'utente di utilizzare il sistema, e cioè, come chiarito dalla medesima Agenzia con la risoluzione 11 ottobre 2000, n. 154, la sussistenza di un documento che provi l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore e l'utente.

ALLEGATO 7

5-04539 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti delle società quotate e revisione dei meccanismi di remunerazione dei *manager*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in commissione l'onorevole Barbato, in relazione alle notizie riportate dalla stampa sul gruppo Generali, chiede se si ritenga di assumere iniziative di carattere normativo, per assicurare ai piccoli azionisti di società quotate sul mercato un miglior quadro informativo e di tutela, al fine di scongiurare che possa essere pregiudicata la sana e prudente gestione delle imprese stesse, e se non si ritenga di promuovere, anche nelle sedi europee ed internazionali, una revisione della disciplina vigente relativamente ai meccanismi di remunerazione dei *manager* stessi.

Al riguardo, occorre premettere che presso questa stessa Commissione sono state già svolte interrogazioni a risposta immediata di analogo contenuto, in ordine alle quali si richiama la risposta fornita.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, interpellata nuovamente sulla questione, ha precisato che Assicurazioni Generali S.p.A., in ottemperanza a quanto richiesto dalla stessa Consob in data 25 marzo scorso, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, aveva emesso un articolato comunicato stampa col quale aveva chiarito la natura ed il contenuto degli accordi relativi a *Generali Ppf Holding B.V.*, intercorsi tra Assicurazioni Generali S.p.A., da un lato, e *Ppf Group N.V.* e *Ppf Col B.V.*, dall'altro.

In particolare con il comunicato stampa è stato chiarito che:

a) tali citati accordi « approvati con voto unanime dal Consiglio d'Amministra-

zione e dal Comitato Esecutivo di Generali, disciplinano una *joint venture* tra Generali e il *Gruppo PPF*, che Generali consolida nel proprio bilancio, in quanto ne detiene il controllo PPF BV detiene infatti in Holding una partecipazione minoritaria, rappresentativa del 49 per cento del suo capitale »;

b) « la costituzione di tale *joint venture* si è realizzata mediante il conferimento in *Holding* di una serie di partecipazioni societarie detenute dai partners nell'Europa centroorientale e il pagamento da Generali al *Gruppo PPF* di un conguaglio in denaro, a valori di mercato e senza contemplare alcun premio di maggioranza a carico di Generali ».

La Consob, in data 31 marzo scorso, ha richiesto ad Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di integrare la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 con le seguenti informazioni:

una descrizione delle principali clausole dei citati accordi indicando, con specifico riferimento ai diritti e opzioni attribuiti rispettivamente al *Gruppo PPF* ed al Gruppo Generali, le condizioni, i termini e le modalità di esercizio di tali diritti;

le considerazioni svolte da Generali ai fini del trattamento contabile adottato nel bilancio consolidato, con puntuale riferimento ai paragrafi dei principi contabili internazionali applicabili;

la descrizione degli eventuali altri rapporti od operazioni posti in essere dal Gruppo Generali con le società facenti capo a *Petr Kellner*.

In ottemperanza a detta richiesta, in data 4 aprile scorso Assicurazioni Generali ha pubblicato l'ultima relazione finanziaria corredata dalle informazioni richieste dalla Consob.

Per quanto attiene ai compensi degli amministratori delle società quotate, allo scopo di garantire un adeguato livello trasparenza nei confronti del mercato su tali aspetti, la Consob ha ritenuto – ai sensi dell'articolo 114 del Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria – in via transitoria ed in attesa di una definizione più sistematica della disciplina sulla trasparenza delle remunerazioni, che sarà realizzata in occasione dell'attuazione del decreto legislativo n. 259 del 30 dicembre 2010 di diffondere la Comunicazione n. DEM/11012984 del 24 febbraio 2011 recante «Richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, in materia di indennità per scioglimento anticipato del rapporto – Raccomandazioni in materia di piani di successione nonché in merito all'informativa sui compensi prevista dall'articolo 78 del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni».

La Consob ha, infine, rappresentato che è in corso un costante monitoraggio sull'andamento del titolo nei mercati regolamentati e che prosegue altresì una intensa attività di vigilanza sugli aspetti inerenti la *governance* delle società del Gruppo Generali.

Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che l'ISVAP relativamente al settore assicurativo, sta vagliando, al fine dell'adozione delle conseguenti determinazioni, le osservazioni ed i commenti pervenuti durante la fase di pubblica consultazione dell'emanando schema di Regolamento in materia di politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione, tenuto conto dei più recenti orientamenti Europei e internazionali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	113
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	114
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato dalla commissione adottato come testo base)	121
Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici. C. 1294 Siliquini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	114
Sull'ordine dei lavori	114
RISOLUZIONI:	
7-00525 Ghizzoni: Sulla situazione discriminatoria degli studenti disabili esclusi dalla manifestazione sportiva presso la località Nove (VI) (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00116</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandra SIRAGUSA (PD) chiede l'avvio dell'esame della risoluzione 7-00522, che ha presentato per evidenziare il problema dei docenti affetti da invalidità

civile per patologie oncologiche. Infatti, il decreto ministeriale n. 42 del 2009 per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non prevede la possibilità di aggiornamento delle proprie posizioni e quindi l'inserimento di una sopravvenuta riserva per disabilità che, invece, soprattutto nel caso dei malati oncologici, andrebbe fruita immediatamente.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto della rilevanza della problematica sollevata dalla collega Siragusa, assicurando che la richiesta di avvio dell'esame della risoluzione presentata sarà trattata nella sede dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che si è in attesa dell'espressione del parere delle Commissioni I (Affari Costituzionali), V (Bilancio) e X (Attività produttive).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
C. 4071 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, propone di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*), ritenendo di conseguenza opportuno fissare un termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo in oggetto alle ore 14 di domani 6 aprile 2011.

Valentina APREA, *presidente*, si associa alle proposte del relatore.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.

C. 1294 Siliquini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI (PD), atteso che il Senato ha approvato ieri in sede referente la proposta di legge 572-B, chiede di avere notizie sulla eventuale risposta del Presidente della 7^o Commissione del Senato alla missiva inviata il 25 febbraio 2011 e se conseguentemente si può avviare l'esame delle proposte di legge C. 579 Ghizzoni, C. 782 e C. 3386 Rossa, C. 2171 Lolli e C. 2290 Cera, in materia di accesso alla professione di esperto in scienze delle attività motorie.

Valentina APREA, *presidente*, come preannunciato nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che il presidente Possa ha risposto alla lettera da lei inviategli con una lettera del seguente tenore: « Ricevo la Tua lettera del 25 febbraio scorso, prot. n. 201 l/0000660/COM, con la quale rilevi che il disegno di legge n. 796, in materia di accesso alla professione dei laureati in scienze motorie, è fermo nella Commissione che ho l'onore di presiedere dal 14 ottobre 2008 e mi chiedi quali decisioni abbia assunto in merito la Commissione.

Al riguardo, Ti segnalo che, nella seduta del 14 ottobre 2008 da Te citata, la Commissione ha deliberato di chiedere al Governo la relazione tecnica sul provvedimento, onde definire la platea dei soggetti pubblici cui si applicherebbe la norma e quantificare i relativi oneri. Conseguentemente, il successivo 15 ottobre 2008 scrivevo al Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Elio Vito, rappresentandogli la deliberazione della

Commissione e chiedendogli una tempestiva predisposizione della relazione tecnica.

Da allora, tuttavia, non ho ricevuto alcun riscontro.

Alla luce della Tua sollecitazione, ho pertanto inviato una nuova lettera al ministro Vito, di cui Ti allego copia per Tua opportuna conoscenza, con la quale gli chiedo di farmi sapere a che punto è la predisposizione della relazione tecnica affinché possa darTene immediatamente notizia.

Nell'attesa di conoscere la risposta del ministro Vito, mi è gradito intanto inviarti i miei più cordiali saluti.

Guido Possa »

Ribadisce quindi la necessità che il Governo si esprima al riguardo perché si possa proseguire nell'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto e auspica un interessamento di tutti nei confronti del Governo ai fini di una rapida definizione della questione.

Valentina APREA, *presidente*, assicura la collega Ghizzoni in tal senso.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00525 Ghizzoni: Sulla situazione discriminatoria degli studenti disabili esclusi dalla manifestazione sportiva presso la località Nove (VI).

(Discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00116).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra la risoluzione in titolo. Ricorda che con la risoluzione presentata si vuole dare risposta ad un atto di natura discriminatoria avvenuto nei confronti di studenti disabili ai quali non è stata data la possibilità di partecipare alle finali dei Giochi studenteschi, in particolare di corsa campestre svoltesi nel comune di Nove, in provincia di Vicenza. Al riguardo, sottolinea che anche le finali di vela sono state interdette agli studenti disabili. Ricorda che gli Accordi intercorsi tra il MIUR e il CONI e tra il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP) hanno portato di fatto all'esclusione dei ragazzi disabili da tali competizioni finali, avendo voluto accentuare il carattere agonistico dei Giochi a scapito della loro primaria funzione formativa ed educativa. Al riguardo, sottolinea che fino a due anni fa l'organizzazione dei Giochi studenteschi era di competenza del Ministero. In questo quadro avrebbe avuto piacere di avere per la discussione odierna la presenza del Sottosegretario Crimi, nonché, come già chiesto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, di audire i ragazzi esclusi, in particolare Elisabetta Trecastagne, e i soggetti coinvolti, il Direttore Generale del MIUR dottor Massimo Zenaro e l'avvocato Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano Paralimpico, quali tecnici che hanno dato vita all'Accordo in questione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, in riferimento alla risoluzione in discussione, rileva che l'onorevole proponente chiede di impegnare il Governo alla piena inclusione nelle manifestazioni sportive degli studenti diversamente abili, anche attraverso progetti di diversità motoria e sportiva. Al riguardo premette che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca persegue fini diretti all'educazione dei giovani in vista della crescita della persona. Le attività motorie, fisiche e sportive correlate a tale risultato perseguono l'obiettivo di estendere la cultura della pratica

sportiva, quale mezzo idoneo a veicolare irrinunciabili valori etici, ad una platea di studenti quanto più possibile vasta. In particolare, gli studenti disabili, attraverso attività motorie condotte « insieme » e non « accanto » ai normodotati, trovano momenti di inclusione estremamente efficaci suscettibili di favorire una crescita umana ed educativa anche agli stessi normodotati.

L'attenzione della scuola è quindi rivolta alla generalità degli studenti nell'intento di perseguire quella educazione alla cittadinanza ed alla convivenza civile che si compone dell'apporto di tutti sulla base dei talenti di ciascuno. Non vi è dubbio infatti che il successo formativo di ogni alunno, considerato come persona in formazione secondo potenzialità ed attitudini proprie, costituisca la finalità ultima dell'educazione che si realizza attraverso l'istruzione.

Nei momenti in cui, attraverso fasi selettive, la pratica sportiva, di carattere prevalentemente educativo, assume connotazioni di carattere più decisamente agonistico, si entra in uno spazio certamente più prossimo e congeniale alle finalità dei partners istituzionali del Ministero nel settore sportivo, quali il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e il Comitato Italiano Paralimpico (C. I. P.), il cui obiettivo è quello di individuare e coltivare eccellenze che possano dare lustro al Paese con il loro inserimento nelle rappresentative che partecipano a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Così, pur coltivando tutti i soggetti coinvolti i profili preminenti delle proprie finalità istituzionali, non possono essere estranee agli organismi sportivi finalità educative, come non può essere estranea a questo Ministero, accanto alla possibilità di partecipazione aperta a tutti ed al sostegno agli studenti più deboli, la valorizzazione delle eccellenze.

Precisa che la vicenda specifica deve essere collocata nel più ampio contesto della disciplina di raccordo tra il settore delle attività sportive nelle scuole e quello dello sport agonistico a cui sono istituzionalmente preposti il Comitato Olimpico

Nazionale Italiano e, relativamente all'attività sportiva per i disabili, il Comitato Italiano Paralimpico.

I Giochi sportivi studenteschi sono promossi ed organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il C.O.N.I. ed il C.I.P., sulla base di appositi protocolli d'intesa a cui le Federazioni Sportive nazionali e le Discipline Associate riconosciute dal CONI fanno riferimento.

Intento comune di tutti i soggetti istituzionali coinvolti è la cooperazione, ispirata alle Linee Guida emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 4 agosto 2009, per la promozione per la generalità degli studenti dell'educazione motoria e sportiva, intesa quale espressione di un corretto stile di vita che consente di prevenire il disagio scolastico e favorire lo sviluppo dell'educazione alla legalità e solidarietà, nelle loro accezioni più ampie.

Per gli alunni portatori di handicap il processo di integrazione scolastica intende prevenire e superare la dispersione scolastica e la marginalità sociale valorizzando lo sviluppo della pratica motoria e sportiva come mezzo di apprendimento e di coesione sociale e quale contributo nella costruzione di una positiva personalità ed autostima.

I sopra menzionati accordi rinviano la loro precisa attuazione a specifici allegati tecnici predisposti congiuntamente dalle istituzioni interessate ed elaborati all'inizio dell'anno scolastico.

Il progetto tecnico relativo al corrente anno scolastico prevede che le finali nazionali siano organizzate dalle Federazioni Sportive che abbiano manifestato il loro interesse e che abbiano partecipato alle fasi precedenti dei Giochi sportivi studenteschi, in collaborazione con gli Uffici preposti del Ministero, del CONI e del CIP.

Lo stesso progetto tecnico riserva l'affidamento dell'organizzazione delle finali nazionali alle Federazioni sportive interessate in quanto, trattandosi di manifestazioni rivolte alle eccellenze emerse nelle scuole dalle attività di avviamento alla pratica sportiva e, quindi, alla loro conti-

guità con pratiche agonistiche di rilevante interesse per le Federazioni medesime, risponde alla loro intrinseca natura.

Invece nelle loro fasi iniziali i Giochi sportivi studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline e, seppur realizzati in ambito extracurricolare, si pongono in una logica di prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di educazione fisica svolgono nell'insegnamento curricolare.

Al Ministero ed ai suoi Uffici territoriali compete la gestione dell'attività sportiva degli studenti nelle fasi di istituto, comunale, provinciale e regionale e, relativamente alla corsa campestre, la selezione è stata effettuata in tutte le regioni per ogni categoria di studenti.

Per quanto riguarda la fase nazionale, si è avuto a partire dallo scorso anno scolastico un notevole incremento delle discipline sportive presenti nelle finali nazionali dei Giochi sportivi studenteschi, arrivando a coinvolgere circa venti discipline rispetto alle tradizionali quattro/cinque con le quali si esauriva lo specifico panorama di attività.

È per altro vero che sin dalla diramazione della circolare all'inizio dell'anno scolastico l'allegato tecnico puntualizzava che per l'atletica leggera campestre la compartecipazione del Comitato Italiano Paralimpico con la federazione sportiva competente era eventuale, pur rimanendo ferma la possibilità per gli alunni con disabilità di partecipare alle attività di qualsiasi altra disciplina sportiva.

In proposito il Comitato Italiano Paralimpico, che, giova ricordarlo, è il massimo organismo pubblico preposto istituzionalmente alla cura dello sport per i disabili, nell'ambito delle proprie scelte di politica sportiva non ha ritenuto di dover organizzare le finali nazionali di corsa campestre, orientandosi su altre discipline sportive altrettanto rilevanti sul piano dell'educazione e dell'inclusività, quali le fasi finali di atletica leggera in programma a Roma dal 23 al 27 maggio prossimi.

Si è in tal modo evidentemente reputato opportuno aderire in via prioritaria

alle finali nazionali in quel momento decise dalla competente Federazione Sportiva, cogliendo così l'occasione di offrire un momento di attenzione e di gratificazione a quei disabili che praticano la disciplina da ultimo menzionata le cui aspettative erano state in passato disattese.

Tutto ciò premesso, il Ministero dell'istruzione si è prodigato per la realizzazione di formule organizzative che valorizzano la più ampia partecipazione sul piano qualitativo e quantitativo e nessuna disattenzione, tanto meno la volontà di escludere i disabili dalla pratica sportiva, può essergli rivolta.

Si dovrebbe infatti parlare di discriminazione anche per quelle discipline per le quali le Federazioni sportive non hanno ritenuto opportuno effettuare lo svolgimento delle fasi nazionali, senza con ciò contravvenire allo spirito ed agli scopi dei Giochi studenteschi.

Da parte sua, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport – ha comunicato che su iniziativa del Sottosegretario di Stato con delega allo sport è stato presentato in data 31 marzo scorso, in Commissione bilancio della Camera, a firma di tutti i capigruppo, un atto di indirizzo riguardante il finanziamento di sei milioni di euro da concedere al Comitato Italiano Paralimpico, in applicazione dell'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), che sarà prevedibilmente approvato in questi giorni in Commissione.

Tale finanziamento consentirebbe al Comitato Italiano Paralimpico di ampliare il numero delle discipline sportive e di partecipare alle finali dei Giochi Sportivi Studenteschi organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline paralimpiche riconosciute dallo stesso Comitato.

Invita, pertanto, a ritirare la risoluzione in discussione.

Manuela DI CENTA (Pdl) dichiara di aver seguito con attenzione l'intervento del rappresentante del Governo. Ritiene che la discussione odierna serva per confermare il valore che si dà allo sport e allo sport

dei disabili in particolare, da parte dell'intera Commissione. Ricorda che molto si è fatto per valorizzare lo sport nella scuola, in particolare, per ciò che riguarda la scuola primaria. Al riguardo, sottolinea l'importanza del « Progetto per l'alfabetizzazione motoria », su cui molto si è lavorato e che ha consentito di riunire il mondo dell'educazione rappresentato dal Ministero con il mondo dello sport. Precisa che nel corso del primo anno di applicazione del « Progetto per l'alfabetizzazione motoria », a.s. 2009-2010, con la cifra di 5 milioni di euro erogati da parte del CONI molto è stato fatto, e per il secondo anno ai 5 milioni si sono aggiunti ulteriori 2 milioni. Ricorda che il progetto comprende i giovani diversamente abili, lavorando in un virtuoso *working in progress*. Sottolinea che gli stessi Giochi sportivi studenteschi hanno ripreso vigore e forza sulla base di quanto si è fatto per valorizzare lo sport nelle scuole. Ricorda che il Comitato italiano paralimpico (CIP) non ha ancora ricevuto i fondi necessari per poter attuare ciò che è di sua competenza nell'ambito dello sport scolastico. Al riguardo deve sottolineare che il motivo di non partecipazione degli studenti disabili alla manifestazione è da far risalire a motivi puramente economici, dovuti appunto alla mancanza delle necessarie risorse. Ritiene opportuno che sia ulteriormente incrementato il lavoro informale che è stato fatto con il sottosegretario Crimi e la collega Ghizzoni affinché arrivino celermente le risorse finanziarie necessarie al Comitato paralimpico nazionale.

Per tali motivazioni comprende perché il Governo non accetti di parlare di discriminazione nei confronti degli studenti disabili, ritenendo che si dovrebbe parlare di discriminazione nei confronti di qualsiasi persona che non ha potuto partecipare alle fasi finali di una competizione per cui aveva concorso. Precisa inoltre che in ogni competizione vi è un aspetto agonistico e che tutto lo sport è al contempo agonistico ed educativo. Ritiene che non solo i giochi studenteschi abbiano un valore educativo e formativo ma che i

valori informino anche lo sport al più alto livello. Conclude auspicando che l'atto d'indirizzo presentato rappresenti comunque una sottolineatura politica dell'importanza che la Commissione dà all'attività sportiva nel suo complesso ed alla sua indubbia funzione educativa.

Maria Letizia DE TORRE (PD) concorda con le riflessioni importanti che hanno appena formulato le colleghe Ghizzoni e Di Centa. Ricorda che avendo avuto l'esperienza di sottosegretario al Ministero per l'istruzione conosce bene tali meccanismi e rileva che anche in quegli anni il Ministero non riuscì a valorizzare lo sport nella sua pienezza e a sostenerne la grande valenza che esso riveste nella funzione educativa. Ritiene che il Governo abbia scelto di usare lo sport affinché possano emergere le eccellenze. Tale decisione, a suo giudizio, si rivela non felice in quanto non valorizza lo sport come educazione alla salute, educazione alla vita e come preparazione al confronto con i propri limiti personali. Ribadisce che la non partecipazione degli studenti disabili alle finali dei giochi studenteschi è da far risalire alla mancanza di finanziamenti per il Comitato italiano paralimpico. Conclude, infine, sottolineando che il CONI, come vero *partner* educativo avrebbe dovuto dichiarare di non voler intervenire ai giochi, constatata la forzata assenza degli studenti disabili finalisti.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che l'impegno da parte del Governo a voler sanare la situazione creata per una contingenza economica sia chiaramente delineata e che non si può assolutamente parlare di intento discriminatorio nei confronti degli studenti disabili.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ribadisce che il Ministero, di fatto, abbia abdicato al suo compito educativo nel settore dello sport, affidando completamente al CONI l'organizzazione dei Giochi studenteschi.

Sabina ROSSA (PD) rileva una contraddizione di fondo nell'intervento del Go-

verno quando si afferma che solo la fase iniziale dei Giochi si inserisce in una scia curriculare, separando da questa la fase finale, a cui evidentemente viene connesso un significato squisitamente agonistico. Al riguardo, ritiene che la valenza educativa, invece, sia presente in tutte le fasi dei giochi studenteschi, e tale fatto è ben rappresentato sia dall'attività che i docenti svolgono nelle scuole nell'ora a ciò dedicata, sia dal certificato che il medico di base deve fornire agli studenti, dove viene certificato un uso ai fini di un'attività sportiva non agonistica. Ricorda che dal terzo anno della scuola secondaria superiore la partecipazione degli studenti ai giochi vale « crediti sportivi », utili per il punteggio finale della carriera scolastica ed il fatto che gli studenti disabili che non hanno potuto partecipare alle finali dei Giochi studenteschi non ne abbiano goduto è maggiormente discriminatorio anche dal punto di vista del profitto.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si associa con quanto esposto dalle colleghe e propone di eliminare dal testo della risoluzione presentata dalla collega Ghizzoni le parole: « ad assumere iniziative volte a garantire il finanziamento del Comitato italiano paralimpico, affinché esso possa svolgere con continuità la sua funzione e possa programmare le sue attività ». Visto l'atto d'indirizzo pendente presso la Commissione bilancio che ha investito il Governo della questione del finanziamento al CIP, propone piuttosto di citare la questione in premessa alla risoluzione.

Il sottosegretario GIUSEPPE PIZZA annuncia quindi di voler modificare, a seguito della discussione, il suo avviso in ordine alla risoluzione in esame, esprimendo ora parere favorevole. Invita quindi anch'esso ad una riformulazione del testo della risoluzione nel senso proposto dal deputato Barbieri, vista l'iniziativa congiunta in Commissione bilancio.

Paola GOISIS (LNP) rileva che, al di là delle diverse istituzioni competenti, occorra riflettere sul valore dello sport. Ri-

tiene che non si debba distinguere nelle varie fasi dei Giochi e neanche si dovrebbe puntare esclusivamente sulle eccellenze. Apprezza l'intenzione del Governo di voler rivedere il giudizio iniziale che era stato dato, invitando al ritiro dell'atto di indirizzo. Conclude associandosi a quanto testé proposto dall'onorevole Barbieri in merito alla riformulazione del testo presentato dalla collega Ghizzoni.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide pienamente la risoluzione presentata ed apprezza la modifica di parere sul testo da parte del Governo. Ritiene che lo sport vada valorizzato in tutti i sensi senza alcuna distinzione. Al riguardo non crede che vi sia stata una volontà discriminatoria da parte dell'Esecutivo ma che i fatti accaduti siano frutto della carenza di finanziamenti. Ritiene che non solo si dovrà sopperire alla mancata erogazione di risorse ma che occorrerà vigilare perché le somme stanziare vengano correttamente impiegate nella valorizzazione dello sport per tutti, in particolare per i disabili.

Manuela GHIZZONI (PD) accoglie molto positivamente l'atteggiamento favorevole assunto dal Governo dopo la discussione. Auspica che in materia vi possa essere un ritorno al passato, in quanto è fermamente convinta che tutta la parte riguardante i giochi studenteschi debba ritornare nella piena competenza del Ministero per l'istruzione. Al riguardo auspica che, se ciò non fosse possibile, i prossimi accordi che il Governo potrà in essere con il CONI ed il Comitato italiano paralimpico (CIP) possano essere modificati nei contenuti valorizzando il versante educativo e non quello puramente agonistico.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene utile proporre una riformulazione che venga incontro alle problematiche emerse aggiungendo un riferimento agli accordi che dovrebbero intervenire con i *partners* istituzionali.

Manuela GHIZZONI (PD) accoglie quindi le proposte di riformulazione avan-

zate nel corso della discussione, ribadendo peraltro la volontà di poter audire i ragazzi esclusi dai Giochi studenteschi e gli altri soggetti coinvolti.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che la stessa approvazione della risoluzione potrebbe ben rappresentare una soddisfazione e una vittoria da parte di tutti ed in particolare dei ragazzi esclusi dai Giochi.

Pone, quindi, in votazione il testo così come riformulato.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00116 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. (C. 4071 Barbieri e altri).

**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Interventi per la manutenzione e la conservazione del Duomo di Milano).

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione e conservazione dell'edificio del Duomo di Milano e delle sue pertinenze è autorizzata la spesa annua di 4.600.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano sulla base di un programma che essa comunica al Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite della competente soprintendenza. Nello stesso modo sono comunicati gli eventuali successivi aggiornamenti del programma.

3. La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della competente soprintendenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sugli interventi realizzati nell'anno precedente e sull'impiego del relativo finanziamento di cui al comma 1.

ART. 2.

(Interventi per il recupero e la valorizzazione del complesso monastico di san Giovanni Battista del Monte Venda).

1. Per la realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione, anche mediante lo sviluppo di connesse attività agricole e artigianali, del complesso monastico di san Giovanni Battista

del Monte Venda e del suo patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso, nonché per il censimento e l'inventario del materiale documentario e librario già appartenente all'antica biblioteca del monastero, è autorizzata la spesa annua di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base di un programma predisposto dalla Fondazione Monte Venda ONLUS e approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il parere della competente soprintendenza. Nello stesso modo sono approvati gli eventuali successivi aggiornamenti del programma.

3. La Fondazione Monte Venda ONLUS cura l'attuazione degli interventi approvati ai sensi del comma 2 e trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della competente soprintendenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sui lavori svolti nell'anno precedente, asseverata dal direttore dei lavori medesimi, nonché sullo stato di avanzamento della realizzazione del programma e sull'impiego del relativo finanziamento.

ART. 3.

(Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del san Lazzaro di Reggio Emilia, per la conservazione e la valorizzazione degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Emilia-

Romagna, con le province e i comuni di Modena e di Reggio Emilia e con gli altri comuni delle medesime province che deliberino di partecipare all'iniziativa, nonché con l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, promuove l'istituzione della « Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del san Lazzaro di Reggio Emilia », di seguito denominata « Fondazione », con sede in Reggio Emilia.

2. Lo scopo della Fondazione è la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e documentario degli ex « Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia ». In particolare essa:

a) realizza una struttura museale per la conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio storico e documentario degli « Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia », costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video, fotografico e iconografico relativo agli ex ricoverati;

b) promuove e cura ricerche, pubblicazioni e iniziative culturali relative alla storia della psichiatria e degli istituti di cura, per gli aspetti sia scientifici sia sociali, nonché al loro rapporto con le comunità locali.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un importo di euro 250.000, ricavato dalla prima annualità del contributo previsto dal comma 7, nonché dalle somme e dai beni conferiti dai soggetti di cui al comma 1, determinati dall'atto costitutivo.

4. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile, del presente articolo, nonché dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

6. Lo statuto definisce altresì le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

7. Alla Fondazione è concesso un contributo annuo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

ART. 4.

(Dichiarazione di monumento nazionale del Campo di concentramento di Fossoli e contributi in favore della Fondazione ex campo di Fossoli e del Tempio Ossario di Timau).

1. Il Campo di concentramento di Fossoli è dichiarato monumento nazionale.

2. Alla Fondazione ex campo di Fossoli è assegnato un contributo annuo di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per interventi di recupero e conservazione del Campo di concentramento di Fossoli nonché per la promozione di attività di ricerca storica sulle diverse fasi di utilizzazione del Campo dall'anno 1942 all'anno 1970.

3. Al Tempio Ossario di Timau è assegnato un contributo annuo di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

ART. 5.

(Interventi per la conservazione e il restauro dell'Eremo e del Cenobio di Camaldoli, nonché per la celebrazione del millenario della loro fondazione).

1. Per la realizzazione di interventi di conservazione e di restauro degli edifici del Sacro Eremo e del Cenobio di Camaldoli, di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, di conservazione e di restauro delle opere d'arte e dei fondi antichi della biblioteca e dell'archivio, nonché per iniziative di valorizzazione culturale, ambientale e turi-

stica del medesimo complesso monastico-eremitico e per la celebrazione di cui al comma 4, è autorizzata la spesa annua di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comitato per gli interventi relativi all'Eremo e al Cenobio di Camaldoli, composto:

a) dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della valorizzazione dei beni culturali;

b) da tre rappresentanti, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per il turismo;

c) da un rappresentante della regione Toscana;

d) da un rappresentante della provincia di Arezzo;

e) dal sindaco del comune di Poppi o suo delegato;

f) dal Priore generale della Congregazione camaldolese dell'Ordine di san Benedetto o suo delegato;

g) da due esperti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra docenti e ricercatori universitari.

3. Il comitato di cui al comma 2 adotta il programma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e i suoi eventuali successivi aggiornamenti, che comunica al Ministero per i beni e le attività culturali, e ne cura l'esecuzione.

4. Il comitato di cui al comma 2 adotta altresì il programma scientifico-culturale per la celebrazione del millenario della fondazione dell'Eremo e del Cenobio di Camaldoli nell'anno 2012, lo comunica al Ministero per i beni e le attività culturali e ne cura l'esecuzione. A questo fine, esso è integrato da due esperti nelle discipline

storiche e letterarie, scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra docenti e ricercatori universitari.

5. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spettano compensi o rimborsi di spese. Alle spese eventualmente necessarie per il funzionamento del comitato si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1. Il comitato è sciolto all'atto del completamento degli interventi di cui al presente articolo.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il comitato di cui al comma 2 può altresì utilizzare le risorse eventualmente conferite ad esso da amministrazioni statali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati.

ART. 6.

(Interventi per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana).

1. Per la realizzazione di interventi di restauro e di valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa e dei territori matildici, nonché per la celebrazione, nell'anno 2015, del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana mediante iniziative di studio sulla sua figura e sui luoghi e territori matildici, è autorizzata la spesa annua di euro 2.200.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. Ai fini del presente articolo si intendono come territori matildici il territorio a nord del fiume Po tra i fiumi Adda e Mincio e il lago d'Iseo, le aree situate lungo il corso del fiume Po dalle confluenze dei fiumi Adda e Taro fino alle valli di Comacchio, i territori a sud del fiume Po compresi fra i fiumi Taro e Reno nell'Emilia, il monte Cimino a sud, la costa tirrenica a ovest e la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano a est.

3. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comitato per gli interventi relativi alla Rocca di Canossa e ai territori matildici, composto:

a) dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della valorizzazione dei beni culturali;

b) da quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per il turismo;

c) da quattro rappresentanti, rispettivamente, delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio;

d) da un rappresentante della provincia di Reggio Emilia;

e) dal sindaco del comune di Canossa o suo delegato;

f) da due esperti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali tra docenti e ricercatori universitari, di cui uno esperto nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e uno nel settore della storia medioevale.

4. Il comitato di cui al comma 3 adotta il programma per la realizzazione degli interventi di restauro e di valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa e dei territori matildici e i suoi eventuali successivi aggiornamenti, che comunica al Ministero per i beni e le attività culturali, e ne cura l'esecuzione. Il Ministero per i beni e le attività culturali definisce con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro, il piano esecutivo degli interventi.

5. Il comitato di cui al comma 3 adotta altresì il programma scientifico-culturale per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana nell'anno 2015, lo comunica al Ministero per i beni e le attività culturali e

ne cura l'esecuzione. A questo fine, esso è integrato da un rappresentante della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo e da due esperti nelle discipline storiche e letterarie, scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra docenti e ricercatori universitari.

6. I componenti del comitato di cui al comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spettano compensi o rimborsi di spese. Alle spese eventualmente necessarie per il funzionamento del comitato si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1. Il comitato è sciolto all'atto del completamento degli interventi di cui al presente articolo.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il comitato di cui al comma 3 può altresì utilizzare le risorse eventualmente conferite ad esso da amministrazioni statali, dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati.

ART. 7.

(Interventi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'area archeologica di Paestum).

1. Per la realizzazione di interventi di conservazione, di restauro e di valorizzazione dell'area archeologica di Paestum è assegnato alla provincia di Salerno uno stanziamento annuo di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta sulla base di un programma da essa predisposto.

ART. 8.

(Interventi per la conservazione e il restauro della Chiesa di San Salvatore, in Monopoli).

1. È autorizzata la spesa annua di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per la realizzazione di interventi di

conservazione e di restauro della Chiesa di San Salvatore in Monopoli.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, sulla base del programma da essa predisposto.

ART. 9.

(Interventi a sostegno del Complesso Monastico della Raccomandata, in Modica).

1. Per la realizzazione di interventi di restauro del Complesso Monastico della Raccomandata, sito a Modica, Ragusa, è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati dal comune di Modica sulla base di un programma definito d'intesa con la Soprintendenza competente, comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 10.

(Interventi per il restauro dell'«Area Cocco» nella necropoli di Tuvixeddu).

1. Per la realizzazione di interventi di restauro dell'«Area Cocco» nella necro-

poli di Tuvixeddu (Cagliari) è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano sulla base del programma di conservazione e restauro già avviato e finanziato con risorse ARCUS.

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 10.180.000 annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 2

Risoluzione Ghizzoni ed altri n. 8-00116: Sulla situazione discriminatoria degli studenti disabili esclusi dalla manifestazione sportiva presso la località Nove (Vicenza).

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,
premessò che:

con nota protocollo n. 1741 del 22 febbraio 2011, la direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato che le finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi I e II grado, anno scolastico 2010/11, della disciplina corsa campestre si svolgeranno il giorno 20 marzo 2011 presso la località Nove (Vicenza). Come di consueto, la nota comunica che alla manifestazione parteciperanno tutte le rappresentative scolastiche che ne hanno acquisito titolo, previa certificazione da parte delle C.O.R. dell'avvenuto svolgimento delle fasi regionali, o dalle stesse individuate attraverso criteri autonomamente applicati;

per la prima volta, da quando tale iniziativa è in essere, le studentesse e gli studenti diversamente abili sono stati esclusi dalla manifestazione sportiva. Lo si apprende non dal testo della citata nota, bensì dall'assenza tra gli allegati dei moduli (modello COR e modello iscrizione) abitualmente previsti per gli studenti disabili;

tale decisione è in netto contrasto con le norme di legge sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che da sempre costituisce un punto di forza del sistema educativo italiano. Tale scelta impedisce la piena esigibilità del diritto allo studio e alla crescita individuale e

sociale di questi ragazzi e deprime lo stesso valore dei giochi sportivi studenteschi, che sono un importante evento educativo, in quanto non solo momento agonistico bensì veicolo di valori e di crescita della persona umana;

negli ultimi due anni il Ministero ha delegato l'organizzazione delle fasi finali dei giochi alle rispettive federazioni CONI. Per l'organizzazione della partecipazione degli studenti disabili il Ministero pare, a quel che consta ai firmatari del presente atto, intenzionato a chiedere che il Comitato italiano paralimpico (CIP) si occupi della loro realizzazione. Tale volontà viene automaticamente disattesa per l'evidente impossibilità economica del Comitato italiano paralimpico di svolgere tale funzione, impedita dal fatto che la struttura non ha i mezzi economici sufficienti poiché sull'orlo del collasso in quanto per la sua attività nel triennio 2011/2013 non è stato previsto alcun finanziamento;

sono state assunte iniziative presso la Commissione Bilancio della Camera volte a garantire il finanziamento del Comitato italiano paralimpico, affinché esso possa svolgere con continuità la sua funzione e possa programmare le sue attività,

impegna il Governo

a intervenire sugli accordi con i partner istituzionali per ovviare ad una situazione discriminatoria che contrasta con la piena inclusione di questi alunni prevista dagli

obiettivi prioritari della scuola dell'autonomia, anche attraverso progetti di diversità motoria e sportiva.

(8-00116) « Ghizzoni, Lolli, Frassinetti, Granata, Goisis, Giulietti, Ca-

pitanio Santolini, Barbaro, Zazzera, Di Centa, Pes, Rossa, De Biasi, Coscia, Siragusa, De Torre, Bachelet, De Pasquale, Nicolais ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	128
Sui lavori della Commissione	128
5-03938 Duilio: Sul bando di gara per potenziare la strada di collegamento tra le città di Rho e di Monza.	
5-04401 Peluffo: Sul progetto di ampliamento della Rho-Monza relativo al lotto 3 nel tratto di Baranzate	129
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	134
5-04274 Iannuzzi: Sulla strada statale n. 18 nel territorio del comune di Sapri provincia di Salerno	130
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	136

RISOLUZIONI:

7-00526 Iannuzzi: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'Anas.	
7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'Anas (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	130

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti di Enel spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
Audizione di rappresentanti di Edison spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
Audizione di rappresentanti di Sorgenia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	133
AVVERTENZA	133

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che l'onorevole Giulia Cosenza

cessa di far parte del gruppo Futuro e Libertà per l'Italia, ed entra a far parte del gruppo Popolo della Libertà.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD), sottolinea la necessità che, al più tardi entro la prossima settimana, la Commissione concluda la discussione delle risoluzioni n. 7-00531 e n. 7-00537 sulla realizzazione di un deposito di gas nel comune di Rivara. Ritiene, infatti, che la questione oggetto

degli indicati atti di indirizzo sia ampiamente conosciuta e istruita, anche in sede parlamentare, e che sia giunto il momento per tutti di esprimere con chiarezza, attraverso la votazione delle citate risoluzioni, la propria posizione in merito alla realizzazione del progettato deposito sotterraneo di gas a Rivara.

5-03938 Duilio: Sul bando di gara per potenziare la strada di collegamento tra le città di Rho e di Monza.

5-04401 Peluffo: Sul progetto di ampliamento della Rho-Monza relativo al lotto 3 nel tratto di Baranzate.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sullo stesso argomento, ed essendo stato manifestato dal Governo un orientamento in tal senso, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lino DUILIO (PD) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che si limita a riassumere i fatti accaduti e le decisioni via via adottate dagli organi competenti in ordine alla realizzazione degli interventi di potenziamento in superficie della strada di collegamento fra le città di Rho e Monza.

Ritiene, infatti, che, sotto questo profilo, la risposta del Governo eluda completamente la questione di fondo posta dagli atti di sindacato ispettivo in titolo, con i quali si chiedeva, non tanto di acquisire elementi di conoscenza sui costi e sui tempi di realizzazione dell'opera in questione, quanto di sapere con chiarezza se, a giudizio del Governo, un'opera di così devastante impatto ambientale e di così negativi effetti per la salute dei cittadini, un vero e proprio « ecomostro », si dovesse o non si dovesse realizzare.

Per tali ragioni, nel ribadire la propria insoddisfazione, richiama il Governo al dovere di tenere conto della situazione reale sul territorio e della volontà degli enti locali e delle comunità interessate, che si sono unanimemente espresse contro la realizzazione dell'opera in discorso, anche per evitare che le giuste proteste dei cittadini, rimanendo prive di qualsiasi ascolto e considerazione da parte del Governo, possano degenerare.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nell'esprimere piena condivisione per le osservazioni critiche svolte dal collega Duilio, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Dopo avere riferito, quindi, i dati relativi all'enorme impatto ambientale e sanitario che deriverebbe dalla realizzazione dei lavori di potenziamento in superficie della strada di collegamento fra le città di Rho e Monza – che, trasformandosi in un'alternativa viaria all'autostrada A4, vedrebbe aumentati del 100 per cento i volumi di traffico –, critica la scelta a suo tempo effettuata dalle amministrazioni appaltanti di dividere in tre lotti i lavori, così da rendere impossibile – anche sul piano progettuale – un'esatta valutazione delle conseguenze negative dell'opera e delle eventuali soluzioni da porre in essere, a partire dalla realizzazione « in trincea » del tracciato, per mitigare i suoi effetti negativi.

Conclude, stigmatizzando il fatto che nella risposta odierna il Governo non abbia fatto alcun cenno all'incontro svoltosi nella giornata di ieri fra i rappresentanti degli enti locali e le associazioni dei cittadini – all'esito del quale è stata riproposta con forza la modifica del progetto e l'interramento del tracciato stradale – ed annunciando nuove iniziative per incalzare il Governo ad aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti del territorio, al fine di giungere ad una positiva conclusione della vicenda.

5-04274 Iannuzzi: Sulla strada statale n. 18 nel territorio del comune di Sapri provincia di Salerno.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD), nel prendere atto della risposta del sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta stessa che non appare all'altezza della gravità della situazione e della importanza di un'infrastruttura stradale come la SS n.18 che assolve ad una funzione fondamentale di collegamento fra la zona del Saprese e del Colle di Policastro (nel Salernitano), la provincia di Potenza e la Calabria.

In tal senso, considera anzitutto necessario che, finalmente, come detto oggi dal Governo, i lavori di somma urgenza e parziali in corso siano completati entro il mese di aprile 2011. Tuttavia, occorre rapidamente completare la progettazione dei lavori di messa in sicurezza e di sistemazione definitiva della strada, eliminando le gravi situazioni di pericolo per la circolazione e per la incolumità degli automobilisti derivanti dal dissesto idrogeologico, che interessa la strada statale n. 18. Ritene che il Ministero debba assumere una iniziativa stringente e tempestiva per riunire gli enti locali competenti, a cominciare dalla Regione Campania, che deve stanziare le risorse finanziarie necessarie.

Aggiunge che il Governo non può, come ha fatto fino ad oggi, rimanere inerte e inattivo, visto che i lavori sulla strada statale n. 18 investono questioni cruciali ed urgenti e interessi generali e fondamentali di quelle comunità, che esigono interventi celeri e compiuti. Fa presente che continuerà a sollecitare ed incalzare il Governo, affinché nel rapporto istituzionale con Regione ed ANAS si addivenga con sollecitudine ad appaltare il progetto di stabilizzazione definitiva e messa in sicurezza delle tratte indicate della strada statale n. 18.

Sottolinea, infine, come sia devastante la politica del Governo Berlusconi, che ha

operato tagli massicci alle risorse destinate agli interventi per superare il dissesto idrogeologico peraltro già finanziati solo con il Fondo FAS e per di più per l'intero territorio nazionale. A tale proposito precisa che la tutela idrogeologica, che rileva anche per la strada statale n. 18, deve essere, invece, una grande ed effettiva priorità nazionale.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00526 Iannuzzi: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'Anas.

7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'Anas.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione Iannuzzi 7-00526, rinviata nella seduta del 30 marzo 2011.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che il 4 aprile scorso è stata presentata la risoluzione n. 7-00543, a prima firma del deputato Gibiino, vertente su materia identica a quella della risoluzione in titolo e, pertanto, la discussione delle due risoluzioni proseguirà congiuntamente. L'ordine del giorno dovrà pertanto ritenersi integrato in tal senso.

Vincenzo GIBIINO (PdL) osserva che, pur comprendendo le ragioni finanziarie di ordine generale che a suo tempo hanno indotto il Governo ad adottare la scelta di procedere all'introduzione di nuovi pedaggi sulle strade a diretta gestione ANAS, non può fare a meno di rilevare che tale misura rischia di tradursi in un peso che

grava ingiustamente sul Mezzogiorno, vale a dire proprio su quella parte del Paese più gravemente deficitaria sul piano della dotazione infrastrutturale in generale, e della efficienza e sicurezza della rete stradale e autostradale in modo particolare.

Passa quindi ad elencare quelle che, a suo avviso, costituiscono le maggiori criticità di una misura che rischia di trasformarsi in una vera e propria tassa, laddove i nuovi pedaggi fossero applicati anche su infrastrutture che non hanno i requisiti tecnici delle autostrade o su infrastrutture per le quali non sono stati completati gli indispensabili interventi di ammodernamento e messa in sicurezza. Paventa, infine, il rischio inaccettabile che gli introiti dei nuovi pedaggi, in assenza di un vincolo di destinazione, finiscano per finanziare interventi nelle aree del Paese, e in particolare nelle regioni del Nord, che godono anche di una migliore e più efficiente rete infrastrutturale.

Conclude, formulando l'auspicio della definizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, da votare al più presto per dare indirizzi chiari al Governo.

Tino IANNUZZI (PD) prende atto della risoluzione Gibiino che rappresenta un passo avanti nella direzione già indicata da mesi dal gruppo del Partito democratico.

Ritiene indispensabile che la VIII Commissione, ponendo fine alla continua e sconcertante ridda di dichiarazioni e di posizioni diverse nel Governo e nell'ANAS, definisca in un confronto serio e chiaro con il Ministero delle infrastrutture i criteri generali per individuare le nuove tratte da pedaggiare.

Nel ribadire la contrarietà del gruppo del Partito democratico ai pedaggi che rappresenterebbero una pesante e nuova tassa, sottolinea come nelle due risoluzioni sono già indicati alcuni criteri di fondo, che portano ad escludere il pedaggio in quelle autostrade ed in quei raccordi che sono privi di una moderna, adeguata e funzionale rete di viabilità ordinaria, sostitutiva ed alternativa, e capace di garantire collegamenti idonei e celeri; nonché in

quelle tratte nelle quali i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza non siano completati o neppure iniziati.

Rileva che la scadenza del 1° maggio 2011 per introdurre i nuovi pedaggi andrebbe subito differita con un congruo rinvio, proprio per consentire un lavoro istruttorio tratta per tratta, serio e scrupoloso e per reperire forme diverse di finanziamento per le attività dell'ANAS.

Aggiunge che il Partito democratico ribadisce la sua contrarietà a finanziare in via ordinaria l'ANAS con il balzello di nuovi pedaggi. Dichiara la piena disponibilità a lavorare per approvare la prossima settimana una risoluzione unitaria e condivisa, visto che trattasi di questioni di straordinario rilievo per tutto il Paese e per tanti territori e tante comunità.

Alessandro BRATTI (PD), nel richiamare le numerose occasioni di dibattito che in Commissione hanno avuto luogo in questi mesi sulla questione del pedaggiamento delle tratte autostradali a diretta gestione ANAS, e in particolare le prese di posizione e gli impegni assunti dal Vice-ministro castelli, chiede che il Governo riferisca al più presto in Commissione sul tema relativo ai criteri generali che si intendono seguire per individuare le infrastrutture che si vuole sottoporre a pedaggio, ponendo in tal modo fine, una volta per tutte, agli annunci propagandistici di esponenti della maggioranza e del Governo che si susseguono in sede locale circa l'esenzione di questa o di quella tratta autostradale dai nuovi pedaggiamenti.

Raffaella MARIANI (PD) esprime apprezzamento per il contenuto della risoluzione presentata dal collega Gibiino che si aggiunge a quelle già presentate dai deputati del Partito Democratico, riproponendo opportunamente temi e questioni già posti, ad esempio, dalla risoluzione sul pedaggiamento del raccordo autostradale Siena-Firenze. Chiede, per questo, formalmente che tutti gli atti di indirizzo in argomento, già ampiamente discussi in Commissione, siano posti in votazione la

prossima settimana, chiamando in questo modo il Governo e tutte le forze parlamentari ad esprimersi con chiarezza sul tema e ad assumersi, con il voto, le proprie responsabilità.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI prende atto della volontà emersa nel corso del dibattito di predisporre un testo unificato delle risoluzioni in titolo, sul quale si riserva di esprimersi una volta presentato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti di Enel spa.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco STARACE, *Amministratore delegato di Enel Green Power*, e Simone MORI, *Responsabile della Direzione regolamentazione e ambiente di Enel spa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (Pd), Alessandro BRATTI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Raffaella MARIANI (PD), Roberto TORTOLI (PdL) e Armando DIONISI (UdC).

Francesco STARACE, *Amministratore delegato di Enel Green Power*, e Simone MORI, *Responsabile della Direzione regolamentazione e ambiente di Enel spa*, forniscono alcune precisazioni, preannunciando che trasmetteranno alla Commissione ulteriore documentazione sulle questioni sollevate dai deputati intervenuti.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Edison spa.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto POTÌ, *Direttore centrale dello sviluppo di Edison spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Guido DUSSIN (LNP) e Alessandro BRATTI (PD).

Roberto POTÌ, *Direttore centrale dello sviluppo di Edison spa*, fornisce alcune precisazioni, preannunciando che trasmetterà alla Commissione ulteriore documentazione sulle questioni sollevate dai deputati intervenuti.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Edison spa per

il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Sorgenia.

(Svolgimento e rinvio).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo ORLANDI, *Amministratore delegato di Sorgenia spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, considerate le imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

SEDE REFERENTE

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-03938 Duilio: Sul bando di gara per potenziare la strada di collegamento tra le città di Rho e di Monza.

5-04401 Peluffo: Sul progetto di ampliamento della Rho-Monza relativo al lotto 3 nel tratto di Baranzate.

TESTO DELLA RISPOSTA

I lavori oggetto dell'interrogazione in esame consistono nell'adeguamento a livello autostradale della strada provinciale 46 « Rho – Monza », nel tratto compreso tra la strada statale n. 35 « dei Giovi », in corrispondenza della connessione con la Tangenziale Nord a Paderno Dugnano, e l'abitato di Baranzate.

L'opera, situata nel settore nord-ovest del nodo autostradale milanese, consentirà, attraverso il prolungamento dell'attuale strada provinciale 46 sino all'autostrada A8 (a cura della Provincia di Milano) e alla viabilità di accesso al Nuovo polo fieristico di Rho – Pero (in avanzata fase attuativa), il completamento dell'anello tangenziale attorno alla città di Milano.

L'intervento complessivo è stato suddiviso in tre tratte la cui realizzazione è stata suddivisa tra le società « Milano Serravalle – Milano Tangenziale » e « Autostrade per l'Italia ».

Il 2 febbraio 2009, l'Anas ha approvato il progetto preliminare ed il 12 maggio 2009 è stata stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria una convenzione con la quale la società concessionaria Milano Serravalle ha conferito al Provveditorato le funzioni, con le relative responsabilità, di Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento su tutte le attività inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di realizzazione.

Il 9 settembre 2009, il Provveditorato, quale stazione appaltante, ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici un parere in merito alla possibilità di procedere con appalto concorso sul Progetto preliminare, come stabilito dalla normativa. Successivamente, il 9 ottobre 2009, l'Assemblea del Consiglio dei lavori pubblici ha quindi dato il proprio assenso.

Nel mese di aprile 2010 si è conclusa con parere favorevole (a maggioranza) la Conferenza di servizi preliminare e il 17 maggio successivo è stato inviato ad ANAS lo schema di « bando per appalto concorso » che è stato approvato, con prescrizioni, il 12 luglio 2010 e pubblicato nel mese di novembre 2010.

Allo stato, la gara è in fase di svolgimento.

Dal punto di vista procedurale, è stata conclusa la Conferenza di servizi preliminare, finalizzata ad individuare le condizioni poste dagli enti interessati per il rilascio del proprio assenso formale alla realizzazione della tratta, e consentire, quindi, la redazione del progetto nell'ambito dell'appalto concorso.

In sede di Conferenza si sono svolti dei tavoli tecnici, coordinati dalla Provincia di Milano, che hanno visto coinvolti i Comuni di Bollate, Novate, Baranzate e Paderno Dugnano.

Nella Conferenza sono emerse condizioni diverse, rispetto a quelle scaturite in occasione della concertazione in sede regionale conclusasi nel novembre 2008 a

seguito delle quali il progetto preliminare, con il relativo conto economico, era stato approvato dall'ANAS nel febbraio 2009.

In sede di Conferenza sono state, altresì, rilevate le posizioni contrarie delle Amministrazioni comunali di Paderno Dugnano e di Novate.

Si è, successivamente, tenuto un tavolo tecnico con il Comune di Paderno Dugnano sullo studio di fattibilità per l'interramento della tratta 1 del tracciato originario, ricadente nel suo territorio.

I dati sintetici di tale studio, presentato al Comune, hanno evidenziato che il tratto di galleria naturale ipotizzato è di circa 1,8 chilometri e che i tempi ed i costi di realizzazione risultano decisamente superiori rispetto al progetto originario approvato.

Più precisamente, i tempi di sola realizzazione variano in funzione della soluzione di scavo adottata e oscillano tra i quarantuno ed i sessantacinque mesi contro i trenta mesi previsti nel progetto preliminare approvato dalla società ANAS.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, il costo lordo delle opere delle due tratte (tratta 1 denominata Collegamento A52 - strada provinciale 46 - tratta in Paderno Dugnano - e tratta 2 intermedia denominata Riquifica strada provinciale 46), arriverebbe ad oltre 450 milioni di euro, contro l'attuale disponibilità di 200 milioni di euro circa.

L'interramento del tracciato presenta, inoltre, problemi di gestione legati al possibile incremento dell'incidentalità, nonché impatti sensibili da valutare sia sotto il profilo della qualità dell'aria, del rumore sia per gli aspetti paesaggistici.

Si segnala, inoltre, che il progetto preliminare sviluppato e approvato dall'ANAS ha avuto tra le linee fondamentali di sviluppo quella di dare un'adeguata e giusta importanza all'inserimento dell'in-

frastruttura nel contesto territoriale. Rivolgendo particolare attenzione alla realizzazione di corridoi verdi e di continuità della connessione ecologica, al rafforzamento della naturalità, agli aspetti acustici ed ambientali, con la previsione di interventi a carattere compensativo.

A conferma di quanto sopra sostenuto anche dal punto di vista acustico, il progetto prevede la costruzione di una galleria antirumore proprio nel territorio del Comune di Paderno Dugnano.

In aggiunta alle prescrizioni già approvate in sede di Conferenza di servizi preliminare sono state avanzate ulteriori proposte da parte dell'Amministrazione provinciale di Milano.

La Provincia di Milano ha infatti richiesto un allungamento della galleria antirumore e un rafforzamento delle opere di compensazione tra le quali la riconnessione ecologica tra aree Parco Balossa e Groane (Novate Bollate) ed il consolidamento ecologico nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Balossa.

Le proposte avanzate dalla Provincia verranno, quindi, discusse ed esaminate in sede di Valutazione di impatto ambientale.

Successivamente, potrà essere la Conferenza di servizi la sede idonea per un esame congiunto dei diversi interessi coinvolti, tenendo anche conto del totale dei finanziamenti disponibili e dei tempi necessari per la realizzazione delle opere richieste.

In merito, infine, all'inserimento dell'opera in questione tra quelle di cui alla legge obiettivo, e quindi da sottoporre a delibera CIPE, evidenzio che solo l'Intesa istituzionale quadro con la Regione Lombardia può modificare l'Allegato quadro infrastrutture. Tale Intesa istituzionale non è al momento stata ancora formalizzata.

ALLEGATO 2

5-04274 Iannuzzi: Sulla strada statale n. 18 nel territorio del comune di Sapri provincia di Salerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla chiusura al traffico della strada statale n. 18 «Tirrena Inferiore», dal chilometro 248+300 al chilometro 249+000, tratto sul quale si è verificata la caduta di un masso distaccatosi dal costone roccioso sovrastante la statale, comunico quanto segue.

Il Compartimento per la Viabilità ANAS della Campania è intervenuto immediatamente presso gli Enti e le Istituzioni, territorialmente competenti, affinché effettuassero le verifiche e gli eventuali interventi di messa in sicurezza del tratto in frana. L'area interessata dai fenomeni di dissesto, infatti, come è noto, non rientra tra le pertinenze stradali di competenza dell'ANAS.

A supporto di quanto sopra, si riferisce che il 31 marzo scorso si è svolta una riunione presso la Prefettura di Salerno per definire le attività di dettaglio. Entro la metà del mese di aprile, il Genio Civile dovrebbe completare i lavori di somma urgenza volti a garantire le condizioni minime di sicurezza che permetterebbero la riapertura al traffico del menzionato tratto stradale.

Allo stato, è in corso la progettazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza

del tratto dissestato che sono di competenza della Regione Campania.

Ci rendiamo conto della risposta interlocutoria data, ma come ben sa l'onorevole Iannuzzi l'episodio oggetto dell'interrogazione investe, come detto competenze proprie degli enti territoriali e, soprattutto, riguarda il dissesto idrogeologico che ha tra gli effetti indiretti l'impatto sul sistema della mobilità.

Da parte del Ministero che rappresento vi è l'impegno a cercare di affrontare e risolvere i non semplici problemi che derivano dal dissesto del nostro territorio: vorrei ricordare che sono stati messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare oltre 900 milioni di euro della legge obiettivo proprio per tali finalità.

Inoltre, vi è piena disponibilità ad un eventuale incontro con gli enti locali interessati (regione, provincia e comuni) e i rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, tra le quali il Ministero dell'ambiente, al fine di poter trovare anche sotto il profilo finanziario quelle risorse necessarie per il recupero idrogeologico della strada statale n. 18.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Rai Way sull'eventuale cessione ad operatori di mercato della sua rete di stazioni trasmettenti	137
Audizione di rappresentanti di Grecav auto srl, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 def.)	137
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Giuliano Gallanti a presidente dell'Autorità portuale di Livorno. Nomina n. 112 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti di Rai Way sull'eventuale cessione ad operatori di mercato della sua rete di stazioni trasmettenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di Grecav auto srl, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantoniani.

La seduta comincia alle 15.30.

Proposta di nomina dell'avvocato Giuliano Gallanti a presidente dell'Autorità portuale di Livorno.
Nomina n. 112.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Bergamini, ha svolto la relazione introduttiva, formulando una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina dell'avvocato Giuliano Gallanti a presidente dell'Autorità portuale di Livorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	30
Votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Marco Carra in sostituzione di Fiano, Vincenzo Fontana in sostituzione di Biasotti, Antonino Foti, Garofalo, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Iapicca, Landolfi, Laratta, Pierdomenico Martino, Mereu, Giorgio Merlo, Meta, Monai, Nicco, Pelino in sostituzione di Cesaro, Sani in sostituzione di Lovelli, Taddei, Terranova, Testoni, Tortoli in sostituzione di Piso, Tullo, Valducci, Velo.

La seduta termina alle 15.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato dell'ENI Italia in relazione alle problematiche derivanti, sul fronte dell'approvvigionamento energetico, dalla grave crisi libica 139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) . 139

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 aprile 2011.

Audizione dell'amministratore delegato dell'ENI Italia in relazione alle problematiche derivanti, sul fronte dell'approvvigionamento energetico, dalla grave crisi libica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2011.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, comunica che è pervenuta, sull'atto in esame, una segnalazione da parte del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e

del mercato, che è in distribuzione. Ricorda altresì che, dopo lo svolgimento della relazione, è stato possibile effettuare soltanto una seduta di dibattito poiché il Governo non è potuto intervenire con alcun rappresentante alle sedute della Commissione; in relazione a tale situazione, e anche in considerazione di un analogo orientamento della omologa Commissione del Senato, chiede al sottosegretario Saglia la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione in una data che andrà oltre il termine inizialmente stabilito, in sede di assegnazione, al 12 aprile 2011.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione in una data successiva a quella stabilita in sede di assegnazione, ricordando che la scadenza prevista dalla legge delega è il 3 giugno 2011.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.30.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

C. 1257-B Levi, approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, ricorda che la X Commissione ha espresso sul testo originario un parere favorevole in data 29 giugno 2010, sottolineando come il testo

proposto rappresentasse un punto di equilibrio tra posizioni ed interessi diversi degli operatori, e contemporaneamente permettesse di tutelare l'interesse dei consumatori, offrendo la possibilità di accedere all'acquisto di libri a prezzi più contenuti.

Segnala che le modifiche apportate dal Senato, di modesto rilievo, riguardano innanzitutto l'articolo 2, recante la disciplina del prezzo dei libri, in cui è stata diversamente disciplinata la possibilità, in caso di vendita per corrispondenza mediante commercio elettronico, di praticare uno sconto: l'entità dello sconto è pari al 15 per cento (anziché al 20 per cento previsto nel testo precedente); inoltre, al medesimo articolo (comma 3) si è precisato che le campagne promozionali non sono reiterabili nel corso del medesimo anno solare e che gli sconti praticati nel corso di tali campagne non debbono comunque superare un quarto del prezzo fissato. Infine, si prevede che i venditori al dettaglio devono essere messi in grado di partecipare alle medesime condizioni.

Ulteriori modifiche riguardano l'entrata in vigore della legge, prevista all'articolo 3, che è fissata al 1 settembre 2011 (il termine precedente era del 1° novembre 2010). Nel nuovo comma 3 dell'articolo si prevede infine che, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali, trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti delle disposizioni della medesima legge sul settore del libro.

Considerata la limitata portata delle modifiche apportate dal Senato, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo	141
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli	142
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	142
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto e adottato come testo base</i>)	145
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 aprile 2011.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 aprile 2011.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – in esito ai lavori del Comitato ristretto, appena terminati – il relatore ha elaborato un testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato*), di cui propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel giudicare una forzatura che la maggioranza decida di adottare come testo base una

proposta non sufficientemente meditata e non condivisa con l'opposizione, confidando solo nella propria consistenza numerica, ritiene quantomeno singolare ipotizzare – come preannunciato nell'ambito del Comitato ristretto – lo svolgimento di audizioni informali su tale testo: sarebbe stato più opportuno, a suo giudizio, acquisire elementi di conoscenza dai soggetti interessati sul complesso dei problemi esistenti, prima della formale adozione di un testo base. Preannunciando, dunque, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, fa notare, da ultimo, che sarebbe auspicabile concedere ai gruppi un ulteriore lasso di tempo per svolgere gli approfondimenti di merito necessari, considerata la particolare delicatezza del tema in discussione.

Luigi BOBBA (PD) ritiene che sia in atto un'assurda e inaccettabile accelerazione dei tempi di esame dei provvedimenti in titolo, nonostante l'importanza dell'argomento in discussione, che avrebbe meritato un'analisi molto più meditata e approfondita. Nel preannunciare la contrarietà del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato elaborato dal relatore, lamenta, peraltro, il fatto che esso non tiene minimamente in considerazione il contenuto della sua proposta di legge C. 4016 e della proposta di legge C. 4010 Schirru, che pure riguardano aspetti importanti relativi al tema della reversibilità. Esprime, in conclusione, un fermo dissenso rispetto ad una modalità di prosecuzione dell'*iter* che preveda lo svolgimento di audizioni informali successivamente all'adozione formale di tale testo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà ora in votazione la proposta di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di

legge nn. 1847, 945, 1158, 2767, 2782, 2837, 2988, 3166, 4010, 4011, 4016 e 4150, elaborato dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, ferma restando la contrarietà di taluni gruppi rispetto al percorso seguito, nell'ambito del Comitato ristretto si è comunque convenuto di non fissare sin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, adottato come testo base, in modo da poter avviare su di esso – secondo quanto prospettato dalla maggioranza dei gruppi – un ciclo di audizioni informali dei soggetti più direttamente interessati; in ossequio a tale determinazione, fa presente che la presidenza si riserva, pertanto, di affrontare nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le modalità per lo svolgimento di dette audizioni, al termine delle quali sarà possibile riprendere l'esame in sede referente del medesimo testo unificato.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.

DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

C. 4215 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella seduta di ieri, ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nel sottolineare la viva e gioiosa partecipazione del popolo italiano alla festa per le celebrazioni del 150° anniversario dell'unità d'Italia, giudica importante che il sentimento nazionale e lo spirito di adesione ai valori costituzionali della Repubblica siano così forti e condivisi dai cittadini, tanto da manifestarsi in una convinta e piena identificazione con i simboli della patria. Si dichiara delusa che un simile senso di appartenenza e di fedeltà alle istituzioni della gente comune non si rispecchi nel modo di operare di parte della classe politica (in particolare, di schieramenti presenti all'interno dell'attuale maggioranza di Governo), spesso in preda a divisioni, conflitti e spinte secessioniste. Giudica, pertanto, vergognoso che si riesca addirittura a mettere in discussione talune disposizioni della Carta costituzionale, così come sta avvenendo al Senato, presso il quale è stato presentato da componenti della maggioranza un disegno di legge volto ad abrogare il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista (previsto attualmente dalla XII disposizione transitoria della Costituzione).

Passando al merito del provvedimento in esame, esprime talune perplessità sulle modalità con cui si è ritenuto di conseguire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, giudicando sbagliato far ricadere sui lavoratori i costi e gli effetti derivanti dalla dichiarazione di festa nazionale del 17 marzo 2011, attraverso la riduzione delle giornate di festività sopresse, delicato tema rimesso alla contrattazione collettiva, sul quale si va impropriamente ad incidere, con il rischio di determinare contenziosi. In proposito, nel ritenere probabile che tale iniqua forma di ripartizione degli oneri sia il risultato delle

tensioni e delle polemiche che hanno preceduto l'adozione del presente provvedimento, fa notare che si sarebbe potuta individuare una differente copertura finanziaria, anche tenuto conto che talune delle festività dell'anno in corso non cadranno in coincidenza con giornate lavorative.

In conclusione, pur sottolineando la presenza nel testo di taluni elementi di criticità, appena indicati, preannuncia il

voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, attesa la totale condivisione sui valori e sui principi ispiratori dell'intervento normativo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
(C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecci, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE, ELABORATO
DAL RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL COMITATO
RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a cinquantacinque anni, qualora non vi siano figli, se il coniuge superstite ha un'età anagrafica inferiore a trentacinque anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa fino al compimento da parte del medesimo coniuge superstite di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge defunto al momento del decesso e comunque fino al compimento del sessantesimo anno di età. Il coniuge superstite, se disoccupato o inoccupato, ha diritto ad una indennità di reinserimento lavorativo, di importo equivalente alla pensione di reversibilità spettante per il medesimo periodo, fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e, comunque, non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell'assicurato ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio).

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota della pensione spetta anche al coniuge, non titolare dell'assegno di cui all'articolo 5, nei confronti del quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun addebito di colpa a suo carico ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti).

1. Fermo restando che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla legislazione vigente, è data facoltà al medesimo beneficiario di rinunciare integralmente al trattamento pensionistico a questi spettante nel caso in cui il predetto trattamento, in virtù delle riduzioni previste dalla legge 8 agosto

1995, n. 335, procuri una penalizzazione rispetto al godimento della sola pensione di reversibilità.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Le economie derivanti dall'attuazione del quinto comma, primo periodo, dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, confluiscono in un « Fondo per il sostegno del reddito dei coniugi superstiti e il miglioramento dei trattamenti pensionistici di reversibilità », istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione di interventi dedicati all'attuazione delle disposizioni di cui al quinto comma, secondo periodo, dell'articolo 13 del citato regio decreto-legge n. 636 del 1939, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché di interventi mirati al miglioramento delle misure relative alla cumulabilità tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario, di cui alla tabella F allegata alla legge 8 agosto

1995, n. 335, in modo da assicurare una integrazione degli stessi trattamenti di reversibilità in favore dei soggetti con reddito inferiore o pari al trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero superiore a non più di tre volte il predetto trattamento minimo annuo. Gli interventi di cui al periodo precedente sono realizzati nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e istituti previdenziali interessati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi e C. 3491 Miglioli.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Società italiana di anatomia e istologia (SIAI), nonché di docenti universitari e di esperti della materia 147

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (*Seguito dell'esame e rinvio*) 147

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (*Rinvio del seguito dell'esame*) 148

Sui lavori della Commissione 148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo da aprile a giugno 2011 e del calendario dei lavori per il periodo dall'11 al 15 aprile 2011 150

AVVERTENZA 150

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 aprile 2011.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi e C. 3491 Miglioli.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Società italiana di anatomia e istologia (SIAI), nonché di docenti universitari e di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, facendo riferimento all'impegno assunto dal ministro Fazio nella seduta del 16 marzo scorso, rappresenta, innanzitutto, il

rammarico dello stesso ministro per l'impossibilità di partecipare alla seduta odierna. Fa presente, inoltre, che il ministro Fazio avrebbe intenzione di riferire personalmente alla Commissione sull'ipotesi di soluzione individuata insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che, com'è noto, è titolare, in via principale, della competenza in materia. Tale soluzione, infatti, pur differenziandosi da quelle individuate nelle proposte di legge in esame, potrebbe soddisfare le medesime esigenze, che l'intero Governo e lo stesso Ministero della salute considerano della massima rilevanza. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta, al fine di consentire l'intervento del Ministro della salute.

Livia TURCO (PD), *relatore*, nel ringraziare il sottosegretario Martini e lo stesso ministro Fazio per l'attenzione dimostrata, ritiene che sia doveroso accogliere la richiesta di rinvio testé formulata dal Governo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), pur apprezzando la disponibilità del ministro Fazio, ritiene che sia ormai imprescindibile procedere all'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, essendo questi titolare, in via principale, della competenza in materia di assistenza alle persone affette da disabilità grave. Auspica, pertanto, che il suo gruppo avanzi formalmente una richiesta in tal senso.

Gero GRASSI, *presidente*, premesso che, come precisato dallo stesso ministro Fazio nella seduta del 16 marzo scorso, la posizione espressa dal Ministero della salute sulle proposte di legge in esame rappresenta il punto di vista dell'intero Governo, ritiene che la richiesta di audizione del ministro Sacconi potrà essere senz'altro valutata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Gero GRASSI, *presidente*, fa presente che il relatore, non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione, ha chiesto il rinvio del seguito dell'esame della proposta di legge in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) stigmatizza il fatto che, nella seduta del 31 marzo scorso, la Commissione abbia proceduto alla votazione sulla proposta di parere del relatore in merito allo schema di regolamento sul Comitato per la biosicurezza prima che i colleghi potessero raggiungere la Commissione, in seguito alla sospensione della seduta dell'Assemblea. Per evitare che simili episodi abbiano a ripetersi, invita la presidenza a stabilire che, in futuro, le sedute abbiano inizio quindici minuti dopo il termine dei lavori dell'Aula.

Gero GRASSI, *presidente*, senza voler esprimere giudizi nel merito di quanto accaduto nella richiamata seduta della Commissione, ritiene che il problema sollevato dall'onorevole Miotto potrebbe essere risolto anche stabilendo che le sedute abbiano inizio a orario fisso, eventualmente da aggiornare in base all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Carlo CICCIONI (PdL), in qualità di presidente *pro tempore* nella seduta del 31 marzo scorso, rinnova l'espressione del proprio rammarico per quanto accaduto. Dopo aver precisato, peraltro, che la se-

duta dell'Assemblea era comunque sospesa quando i lavori della Commissione hanno avuto inizio, dichiara di condividere la proposta di adottare, per il futuro, accorgimenti volti a evitare che inconvenienti analoghi abbiano a ripetersi.

Laura MOLTENI (LNP), premesso di essersi lei stessa trovata nell'impossibilità di partecipare alla votazione in questione a causa dei tempi materialmente necessari per recarsi dall'Assemblea in Commissione, dichiara di condividere la proposta di fissare, per il futuro, l'inizio dei lavori in Commissione quindici minuti dopo il termine di quelli dell'Assemblea.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) esprime perplessità sulla ricostruzione dei fatti proposta dall'onorevole Ciccio, atteso che, secondo quanto riportato nei rispettivi resoconti, i lavori dell'Assemblea, nella giornata del 31 marzo scorso, sono stati sospesi alle 13.50 e i lavori della Commissione sul richiamato schema di regolamento si sono svolti dalle 13.50 alle 13.55. Ritiene, comunque, che sia importante soprattutto evitare il ripetersi di simili episodi in futuro.

Lucio BARANI (PdL) ricorda che, secondo una prassi consolidata, la Commissione si riunisce e procede a votazioni anche durante i lavori dell'Assemblea, a condizione che, in quel momento, in Aula non siano in corso votazioni. Invita, comunque, la collega Farina Coscioni a non interromperlo con il consueto atteggiamento da « viperetta ».

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che la proposta avanzata dal presidente Grassi, di convocare la Commissione a orario fisso, potrebbe riproporre i problemi attualmente riscontrati, quando si rendesse necessario aggiornare tale orario per il protrarsi dei lavori in Aula. Ricorda, quindi, che perché la Commissione sia legittimamente convocata non è sufficiente la presenza del prescritto numero di deputati e del Governo, ma è, altresì, necessario che sia rispettato il termine fissato

nelle convocazioni. Stigmatizza, infine, il fatto che il collega Barani abbia apostrofato la collega Farina Coscioni con un nomignolo poco rispettoso.

Gero GRASSI, *presidente*, pur riconoscendo il diritto dell'onorevole Barani a non essere interrotto, ritiene che, effettivamente, egli abbia sbagliato a rivolgersi in quei termini all'onorevole Farina Coscioni.

Lucio BARANI (PdL) precisa che non era sua intenzione offendere la collega Farina Coscioni, cui rivolge le proprie scuse.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede che l'espressione utilizzata dal collega Barani sia fedelmente riportata nel resoconto della seduta, anche al fine di consentire la valutazione di eventuali profili disciplinari.

Carlo CICCIO (PdL) invita tutti i colleghi a non drammatizzare quanto accaduto.

Antonio PALAGIANO (IdV) ricorda che, in passato, aveva già avuto modo di intervenire sulla compatibilità tra i lavori della Commissione e quelli dell'Assemblea, in seguito alla decisione del presidente Palumbo di sospendere una seduta dedicata all'esame delle proposte di legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento per l'esigenza del relatore, onorevole Di Virgilio, di prendere parte allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea. In tale occasione, ebbe modo di invitare la presidenza a uniformarsi anche per il futuro a tale decisione, sospendendo l'attività della Commissione quando i colleghi siano impegnati in Aula, anche in attività diverse dalle votazioni. Tuttavia, anche in seguito, la prassi è stata quella richiamata dall'onorevole Barani.

Delia MURER (PD) ritiene che l'invito del collega Ciccioli a non drammatizzare quanto accaduto non possa essere accolto e che l'epiteto con cui l'onorevole Barani si è rivolto alla collega Farina Coscioni denoti una grave mancanza di rispetto.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che le scuse rivolte dal collega Barani all'onorevole Farina Coscioni possano far considerare chiuso l'incidente e ricorda come, spesso, i colleghi dell'opposizione, in Aula, si rivolgano a quelli della maggioranza in termini ben più offensivi.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che la discussione in corso sarebbe più appropriata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo da aprile a giugno 2011 e del calendario dei lavori per il periodo dall'11 al 15 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
ERRATA CORRIGE	151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.30

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Com-*
missioni parlamentari del 24 marzo 2011,

a pagina 141, prima colonna, dopo l'ottava
riga, si intendono inserite le seguenti pa-
role:

« Paolo RUSSO, *presidente*, sospende i
lavori per l'inizio di votazioni in Assem-
blea.

**La seduta sospesa alle 15.30 è ripresa
alle 16.05.**

Elisabetta TRIPODI, *sindaco di Ro-*
sarno, svolge considerazioni conclusive ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato	152
AVVERTENZA	152

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 aprile 2011.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle 9.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una proce-

*dura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.*

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.
COM(2010)733.*

*Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione.
COM(2010)738.*

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
Audizione di rappresentanti di Legautonomie (*Svolgimento e conclusione*) 153

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sul'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo unificato C. 1373 (Parere alla VII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) . 154
ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 155

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione di rappresentanti di Legautonomie.
(*Svolgimento e conclusione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Loreto DEL CIMMUTO, *Direttore generale di Legautonomie*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Luciano PIZZETTI (PD), nonché i senatori Gianvittore VACCARI (LNP) e Mariangela BASTICO (PD), ai quali replica Loreto DEL CIMMUTO, *Direttore generale di Legautonomie*.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.

Nuovo testo unificato C. 1373.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco BEVILACQUA, illustra il provvedimento in esame, ai sensi del quale, in occasione della ricorrenza, nell'anno 2013, del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, si intendono favorire iniziative celebrative attraverso la concessione di contributi e l'istituzione di un apposito Comitato con il compito di promuoverle e coordinarle. Segnala che l'articolo 2 del testo precisa la tipologia di interventi volti a promuovere, salvaguardare e diffondere la conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Verdi, tra cui l'organizzazione di convegni, mostre, concerti ed altre iniziative divulgative; la concessione di borse di studio; il recupero edilizio e il restauro dei luoghi verdini; la valorizzazione delle attività svolte da soggetti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani. Riferisce che l'articolo 3 dispone che il Comitato promotore delle celebrazioni verdine è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, da esponenti della cultura e dell'arte musicali. Fa notare che

l'articolo 5 prevede che per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi è attribuito al predetto Comitato un contributo straordinario annuo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative ed educative nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia; l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri. Ravvisa l'opportunità che sia prevista una compartecipazione degli enti locali agli oneri recati dal provvedimento.

Luciano PIZZETTI (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento. Ritiene di poter condividere la previsione di una compartecipazione degli enti locali interessati agli oneri recati dal testo solo nel caso in cui abbia carattere facoltativo ed i contributi previsti negli articoli 5 e 6 risultino insufficienti.

Mariangela BASTICO (PD) dichiara di condividere le finalità perseguite dall'articolo ed avanza le proprie perplessità in ordine alla proposta formulata dal relatore in ordine alla previsione di una compartecipazione degli enti locali agli oneri recati dal provvedimento.

Gianvittore VACCARI (LNP) evidenzia anch'egli l'opportunità che sia prevista una compartecipazione finanziaria degli enti locali interessati ai fini dell'attuazione del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sul'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi (Nuovo testo unificato C. 1373).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato C. 1373, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sul'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione della Costituzione, rico-

nosce la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; evidenziato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione finanziaria degli enti locali interessati ai fini dell'attuazione del provvedimento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) (<i>Esame e conclusione</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i>	162
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (<i>Esame e conclusione</i>)	157
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i>	165
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) (<i>Esame e conclusione</i>)	159
<i>ALLEGATO 3 (Relazione)</i>	168
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) (<i>Esame e conclusione</i>)	160
<i>ALLEGATO 4 (Relazione)</i>	171

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ringrazia preliminarmente gli Uffici per la documentazione predisposta sui bilanci in titolo. Svolge quindi la relazione sui bilanci relativi all'INARCASSA, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con condizioni:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;

premessi che:

1) per l'esercizio 2008 si registra un avanzo economico di 126 milioni di euro,

in netta flessione rispetto al consuntivo 2007 (-302 milioni di euro) e 2006 (-289 milioni di euro);

2) la contribuzione della gestione caratteristica alla formazione dei ricavi è cresciuta tra il 2006 e il 2008, passando dal 74,04 per cento al 76,90 per cento, pur registrando una piccola diminuzione nel 2007;

3) i ricavi nell'esercizio 2008 sono erosi in maggioranza dai costi sostenuti per la gestione non riguardante le prestazioni istituzionali – in particolare dalle voci relative agli oneri finanziari e agli accantonamenti per rischi e oneri – la cui entità rispetto all'ammontare complessivo dei costi, è aumentata continuamente nel corso del periodo di analisi considerato, passando dal 17,81 per cento nel 2006 al 56,46 per cento nel 2008;

4) per quanto concerne il patrimonio immobiliare, la percentuale di affittanza è piuttosto elevata nel settore commerciale, nel settore del terziario e nel settore abitativo, pur essendo stata operata una svalutazione per alcuni immobili per la mancanza di interventi di valorizzazione degli stessi;

5) per quanto attiene al patrimonio mobiliare, dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, è emersa un'esposizione diretta verso *Lehman* nel 2008 di 14 milioni e 230 mila euro, pari allo 0,32 per cento del patrimonio complessivo della Cassa; tali titoli acquistati nel 2005 sono stati interamente svalutati nel 2008;

6) in seguito ad una delibera del CDA del dicembre 2008 si è convenuto di riallocare i titoli in bilancio iscrivendone alcuni tra le immobilizzazioni finanziarie, facendo confluire 1306 milioni di attivi nel comparto immobilizzato ed evitando alla Cassa di registrare a conto economico ulteriori svalutazioni per circa 155 milioni di euro;

7) la situazione debitoria e creditoria di INARCASSA non presenta problematiche, pur essendo cresciuto nel periodo 2007-2008 il fondo svalutazione crediti;

8) dalle proiezioni contenute nel bilancio tecnico si evince una situazione di tendenziale squilibrio nel lungo periodo, tanto che a partire dal 2024 le entrate per contributi non saranno più sufficienti a coprire le uscite per prestazioni;

9) il deficit previdenziale e le spese di amministrazione saranno comunque coperte grazie al reddito derivante dagli investimenti patrimoniali;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti condizioni:

valuti l'Ente la necessità di adottare ogni provvedimento atto a garantire l'equilibrio gestionale di lungo periodo;

si valuti altresì la necessità di rivedere l'attuale sistema di contributi e prestazioni, considerato che il valore attuale medio dei contributi soggettivi dei futuri nuovi iscritti rappresenta meno del 50 per cento del corrispondente valore attuale medio degli oneri per prestazioni;

si evitino in futuro investimenti in titoli ad alto rischio ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che la recente manovra economica di cui il decreto-legge n. 78 del 2010 ha soppresso l'IPSEMA prevedendo l'attribuzione delle sue funzioni all'INAIL. Svolge la relazione sui bilanci relativi all'IPSEMA, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2007 relativi all'Istituto di previdenza per il settore marittimo;

premessi che:

a) è proseguito l'andamento positivo, registrato nei precedenti esercizi, della situazione finanziaria – economica e patrimoniale dell'Ente;

b) dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 si evince un avanzo di parte corrente in aumento (+12 per cento) rispetto al 2007; un avanzo finanziario di esercizio in crescita del 19,5 per cento rispetto a quello registrato nel 2007; un avanzo economico d'esercizio, al netto delle imposte, +33,8 per cento rispetto al 2007; un avanzo di amministrazione in aumento dell'11 per cento rispetto al 2007;

c) la riserva matematica aumenta nel 2008 dell'8,7 per cento rispetto all'anno precedente e la copertura assicurativa, intesa quale differenziale tra contributi e prestazioni erogate, risulta in costante aumento fino al 9,4 per cento rispetto all'esercizio 2007;

d) il patrimonio mobiliare dell'Istituto, costituito esclusivamente da titoli di

Stato italiani, risulta pari a 63.151 migliaia di euro che, peraltro, offrono una redditività modesta;

e) il patrimonio immobiliare, che presenta allo stato attuale un valore complessivo pari a 45.144 migliaia di euro, si è notevolmente ridotto, negli esercizi precedenti, a seguito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP1 e SCIP2 con le quali sono stati conferiti immobili per un valore, iscritto a bilancio, pari a 59.132 migliaia di euro, ricevendo quale prezzo di trasferimento la somma di 49.630 migliaia di euro. La differenza fra i due valori è stata classificata in bilancio come un credito nei confronti della SCIP;

f) l'Ente ha recepito l'esortazione della Corte dei Conti al contenimento delle spese per incarichi professionali e consulenze che si sono ridotte del 14 per cento nel 2007 rispetto al 2006 e del 10 per cento nel 2008 rispetto al 2007;

g) i risultati positivi di gestione sono stati realizzati nonostante la riduzione dell'aliquota contributiva media di circa il 10 per cento, che ha comportato un risparmio di circa 7 mln di euro distribuitosi tra lo Stato e le imprese marittime;

h) dal bilancio tecnico recante proiezioni fino al 2027 si evince che il risultato di esercizio, anche se negativo per un breve periodo, è tendenzialmente in aumento nel corso degli anni, fino a diventare ampiamente positivo negli ultimi due anni dall'analisi;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), *relatore*, rileva l'opportunità che la Commissione esamini rapidamente i bilanci in titolo riferiti agli anni passati, per passare all'esame di quelli più recenti.

Svolge quindi la relazione sui bilanci relativi all'ENPAIA, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con condizione:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e impiegati in agricoltura (ENPAIA);

premessi che:

a) nel corso del triennio 2006-2008 i contributi dell'Ente salgono in media del 5 per cento, mentre gli oneri per pensioni crescono nel 2007 dello 0,09 per cento, nel 2008 del 7,95 per cento, determinando un incremento del saldo previdenziale pari, nel 2007, al +15,82 per cento e a -3,22 per cento nel 2008, con un decremento rispetto al 2007;

tra le voci dello stato patrimoniale si segnala:

la forte riduzione dell'attivo circolante tra il 2006 ed il 2007, con un decremento del 72,37 per cento, dovuto principalmente al calo dei crediti verso altri, calo non confermato per il biennio 2007-2008 quando l'attivo circolante sale;

le movimentazioni delle disponibilità liquide, che registrano nel 2007 una riduzione del 38,5 per cento rispetto all'anno precedente e salgono invece vertiginosamente nel 2008 (+472 per cento) per effetto di un minore investimento in titoli a causa dell'eccezionale turbolenza dei mercati finanziari;

la rilevanza delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie) che, complessivamente, rappresentano il 78 per cento nel 2006, l'87 per cento nel 2007 e il 79 per cento nel 2008 del totale delle attività;

b) per quanto riguarda il conto economico, si segnala uno squilibrio strutturale tra il valore della produzione e i costi della produzione, che risultano essere superiori ai primi in tutti e tre gli esercizi considerati;

c) l'utile d'esercizio si riduce notevolmente nel 2007 (-90,44 per cento rispetto al 2006) e nel 2008 (-72,87 per cento) stante l'alto livello degli elementi negativi che nel corso del triennio aumentano;

d) la gestione immobiliare registra nel triennio un rendimento lordo in leggero aumento, attestandosi a poco più del 4 per cento;

e) la gestione finanziaria registra rendimenti netti in aumento del 35,26 per cento nel 2007, rispetto all'anno precedente e in diminuzione nel 2008 (-12,07 per cento);

f) per quanto attiene al patrimonio mobiliare, dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sugli investimenti a rischio delle Casse, è emerso che l'Enpaia ha l'esposizione diretta più significativa in

termini assoluti verso *Lehman* originata da un investimento in titoli per 45 milioni di euro con perdite pari a 36 milioni di euro;

g) secondo le proiezioni del bilancio tecnico del « Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali » effettuate con riferimento al 2020 i risultati conseguiti dimostrano che l'attuale aliquota contributiva (8,94 per cento) è in grado di garantire gli impegni previsti; al 31 dicembre 2020, valido il quadro previsionale di riferimento, le disponibilità del Fondo sono tali da garantire l'intera riserva dei pensionati e la copertura del 32 per cento dei trattamenti di fine rapporto;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

considerate le notevoli perdite patrimoniali subite, si rileva la necessità che l'Ente eviti in futuro investimenti in strumenti finanziari ad alto rischio ».

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), ringrazia il relatore e gli Uffici per gli approfondimenti svolti sui bilanci in titolo, ribadendo tuttavia che si tratta di bilanci riferiti agli anni precedenti la crisi finanziaria manifestatasi nel 2009. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione passi rapidamente all'esame dei bilanci più recenti, considerato che gli enti di previdenza gestiscono un patrimonio di grande consistenza, con un'organizzazione pletrica e sprechi evidenti.

Ricorda poi che nella giornata di ieri al Senato è stata approvata definitivamente, con il suo voto contrario, la proposta di legge C. 1524, di iniziativa del deputato Lo Presti, che prevede l'aumento del contributo previdenziale dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi e in elenchi. Ritiene che l'aumento ivi previsto di tale montante contributivo senza correttivi comporterà ulteriori oneri a carico dei consumatori.

Infine, nel condividere la proposta formulata dal relatore, dichiara il proprio voto favorevole.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), fa presente al senatore Lannutti che la proposta di legge Lo Presti estende alle Casse di più recente istituzione, di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996, la possibilità, già prevista per le Casse di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, di aumentare il contributo integrativo, superando la soglia del 2 per cento, consentendo quindi anche a tali Casse, che utilizzano il sistema contributivo, di migliorare i trattamenti pensionistici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 4*).

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), *relatore*, ringrazia preliminarmente gli Uffici per la documentazione prodotta sui bilanci, che ritiene molto approfondita.

Svolge quindi la relazione sui bilanci relativi all'ENPAV, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con condizioni:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008 e i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV),

premesso che:

a) la gestione 2008 dell'ENPAV, sebbene contraddistinta da saldi economici e patrimoniali di segno positivo, ha risentito della crisi dei mercati finanziari, che ha avuto riflessi, principalmente, sui risultati degli investimenti mobiliari;

b) in particolare, l'utile d'esercizio ha registrato nel 2008 una forte diminuzione, pari a circa il 54 per cento, rispetto a quello del 2007;

c) sui risultati di gestione ha influito anche l'eccessiva crescita dei costi che, in parte, comprendono anche gli accantonamenti resisi necessari per la copertura dei rischi;

d) il patrimonio netto registra nel 2008 un aumento del 7 per cento rispetto a quello del 2007;

e) per quanto attiene alla gestione del patrimonio mobiliare, come rilevato nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sugli investimenti a rischio delle Casse, l'ENPAV risulta essere la Cassa con l'esposizione diretta più significativa verso *Lehman* in termini percentuali sul patrimonio complessivo (4,2 per cento);

f) il rapporto iscritti/pensionati continua ad essere positivo e si attesta su 4,27, ossia 4 iscritti per ogni pensionato. Analogamente, è migliorato il rapporto tra le entrate contributive e le uscite per pensioni, passandosi da 2,1 del 2007 al 2,23 del 2008;

g) il bilancio tecnico evidenzia profili di criticità sulla sostenibilità della gestione nel medio/lungo periodo tanto che l'Ente ha deliberato, nel 2009, una serie di interventi di riforma con riguardo sia alla contribuzione, sia alle prestazioni pensionistiche su cui è stato espresso avviso favorevole dai Ministeri vigilanti;

esprime

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti condizioni:

si ritiene necessario monitorare attentamente gli effetti della predetta riforma, così come le previsioni di sviluppo numerico della collettività degli iscritti e dei relativi redditi, nonché il tasso di rendimento del patrimonio;

si ritiene necessario che l'Ente presti la massima attenzione agli investimenti mobiliari considerate le perdite subite a causa degli investimenti effettuati in titoli strutturati nel 2007-2008 ».

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), nel condividere la proposta formulata dal relatore, dichiara il proprio voto favorevole, ribadendo la necessità che la Commissione passi rapidamente all'esame dei bilanci più recenti.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA).

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) è stata istituita con la legge 4 Marzo 1958, n. 179.

Nel 1995, in attuazione della legge n. 537/1993 e del d.lgs. n. 509/1994, è stata trasformata in ente con personalità giuridica di diritto privato ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), nonché al controllo della Corte dei Conti.

L'INARCASSA ha la funzione di gestire la previdenza e l'assistenza a favore degli Ingegneri e degli Architetti iscritti all'Albo che esercitano la libera professione e che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo le forme e le modalità indicate dal proprio Statuto, approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 novembre 1995 e successive modifiche e integrazioni, dai Regolamenti e dalle norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2007-2008, si evidenzia come l'ente per l'esercizio 2008 presenti un avanzo economico di 126 milioni di euro, in netta flessione rispetto al consuntivo 2007 (-302 milioni di euro) e 2006 (-289 milioni di euro).

La contribuzione della gestione caratteristica alla formazione dei ricavi è cresciuta tra il 2006 e il 2008, passando dal 74,04 per cento al 76,90 per cento, pur registrando una piccola diminuzione nel 2007. A tal proposito si rileva che i ricavi nell'esercizio 2008 sono erosi in maggioranza dai costi sostenuti per la gestione non caratteristica – in particolare dalle

voci relative agli oneri finanziari e agli accantonamenti per rischi e oneri – la cui entità, rispetto all'ammontare complessivo dei costi, è aumentata continuamente nel corso del periodo di analisi considerato, con un incremento del 17,81 per cento nel 2006 e 56,46 per cento nel 2008.

Il rendimento gestionale del patrimonio mobiliare di INARCASSA, nel 2007 e ancor più nel 2008, ha risentito dell'evoluzione negativa di tutti i mercati finanziari che ha determinato una riduzione della redditività lorda del portafoglio titoli, che è passato da +2,09 per cento nel 2007 a -13,35 nel 2008.

In particolare, a partire da settembre 2008, ossia dopo il fallimento della *Lehman Brothers*, si è assistito al crollo delle quotazioni delle obbligazioni bancarie, per effetto dell'aumento del rischio d'insolvenza percepito dagli investitori.

Tuttavia, il rendimento negativo della classe obbligazionaria di INARCASSA è stato piuttosto contenuto, limitandosi ad un decremento del rendimento gestionale lordo del -2,80 per cento nel 2008. Tale circostanza è dovuta al fatto che il portafoglio obbligazionario dell'ente non ha risentito della crisi del credito grazie all'alta qualità degli investimenti, prevalentemente in titoli governativi e titoli di emittenti societarie AAA.

Al contrario, invece, il rendimento complessivo dei titoli appartenenti alla classe azionaria, nel 2008 è stato pari a -41,2 per cento. Alla luce di ciò, l'ente ha deciso di limitare nuovi investimenti in azioni rispetto alla propria *Asset Allocation Strategica*.

Si ricorda inoltre come il portafoglio mobiliare dell'ente sia stato oggetto di una

ricognizione che ha portato il CDA alla decisione, assunta con delibera n. 15023 del 18 dicembre 2008, di riallocare i titoli in bilancio in funzione della destinazione e degli obiettivi di durata dell'impiego stabiliti al momento dell'acquisizione. A causa di questa decisione alcuni titoli mobiliari sono stati iscritti nelle Immobilizzazioni, a seguito della verifica dell'esistenza di perdite durevoli di valore che hanno determinato una svalutazione dei titoli stessi. Tale riallocazione ha evitato un incremento di circa 155 milioni di euro della svalutazione del patrimonio mobiliare.

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, una svalutazione è stata operata anche per alcuni immobili per la mancanza di interventi di valorizzazione degli stessi.

La percentuale di affittanza del patrimonio immobiliare è del 57,65 per cento nel settore commerciale, del 73,73 per cento nel settore del terziario e dell'83,53 per cento nel settore abitativo. Tali indicatori evidenziano che è possibile aumentare ulteriormente le percentuali di affittanza al fine di consentire un miglior impiego del patrimonio in oggetto.

La situazione debitoria e creditoria di INARCASSA non presenta problematiche, pur essendo cresciuto nel periodo 2007-2008 il fondo svalutazione crediti. Complessivamente, i crediti sono aumentati grazie soprattutto alla presenza di saldi di liquidità legati ad operazioni a cavallo degli esercizi 2007-2008 e alla presenza al 31/12/2008 di operazioni pronti contro termine, che hanno fatto innalzare i crediti verso banche.

Il peso dei crediti contributivi sul totale dei crediti si è ridotto nel corso del triennio, mentre il loro valore è aumentato.

I Debiti, tra il 2006 e il 2008, sono aumentati, ma non si è originato nessun debito verso gli iscritti per maggiori contributi versati.

La situazione economico finanziaria di INARCASSA, alla luce delle elaborazioni contenute nel Bilancio tecnico al 31.12.2006, non evidenzia problemi di sta-

bilità nel breve periodo; mentre, nel lungo periodo, l'analisi dell'andamento del saldo previdenziale e del saldo totale evidenzia una situazione di tendenziale squilibrio.

In particolare, a partire dal 2024 le entrate per contributi non saranno più sufficienti a coprire le uscite per prestazioni, mentre il patrimonio crescerà ancora fino al 2030, grazie al reddito derivante dall'investimento patrimoniale che consente la copertura del deficit previdenziale (incluse le prestazioni assistenziali) e delle spese di amministrazione.

Tuttavia, il patrimonio continuerà ad essere positivo, anche se decrescente, fino al 2042.

Inoltre, occorre evidenziare che l'attuale sistema di contributi e prestazioni non può essere in equilibrio in quanto, nel quadro delle ipotesi adottato, risulta che il valore attuale medio dei contributi soggetti dei futuri nuovi iscritti rappresenta meno del 50 per cento del corrispondente valore attuale medio degli oneri per prestazioni.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva:

1. il costo totale presunto del servizio ammonta a 379.487.000 euro, con un incremento del 6,47 per cento rispetto ai dati del bilancio consuntivo 2008;

2. si ipotizza che le prestazioni istituzionali ammontino a 320.368.000 euro, con un incremento del 14,52 per cento rispetto al bilancio consuntivo del 2008;

3. i costi previsti per il personale ammontano a 16.374.000 euro, con un incremento del 17,35 per cento rispetto al bilancio consuntivo del 2008;

4. gli oneri diversi di gestione ammontano a 7.826.000 euro, con un incremento pari al 44,61 per cento rispetto al bilancio consuntivo del 2008;

In relazione ai ricavi:

si ipotizza che i contributi soggetti ammontino 474.200.000 euro, con un incremento pari a 11,34 per cento rispetto ai dati del bilancio consuntivo 2008;

i contributivi integrativi previsti ammontano a 208.000.000 euro, con un incremento del 10 per cento rispetto al bilancio consuntivo del 2008;

il totale dei proventi ed oneri finanziari ammonta a 24.194.000 euro, con un incremento pari al 12,28 per cento rispetto al bilancio consuntivo del 2008;

si prevede che gli altri proventi finanziari ammontino a 75.267.000 euro,

con una riduzione pari al 31,62 per cento rispetto al bilancio consuntivo del 2008;

si registra che il totale delle partite straordinarie ammonta a 250.000 euro, con una riduzione pari al 92,5 per cento rispetto al bilancio consuntivo del 2008;

l'avanzo d'esercizio previsto per il 2009 ammonta a 540.849.000 euro, con un incremento del 328,4 per cento rispetto al bilancio consuntivo del 2008, derivante da una rettifica dei valori delle attività finanziarie.

ALLEGATO 2

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

L'IPSEMA nasce nel 1994, quando un decreto legislativo ricompone in un unico Ente le attività per i lavoratori del mare fino ad allora svolte dalle Casse Marittime.

L'IPSEMA assicura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'IPSEMA con l'attribuzione delle sue funzioni all'INAIL, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi al detto Ente. A seguito dell'accorpamento « sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze dei bilanci alla chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni » (comma 4). L'iniziativa, secondo quanto risulta dalla quantificazione riportata nella Relazione tecnica al decreto stesso, comporta un risparmio di spesa pubblica per effetto della soppressione degli organi dell'Ente di euro 636.433.

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2007-2008, si evidenzia come per l'ente in oggetto, nonostante la crisi finanziaria che ha investito l'economia mondiale, sia proseguito l'andamento positivo, registrato nei precedenti esercizi, della situazione economico-finanziaria e patrimoniale.

In particolare, con riferimento al bilancio consuntivo per l'anno 2008 – redatto secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 97/2003, che prevede per gli enti pubblici metodologie contabili analoghe a quelle previste dal Codice Civile per i soggetti privati – emergono le seguenti indicazioni:

l'avanzo di parte corrente, pari a 26.885 migliaia di euro (+12 per cento), presenta un *trend* in crescita rispetto al 2007 (nel quale era risultato pari a 23.969 migliaia di euro);

l'avanzo finanziario di esercizio, pari a 22.902 migliaia di euro, risulta maggiore di 3.740 migliaia di euro (+19,5 per cento) rispetto a quello registrato nel 2007, pari a 19.162 migliaia di euro;

l'avanzo economico d'esercizio, al netto delle imposte, risulta pari a 5.217 migliaia di euro, (+33,8 per cento) rispetto al 2007, nel quale presentava un valore minore, pari a 3.899 migliaia di euro;

l'avanzo di amministrazione aumenta dell'11 per cento, passando da 212.464 migliaia di euro nel 2007 a 236.870 migliaia di euro, nel 2008;

il patrimonio mobiliare dell'Istituto, costituito esclusivamente da titoli di Stato italiani, risulta pari a 63.151 migliaia di euro che, peraltro, offrono una redditività modesta;

il patrimonio immobiliare dell'Istituto presenta un valore complessivo pari a 45.144 migliaia di euro ed è costituito da immobili strumentali, per un valore di bilancio pari a 40.989 migliaia di euro, e da immobili da reddito, per un valore di bilancio pari a 4.156 migliaia di euro. Va eviden-

ziato che il patrimonio dell'IPSEMA si è notevolmente ridotto, negli esercizi precedenti, a seguito delle due operazioni di cartolarizzazione denominate SCIP1 e SCIP2. L'Istituto ha complessivamente conferito alla SCIP S.r.l. immobili per un valore, iscritto a bilancio, pari a 59.132 migliaia di euro, ricevendo quale prezzo di trasferimento la somma di 49.630 migliaia di euro. La differenza fra i due predetti valori, pari a 10.502 migliaia di euro, è classificata in bilancio come un credito nei confronti della SCIP.

l'aumento di 18.500 migliaia di euro della riserva matematica, che passa da 210.923 migliaia di euro del 2007 a 229.423 migliaia di euro del 2008 (+8,7 per cento).

La copertura assicurativa, intesa quale differenziale tra contributi e prestazioni erogate, risulta in costante aumento fino a toccare la punta più elevata nel 2008 con 33.205 migliaia di euro ed un aumento del 9,4 per cento rispetto al precedente esercizio.

L'ente ha inoltre recepito l'esortazione della Corte dei Conti al contenimento delle spese per incarichi professionali e consulenze e la raccomandazione che gli stessi fossero contenuti nell'ambito delle obiettive esigenze dell'Istituto e nel rispetto degli obblighi relativi ai tetti di spesa definiti nelle diverse ultime leggi finanziarie; in particolare, la spesa per consulenze flette del 14 per cento nel 2007 rispetto al 2006 e del 10 per cento nel 2008 rispetto al 2007.

La gestione finanziaria si è svolta nel rispetto delle autorizzazioni insite nei bilanci di previsione, con pareri tutti favorevoli da parte dei Ministri vigilanti. Come si è detto in precedenza, le risultanze finali finanziarie, economiche e patrimoniali sono, nel triennio oggetto di esame, tutte di segno positivo e possono così riassumersi:

un cospicuo aumento dell'avanzo finanziario;

un avanzo economico in progressiva crescita;

una continua espansione del netto patrimoniale.

La Corte dei Conti ha sottolineato peraltro che tali risultanze sono state realizzate nonostante la rimodulazione delle aliquote avvenuta con deliberazione del C.d.A. n. 155 del 9 ottobre 2006, che ha diminuito l'aliquota, media di circa il 10 per cento, con una contrazione della pressione contributiva dello 0,85 per cento, in linea con i risultati del bilancio tecnico e tale da garantire l'equilibrio gestionale. Con tale provvedimento è stato realizzato un risparmio di circa sette milioni di euro, distribuitosi tra lo Stato, per le minori erogazioni dei contributi connessi agli interventi di fiscalizzazione previsti dalla legislazione vigente, e le imprese marittime, per il minor onere per le categorie dell'armamento.

Vanno infine menzionati i risultati delle proiezioni effettuate dal Bilancio Tecnico, che hanno preso a riferimento un periodo di tempo ventennale, fino al 2027, e un totale di possibili inabili pari a 3.572 unità.

I principali punti emersi nella relazione tecnica risultano i seguenti:

1) il risultato di esercizio, anche se negativo per un breve periodo, è tendenzialmente in aumento nel corso degli anni, fino a diventare ampiamente positivo negli ultimi due anni dall'analisi;

2) il patrimonio netto è sufficiente a coprire la riserva matematica in ogni anno della proiezione;

3) il rapporto tra riserve matematiche e ammontare delle rendite pagate è stimato sempre in crescita e pari a 9,3 anni a fine periodo;

4) l'avanzo tecnico risulta pari a 9,2 milioni di euro e corrisponde allo 0,04 per cento del monte retributivo.

Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva quanto segue:

1. il totale generale delle uscite previsto per l'anno finanziario 2009 ammonta a 641.238.000 euro, in incremento dell'1,01 per cento rispetto le previsioni definitive di competenza dell'anno finanziario 2008;

2. il totale generale delle uscite correnti ammonta a 76.944.000 euro, in incremento del 2,79 per cento rispetto le previsioni definitive di competenza dell'anno finanziario 2008;

3. si prevede un incremento sia per il totale generale delle spese in conto capitale (0,33 per cento) che per il totale generale uscite partite di giro (1 per cento).

In relazione alle entrate:

1. il totale generale delle entrate previste per l'anno finanziario 2009 risulta

pari a 655.536.000 euro, in incremento dello 0,58 per cento rispetto le previsioni definitive di competenza dell'anno finanziario 2008;

2. si evidenzia un lieve decremento del totale generale delle entrate correnti (-0,54 per cento), mentre si registrano lievi incrementi del totale generale delle entrate partite di giro (1 per cento) e del totale generale delle entrate in conto capitale (0,32 per cento) rispetto le previsioni definitive di competenza dell'anno finanziario 2008.

ALLEGATO 3

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).

L'ENPAIA, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura¹.

Sorta in virtù dell'accordo collettivo stipulato il 4.9.1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei lavoratori agricoli, ottenne con regio decreto 14 luglio 1937 n. 1485 il riconoscimento giuridico come «Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e forestali» (CNAIAF). Ad essa, mediante successivi accordi, venne affidata la gestione dell'assicurazione contro le malattie (fino all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con legge 833/1978), dell'assicurazione contro gli infortuni, del trattamento per l'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza, in aggiunta a quello pensionistico erogato dall'INPS.

Dopo il periodo di vigenza della contrattazione valida «*erga omnes*», la legge n. 1655/1962 ha ampliato e migliorato la funzionalità dell'Ente, definendone con precisione la sfera di competenza. Tale legge ha recepito l'ordinamento previdenziale precedente con il richiamo di tutti i contratti corporativi da cui esso aveva avuto origine. La regolamentazione di ciascuna forma di previdenza ha continuato ad essere demandata ai regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e definitivamente poi approvati dal competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L'Ente ha lo scopo di gestire (ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 1655/

1962 e successive modificazioni e delle norme dello Statuto, del Regolamento di attuazione e dei singoli Regolamenti delle gestioni) le seguenti forme di previdenza a favore degli iscritti:

- a) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
- b) trattamento di previdenza;
- c) accantonamento del trattamento di fine rapporto.

Sono altresì finalità dell'ENPAIA (ex articolo 2 dello Statuto):

la gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali;

la corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti nei confronti dei periti agrari e degli agrotecnici, che svolgono attività autonoma di libera professione, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente;

la concessione di prestiti e mutui agevolati, garantiti da ipoteca di primo grado per l'acquisto di beni immobili, nei confronti dei soggetti beneficiari delle prestazioni.

Nel 1996 l'Enpaia ha incrementato la sua attività ottenendo la gestione della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari che

¹ Ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 30 Giugno 1994 n. 509, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 23 giugno 1995 la sua trasformazione nella Fondazione denominata «Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura», ente di diritto privato senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica.

esercitano la libera professione, istituite ai sensi del decreto legislativo n. 103/96².

Responsabile della vigilanza dell'Ente è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel corso del triennio 2006-2008 i contributi dell'Ente salgono in media del 5 per cento, passando da euro 99.588.361 nel 2006 a euro 104.588.057 nel 2007 e a euro 109.582.639 nel 2008. Gli oneri per pensione sono pari a euro 74.780.718 nel 2006, a euro 74.854.377 nel 2007 (+0,09 per cento), a euro 80.807.114 nel 2008 (+7,95 per cento), determinando un saldo previdenziale di euro 24.807.643 nel 2006, euro 29.733.680 nel 2007 (+15,82 per cento) ed euro 28.775.525 nel 2008 (con un decremento rispetto al 2007 del -3,22 per cento).

Tra le voci dello Stato Patrimoniale si segnalano: la forte riduzione dell'attivo circolante tra il 2006 ed il 2007 (da euro 174.061.114 a euro 48.089.613) con un decremento del 72,37 per cento, dovuto principalmente al calo dei crediti verso altri, calo non confermato per il biennio 2007-2008 quando l'attivo circolante sale a euro 92.157.396; le movimentazioni che hanno interessato le disponibilità liquide, che passano da euro 23.425.246 del 2006 a euro 14.404.570 del 2007 (-38,5 per cento), a euro 82.351.122 del 2008 (+472 per cento, per effetto di un minore investimento in titoli a causa dell'eccezionale turbolenza dei mercati finanziari) e la rilevanza delle Immobilizzazioni (Materiali, Immateriali e Finanziarie) che, complessivamente, rappresentano il 78 per cento nel 2006, l'87 per cento nel 2007 e il 79 per cento nel 2008 del totale delle attività.

Per quanto riguarda il conto economico, si segnala uno squilibrio strutturale tra il valore della produzione e i costi della produzione, che risultano essere superiori ai primi in tutti e tre gli esercizi consi-

derati. L'utile d'esercizio si riduce notevolmente da euro 35.192.139 del 2006 (in larga misura a causa dell'incidenza di proventi e oneri straordinari costituiti da plusvalenze immobiliari per circa 34 milioni di euro, derivanti dalla cessione di cinque stabili, plusvalenze derivanti dall'alienazione di titoli classificati nel comparto immobilizzato, sopravvenienze attive e rimborsi assicurativi) a euro 3.362.853 del 2007 (-90,44 per cento), a euro 912.158 nel 2008 (-72,87 per cento) stante l'alto livello degli elementi negativi che nel corso del triennio aumentano, a fronte di elementi positivi che non crescono in misura sufficiente a permettere il conseguimento di utili d'esercizio soddisfacenti, soprattutto se si considera il 2007 e il 2008 e le previsioni per il 2009, sulla base delle quali il risultato d'esercizio sarebbe negativo (euro -452.917).

Risultano buoni i risultati della gestione immobiliare (il cui rendimento lordo è risultato in leggero aumento nel corso del triennio, attestandosi a poco più del 4 per cento), mentre i proventi netti della gestione finanziaria, pari a euro 24.538.647 nel 2006, a euro 33.192.791 nel 2007 (+35,26 per cento) e a euro 29.185.876 nel 2008 (-12,07 per cento) hanno reso possibile l'effettuazione di accantonamenti ai Fondi Previdenziali.

Secondo le proiezioni del bilancio tecnico elaborato con riferimento al 31.12.2006, i risultati conseguiti dimostrano che l'attuale aliquota contributiva (8,94 per cento) è in grado di garantire gli impegni previsti dalla Convenzione: al 31.12.2020, infatti, ferma restando la validità del quadro previsionale di riferimento, le disponibilità del Fondo sono tali da garantire l'intera riserva dei pensionati e la copertura del 32 per cento dei trattamenti di fine rapporto (19 per cento, nel caso di utilizzo del tasso di interesse del

² Gravano su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici le spese di accertamento e di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni, relative alla rispettiva gestione, nella misura comunemente ed annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal Comitato Amministratore di ciascuna Gestione Separata. Gravano altresì su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, le rispettive spese di funzionamento, di imputazione sia diretta che indiretta, da quantificare in sede di bilancio consuntivo.

3,5 per cento). Nel caso l'Ente si proponga di elevare il grado di capitalizzazione del Fondo, così da raggiungere alla data di scadenza della Convenzione il previsto livello massimo di copertura (100 per cento dei valori capitali delle pensioni e 50 per cento dei trattamenti di fine rapporto), l'aliquota contributiva dovrebbe aumentare di 0,97 punti percentuali, nell'ipotesi di tasso tecnico del 5 per cento, e di 1,92 in caso di redditività al 3,5 per cento, ed infine, per coprire anche il 100 per cento dei TFR accumulati necessiterebbe un sovrapprezzo, rispetto all'aliquota contributiva vigente, rispettivamente, del 3,72 per cento e del 4,97 per cento.

Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva quanto segue:

1. si osserva un aumento dei costi totali della produzione di 2.544.221 euro (+1,38 per cento) rispetto al bilancio consuntivo 2008;

2. si ipotizza che il costo del personale cresca di 1.368.126 euro (+18,29 per cento) rispetto al bilancio consuntivo 2008; le voci di maggior rilievo sono: « Stipendi dipendenti » (4.230.000 euro) e « Retribuzioni accessorie dipendenti » (1.350.000 euro);

3. si prevede che le spese di amministrazione ammontino a 1.000.000 euro

(-7,44 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008).

In relazione ai ricavi:

1. il risultato netto di esercizio previsto è di 452.917 euro, in riduzione di 459.241 euro (-50 per cento) rispetto al consuntivo 2008, derivante soprattutto da una rettifica di valore delle attività finanziarie (in particolare della voce « Svalutazione titoli immobilizzati ») e dagli oneri e proventi straordinari (per la maggior parte da ricollegare alle « Sopravvenienze diverse »);

2. si prevede che le spese per prestazioni istituzionali ammontino a 101.123.088 euro (+4 per cento rispetto al bilancio consuntivo dell'anno precedente);

3. si prevede che i proventi ed i contributi delle gestioni ordinarie si attestino su 112.000.000 euro (-1,7 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008);

4. si ipotizza una crescita dei proventi derivanti dalla gestione immobiliare di 1.015.492 euro (+ 4,32 per cento) rispetto ai dati riportati nel consuntivo dell'anno precedente; nello specifico 12.500.000 euro deriverebbero da « Canoni di locazione immobili commerciali », 9.300.000 euro da « Canoni di locazione di immobili residenziali » e 1.900.000 euro da « Recupero oneri accessori immobili residenziali ».

ALLEGATO 4

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV).

L'ENPAV, già ente di diritto pubblico, istituito per l'esercizio della previdenza e dell'assistenza a favore dei veterinari liberi professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 1995 si è trasformato in associazione di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 12 e segg. C.C., in forza dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, continuando ad esercitare l'attività previdenziale originaria e conservando la titolarità dei rapporti attivi e passivi e del patrimonio dell'ente primigenio.

L'Ente è retto da uno statuto e da appositi regolamenti, che disciplinano l'attività di previdenza e di assistenza ed è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno dei quali nomina un proprio rappresentante nel collegio dei sindaci; è soggetto al controllo della Corte dei Conti, la quale riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione dell'assicurazione obbligatoria e sulla legalità ed efficacia dell'azione svolta; sottopone il rendiconto annuale all'esame del collegio sindacale ed alla certificazione di un soggetto indipendente, all'uopo abilitato.

In attuazione del principio di cui all'articolo 38 della Costituzione, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito.

La gestione 2008 dell'ENPAV, sebbene contraddistinta da saldi economici e patrimoniali di segno positivo, ha risentito della crisi dei mercati finanziari, che ha avuto riflessi, principalmente, sui risultati

degli investimenti mobiliari. In particolare, l'utile d'esercizio è stato di 16.579 migliaia di euro, sensibilmente inferiore a quello del 2007 (pari a 36.320 migliaia di euro) registrando una diminuzione del 54 per cento circa. Il patrimonio netto registra un aumento del 7 per cento circa attestandosi su 249.604 migliaia di euro (233.024 migliaia, nel 2007). Ha influito sui risultati anche l'eccessiva crescita dei costi che, in parte, comprendono anche gli accantonamenti resisi necessari per la copertura dei rischi.

L'Ente, in presenza dei profili di criticità sulla sostenibilità della gestione nel periodo medio/lungo evidenziati dal bilancio attuariale al 31 dicembre 2006, ha deliberato, nel 2009, una serie di interventi di riforma con riguardo sia alla contribuzione, sia alle prestazioni pensionistiche. Su tale manovra è intervenuto il favorevole avviso dei Ministeri vigilanti.

Resta ferma l'esigenza di un monitoraggio attento degli effetti di detta riforma, così come è in ogni caso necessario che permanga alta l'attenzione dell'Ente sulle previsioni di sviluppo numerico della collettività degli iscritti e dei relativi redditi, nonché sul tasso di rendimento del patrimonio.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1. si registra un aumento delle prestazioni previdenziali e assistenziali del 4,87 per cento (1.437.700 euro) rispetto al preventivo 2008, per un ammontare di 30.974.400 euro. Tale aumento è riconducibile sia alla rivalutazione ISTAT delle pensioni, sia al fatto che le pensioni di importo più elevato si incrementano ri-

spetto a quelle di importo più basso in quanto determinate secondo i criteri più favorevoli del sistema retributivo;

2. si prevede un aumento dei costi complessivi del 8,77 per cento rispetto al preventivo 2008, per un ammontare di 41.195.330 euro;

3. si ipotizza una riduzione dei canoni di locazione da 300.000 euro a 385.000 euro;

4. si prevede una diminuzione della spesa per materiali sussidiari e di consumo e per le utenze varie, rispettivamente, del 5,48 per cento e dell'8,11 per cento. La spesa complessiva per i servizi vari è prevista in diminuzione del 10,18 per cento; ciò è dovuto essenzialmente all'incremento delle spese di gestione per il servizio di riscossione contributi previdenziali (35,29 per cento), in previsione di un eventuale aumento del numero delle rate di pagamento dei contributi minimi.

In relazione ai ricavi:

1. si prevede una crescita dell'utile di esercizio del 14,03 per cento sul dato di

previsione del 2008, utilizzarsi soprattutto per incrementare le riserve dell'Ente. L'ammontare totale dell'utile di esercizio è di 21.173.000 euro;

2. si registra un aumento dei ricavi totali del 10,50 per cento rispetto al preventivo 2008;

3. si prevede una crescita di interessi e proventi finanziari diversi del 41,87 per cento, quasi esclusivamente in funzione della previsione di crescita degli interessi su titoli e degli interessi bancari e postali sulla giacenza media di liquidità;

4. si ipotizza un aumento sia per i contributi soggettivi (5,26 per cento), i quali passano da 38 a 40 milioni di euro, sia per i contributi integrativi (5,92 per cento), i quali passano da 13 a 13,769 milioni di euro. Tali aumenti sono conseguenti alla previsione di un incremento del numero degli iscritti;

5. si prevede un avanzo per l'esercizio 2009 di 18.568.000 euro, più alto del 6,2 per cento di quello previsto nel 2008.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173
Comunicazioni del Presidente	173

Mercoledì 6 aprile 2011. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Mario GUIDI, *presidente di Confagricoltura*.

Il dottor Mario GUIDI, *presidente di Confagricoltura*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Angelo ZUCCHI (PD), Luca SANI (PD), Ludovico VICO (PD), Andrea LULLI (PD), Fabio RAINIERI (LNP), Gabriele CIMADORO (IdV).

Il dottor Mario GUIDI, *presidente di Confagricoltura*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Mario Guidi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione da lui presieduta e composta dai deputati Giustina Mistrello Destro, Catia Polidori, Fabio Rainieri e Giovanni Sanga, ha svolto, nei giorni dal 28 al 30 marzo 2011, una missione di studio a Bruxelles al fine di approfondire l'analisi dei fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale mediante lo studio delle iniziative di contrasto intraprese dalle istituzioni e dagli organismi competenti dell'Unione europea.

Avverte di avere incaricato il deputato Giustina Mistrello Destro di svolgere una relazione sui contenuti della missione di cui autorizza il deposito agli atti della Commissione e la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (doc. IV, n. 11) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Souad Sbai, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (proc. n. 9215/10 RGNR) (<i>Esame e conclusione</i>)	3
AVVERTENZA	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	11
<i>ALLEGATO</i> (Nuovo testo della proposta di legge C. 4019 Di Centa, elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base)	13

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	15
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, dott. Pasquale de Lise (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
AVVERTENZA	16

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO 1</i> (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	22
<i>ALLEGATO 2</i> (Emendamenti approvati)	40

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e subemendamenti</i>)	41
Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	47
AVVERTENZA	21
III Affari esteri e comunitari	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione affari internazionali e relazioni interparlamentari della Camera legislativa della Repubblica dell'Uzbekistan	48
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro con l'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub	48
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	54
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri (<i>Deliberazione</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione. C. 4106 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Istituzione della riserva di completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia (<i>Esame e rinvio</i>)	60
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – nulla osta</i>)	61
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04535 Ruggia: Sulle eventuali iniziative che il Ministero intenda assumere per garantire una corretta informazione in merito all'esercizio del diritto di associazione per il personale militare	62
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	64

5-04534 Di Stanislao: Sul provvedimento di congedo nei confronti del caporal maggiore scelto Massimo Bello	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.	
Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Invitalia Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
ALLEGATO (Documentazione depositata dal sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze) .	81

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine e di una ulteriore integrazione del programma</i>)	75
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	76
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	79

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	84
5-03423 Schirru: Collocazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria a Cagliari	84
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	98
5-04301 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per il reclutamento di funzionari presso l'Agenzia delle entrate	85
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04130 Ventucci: Interpretazione della normativa in materia di depositi fiscali a fini IVA .	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	103

5-04536 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere	87
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	106
5-04537 Fugatti: Legittimità della determinazione in misura fissa del canone di occupazione di spazi pubblici relativi ai passi carrabili	87
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	108
5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni	88
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	109
5-04539 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti delle società quotate e revisione dei meccanismi di remunerazione dei <i>manager</i>	89
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	111
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 e abb.-A (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	90
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	90
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	91
RISOLUZIONI:	
7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro (<i>Discussione e rinvio</i>)	91
7-00513 Strizzolo: Emanazione del decreto ministeriale di riduzione dell'accisa sui carburanti, in attuazione dell'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007 (<i>Discussione e rinvio</i>)	93
7-00538 Fugatti: Problematiche concernenti l'iscrizione presso il registro delle imprese degli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata (<i>Discussione e rinvio</i>) .	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	113
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	114
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato dalla commissione adottato come testo base)	121
Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici. C. 1294 Siliquini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	114
Sull'ordine dei lavori	114
RISOLUZIONI:	
7-00525 Ghizzoni: Sulla situazione discriminatoria degli studenti disabili esclusi dalla manifestazione sportiva presso la località Nove (VI) (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00116</i>)	115
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	128
Sui lavori della Commissione	128
5-03938 Duilio: Sul bando di gara per potenziare la strada di collegamento tra le città di Rho e di Monza.	
5-04401 Peluffo: Sul progetto di ampliamento della Rho-Monza relativo al lotto 3 nel tratto di Baranzate	129
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	134
5-04274 Iannuzzi: Sulla strada statale n. 18 nel territorio del comune di Sapri provincia di Salerno	130
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	136

RISOLUZIONI:

7-00526 Iannuzzi: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'Anas.	
7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'Anas (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	130

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti di Enel spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
Audizione di rappresentanti di Edison spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
Audizione di rappresentanti di Sorgenia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	133
AVVERTENZA	133

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Rai Way sull'eventuale cessione ad operatori di mercato della sua rete di stazioni trasmettenti	137
Audizione di rappresentanti di Grecav auto srl, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 def.)	137

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Giuliano Gallanti a presidente dell'Autorità portuale di Livorno. Nomina n. 112 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole</i>)	138
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato dell'ENI Italia in relazione alle problematiche derivanti, sul fronte dell'approvvigionamento energetico, dalla grave crisi libica	139
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) .	139
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo 141

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli 142

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 142

ALLEGATO (*Testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto e adottato come testo base*) 145

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 143

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Società italiana di anatomia e istologia (SIAI), nonché di docenti universitari e di esperti della materia 147

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (*Seguito dell'esame e rinvio*) 147

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (*Rinvio del seguito dell'esame*) 148

Sui lavori della Commissione 148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo da aprile a giugno 2011 e del calendario dei lavori per il periodo dall'11 al 15 aprile 2011 150

AVVERTENZA 150

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
<i>ERRATA CORRIGE</i>	151

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato	152
AVVERTENZA	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Audizione di rappresentanti di Legautonomie (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sul'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo unificato C. 1373 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	154
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	155

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) (<i>Esame e conclusione</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i>	162
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (<i>Esame e conclusione</i>)	157
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i>	165
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) (<i>Esame e conclusione</i>)	159
<i>ALLEGATO 3 (Relazione)</i>	168
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) (<i>Esame e conclusione</i>)	160
<i>ALLEGATO 4 (Relazione)</i>	171

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173
Comunicazioni del Presidente	173

PAGINA BIANCA

€ 9,80



16SMC0004650